SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 156° - Numero 99

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 30 aprile 2015

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

Avvocatura generale dello Stato

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero della difesa

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Società italiana degli autori ed editori

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 20 aprile 2015, n. **48**.

Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e, in particolare, l'articolo 17, commi 3 e 4;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Ministro 30 giugno 2014, n. 105;

Visto il decreto interministeriale del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 marzo 2015;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi con nota prot. n. 3314 del 16/04/2015.

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e successive modificazioni, le modalità di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione disciplinate agli articoli da 34 a 46 del decreto legislativo n. 368/1999 e successive modificazioni. Restano ferme le disposizioni che consentono l'accesso dei laureati non medici ad alcune delle predette scuole.

2. Ai sensi del presente regolamento si intendono:

a) per "università", gli atenei e gli istituti di istruzione universitaria, statali e non statali che rilasciano titoli di studio aventi valore legale;

b) per "scuola", la specifica scuola di una specifica università;

c) per Ministro, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

d) per Ministero, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

e) per area, ciascuna delle aree, medica, chirurgica e dei servizi clinici in cui sono raggruppate le classi e le tipologie di scuola ai sensi del decreto interministeriale Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e Ministero della salute 4 febbraio 2015 n. 68, emanato ai sensi dell'articolo 20, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 368 del 1999 e successive modificazioni;

f) per tipologia di scuola, lo specifico tipo di corso di specializzazione, compreso nelle classi e nelle tre aree medica, chirurgica e dei servizi di cui al decreto interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68;

g) per settori scientifico-disciplinari di riferimento della tipologia di scuola, uno o più settori scientifico-disciplinari specifici della figura professionale propria del corso di specializzazione, come individuati negli ambiti disciplinari sotto la voce «discipline specifiche della tipologia della scuola» nel decreto interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68;

h) per bando, il bando di cui all'articolo 2, comma 1;

i) per Commissione, la Commissione nazionale giudicatrice di cui all'articolo 4.

Art. 2.

Ammissione alla scuola

1. Alle scuole si accede con concorso annuale per titoli ed esami bandito entro il 30 aprile di ciascun anno con decreto del Ministero per il numero di posti determinati ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo n. 368 del 1999. Al concorso possono partecipare i laureati in medicina e chirurgia in data anteriore al termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso fissato dal bando, con obbligo, a pena di esclusione, di superare l'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo entro il termine fissato per l'inizio delle attività didattiche delle scuole. Nel bando sono indicati i posti disponibili presso ciascuna scuola, i temi di studio sui quali sono predisposti i quesiti, gli esami fondamentali, caratterizzanti e specifici valutabili in relazione a ciascuna tipologia di scuola per la quale si concorre, i criteri di assegnazione del punteggio previsti dall'articolo 5, il calendario, la durata e le modalità di svolgimento e di correzione della prova d'esame nonché le istruzioni applicative, di carattere tecnico informatico, sulle modalità di somministrazione dei quesiti e di correzione degli stessi necessarie a garantirne l'affidabilità, la trasparenza e l'uniformità. Il bando disciplina, altresì, le modalità relative alla scelta della sede universitaria da parte del candidato al fine della successiva iscrizione in relazione alla posizione nella graduatoria nazionale, in modo da garantire ai candidati la possibilità di concorrere all'accesso fino ad un massimo di 3 tipologie di scuola di specializzazione, da indicare in ordine di preferenza. I candidati possono scegliere fino ad un massimo di due tipologie di scuola nell'ambito di una stessa area.

2. La prova d'esame, per ogni tipologia di scuola, si svolge non prima di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando.
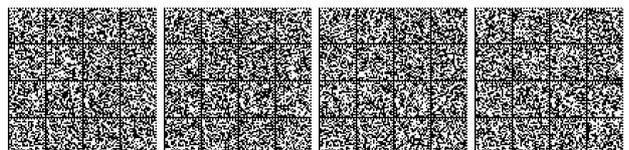
3. La domanda per partecipare alla prova di selezione, corredata della documentazione prevista dal bando, è presentata per via telematica al Ministero nei tempi e con le modalità previste nel bando stesso. Ciascun candidato è tenuto al versamento di un contributo per sostenere la prova secondo quanto stabilito nel bando. Gli importi derivanti dai suddetti contributi sono utilizzabili dal Ministero a copertura dei costi derivanti dall'organizzazione della procedura concorsuale.

4. In relazione al numero di domande pervenute e comunque almeno venti giorni prima della prova di esame, con provvedimento del competente Direttore Generale del Ministero, il Ministero comunica le sedi, con relativa assegnazione dei candidati presso le diverse sedi, e l'orario di svolgimento della prova d'esame.

Art. 3.

Prova d'esame

1. La prova d'esame si svolge telematicamente ed è identica a livello nazionale con riferimento a ciascuna tipologia di scuola. Essa consiste in una prova scritta che prevede la soluzione di 110 quesiti a risposta multipla, ciascun quesito con quattro possibili risposte, ed è divisa in due parti. La prima parte è comune a tutte le tipologie di scuola e viene svolta in unica data e medesimo orario, in più sedi, a livello nazionale. Essa comprende 70 quesiti su argomenti caratterizzanti il corso di laurea in medicina e chirurgia ed inerenti la formazione clinica del percorso di laurea. La seconda parte comprende 40 quesiti, con particolare riferimento alla valutazione, nell'ambito di scenari predefiniti, di dati clinici, diagnostici e analitici, di cui 30 quesiti comuni a tutte le tipologie di scuola appartenenti alla medesima area e 10 quesiti specifici per ciascuna tipologia di scuola. Il bando può prevedere la fissazione di un punteggio minimo per il superamento della prova d'esame.

2. Ai sensi del articolo 36, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo n. 368/1999 le prove di ammissione si svolgono a livello locale, in una o più sedi, nella stessa data ed allo stesso orario per tutte le tipologie di scuola appartenenti alla medesima area. L'organizzazione delle prove a livello locale compete alle Istituzioni universitarie presenti sul territorio. Tenuto anche conto di quanto specificato all'articolo 2, comma 3, in ordine all'utilizzo dei contributi di iscrizione versati dai candidati per la partecipazione al concorso, il rimborso agli Atenei delle spese sostenute per le attività inerenti lo svolgimento in sede locale delle prove di ammissione è effettuato in rapporto al numero di candidati assegnati all'Ateneo per lo svolgimento della prova d'esame.

3. Il Ministero provvede a coordinare l'organizzazione delle prove di esame in sede locale e provvede, altresì, direttamente al supporto organizzativo e tecnico alla Commissione di cui all'articolo 4.

4. La predisposizione dei quesiti di cui al comma 1 è affidata al Ministero, che a tal fine può avvalersi di soggetti con comprovata competenza in materia, individuati nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e riservatezza, tenuti al più rigoroso rispetto del segreto professionale e d'ufficio.

5. La valutazione dei 70 quesiti della prima parte della prova e dei 30 quesiti di area della seconda parte della prova determina l'attribuzione di un punteggio di +1 per ogni risposta esatta, di 0 per ogni risposta non data e di -0,30 per ogni risposta errata. La valutazione dei 10 quesiti di ciascuna tipologia di scuola della seconda parte della prova determina l'attribuzione di un punteggio di +2 per ogni risposta esatta, di 0 per ogni risposta non data e di -0,60 per ogni risposta errata.

6. Non sono ammessi, durante la prova del concorso, la consultazione di alcun testo cartaceo o digitale e l'uso o la detenzione di telefoni cellulari o di altri strumenti elettronici o telematici, pena l'esclusione dal concorso. È assicurata la presenza, presso ogni sede in cui si svolge la prova di esame, di personale di vigilanza, con il compito di sorvegliare sul corretto svolgimento delle prove.

Art. 4.

Commissione nazionale giudicatrice

1. Con decreto del Ministro è costituita, presso il Ministero, un'unica Commissione nazionale giudicatrice, tenuta al più rigoroso segreto d'ufficio, composta da un direttore di una scuola di specializzazione, con funzioni di presidente, e da almeno cinque professori universitari per ciascuna area, anche in quiescenza, individuati fra professori dei settori scientifico-disciplinari di riferimento delle tipologie di scuola rientranti nella relativa area. La Commissione nazionale giudicatrice valida i quesiti e specifica i criteri di cui all'articolo 5, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio e della approvazione della graduatoria unica nazionale per ciascuna tipologia di scuola da parte del Ministero.

Art. 5.

Valutazione dei titoli di studio e graduatoria

1. La Commissione di cui all'articolo 4 attribuisce ai titoli fino a 15 punti, di cui 2 punti per il voto di laurea e 13 punti per il curriculum degli studi. I punti che il singolo candidato può ottenere in base al voto di laurea e al curriculum degli studi sono determinati secondo i seguenti criteri:

a) Voto di laurea fino a 2 punti:

- Voto 110 e lode = 2 punti
- Voto 110 = 1,5 punti
- Voto da 108 a 109 = 1 punto
- Voto da 105 a 107 = 0,5 punti

b) Curriculum fino a 13 punti:

b.1) Media ponderata complessiva dei voti degli esami sostenuti - fino a 5 punti.

I punti sono attribuiti secondo la seguente scala valutativa:

- Media dei voti ≥ 29,5 = 5 punti
- Media dei voti ≥ 29 = 4 punti
- Media dei voti ≥ 28,5 = 3 punti
- Media dei voti ≥ 28 = 2 punti
- Media dei voti ≥ 27,5 = 1 punto

b.2) Punti per voto ottenuto negli esami fondamentali del percorso di laurea e negli esami caratterizzanti o specifici - fino a 5 punti.

I punti sono assegnati sulla base del voto ottenuto negli esami fondamentali del percorso di laurea e negli esami caratterizzanti la tipologia di scuola di specializ-

zazione per la quale si concorre, individuati, per ciascuna tipologia di scuola, in numero non superiore a cinque. I punti sono attribuiti secondo la seguente scala valutativa:
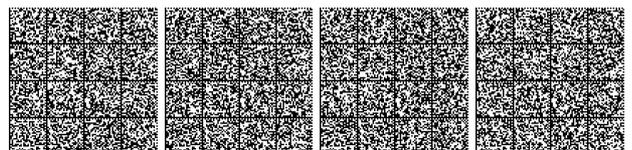
- 1 punto per ogni 30 o 30 e lode
- 0,7 punti per ogni 29
- 0,5 punti per ogni 28
- 0,2 punti per ogni 27

b.3) Altri titoli - fino a 3 punti.

I titoli non sono riconoscibili e computabili ai concorrenti già in possesso di diploma di specializzazione, né ai concorrenti già titolari di contratto di specializzazione per un periodo minimo di un anno. I punti vengono attribuiti come segue:

- 1 punto per la tesi sperimentale in una disciplina specifica che comprenda uno dei settori scientifico-disciplinari di riferimento della tipologia di scuola, debitamente documentata secondo quanto indicato nel bando;
- 2 punti per il titolo di dottore di ricerca in una disciplina specifica che comprenda i settori scientifico-disciplinari di riferimento della tipologia di scuola, debitamente documentata secondo quanto indicato nel bando.

2. Il Ministero redige una graduatoria nazionale per ciascuna tipologia di scuola. Salve le riserve di posti previste dall'articolo 757 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e dall'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 368 del 1999 e successive modificazioni, sono ammessi alle scuole di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella relativa graduatoria nazionale sulla base del punteggio complessivo riportato. Al fine di consentire la formazione e lo scorrimento della graduatoria nazionale il candidato, nella domanda di partecipazione al concorso deve specificare, ai sensi dell'articolo 2 comma 1, le tipologie di Scuola prescelte, indicandole in ordine di preferenza e deve specificare altresì, per ciascuna tipologia prescelta, l'ordine di preferenza della sede. Le graduatorie sono rese pubbliche dal Ministero entro 20 giorni dallo svolgimento delle prove. In caso di parità di punteggio, prevale il candidato che ha ottenuto il maggior punteggio complessivo nella prova di esame, quindi il candidato che ha ottenuto il maggior punteggio nella seconda parte della prova di esame relativa ai quesiti specifici di ciascuna tipologia di scuola, in caso di ulteriore parità, il candidato con minore età anagrafica. In caso di rinuncia, mancata immatricolazione secondo le modalità indicate dal bando o mancato superamento dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo entro il termine fissato per l'inizio delle attività didattiche ai sensi del comma 3, subentra il candidato che segue nella graduatoria, fermo restando che, tra i candidati ammessi alle scuole di specializzazione, è precluso lo scambio di sede.

3. Con il decreto ministeriale di assegnazione dei contratti di formazione specialistica è indicata la data di inizio delle attività didattiche delle scuole di specializzazione.

4. Le università sedi di scuole possono attivare, in aggiunta ai contratti di formazione specialistica finanziati con risorse statali, ulteriori contratti di pari importo e durata con risorse derivanti da donazioni o finanziamenti di enti pubblici o privati, nel rispetto del numero complessivo di posti per i quali sono accreditate le scuole e del fabbisogno di specialisti a livello nazionale. I contratti sono attivati purché i finanziamenti siano comunicati al Ministero prima della pubblicazione del bando per il relativo anno accademico. I contratti sono comunque assegnati sulla base della graduatoria di cui al comma 2. Le università assicurano il finanziamento di tali contratti per tutta la durata del corso di specializzazione e provvedono al relativo onere con le risorse finanziarie disponibili nel proprio bilancio a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato.

Art. 6.

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 giugno 2014, n. 105.

Art. 7.

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento si applica ai concorsi per l'accesso alle scuole di specializzazione banditi successivamente alla sua entrata in vigore.

2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 20 aprile 2015

Il Ministro: GIANNINI

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2015
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 1801

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riportano i commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:

"Art. 17. *Regolamenti.*

(*Omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
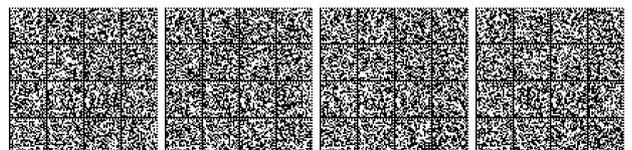
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*Omissis*).".

Il testo della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 novembre 1990, n. 274.

Il testo della legge 24 dicembre 1993, n 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 1993, n. 303, S.O.

Il testo della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 gennaio 2011, n. 10, S.O.

Il testo del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203, S.O.

Il testo del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE), è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 ottobre 1999, n. 250, S.O.

Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché' sperimentazione organizzativa e didattica) è stato pubblicato nella *gazzetta Ufficiale* 31 luglio 1980 n. 209, S.O.

Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 giugno 2014, n. 105 (Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368), è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 luglio 2014, n. 170, S.O.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo degli articoli da 34 a 46 del citato decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368:

"TITOLO VI

Formazione dei medici specialisti.

Capo I

Art. 34. *Formazione dei medici specialisti*. — 1. La formazione specialistica dei medici ammessi alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, di tipologia e durata di cui all'articolo 20 e comuni a tutti o a due o più Stati membri, si svolge a tempo pieno. Fermo restando il principio del rispetto del tempo pieno, il medico specializzando e il laureato in medicina e chirurgia partecipante al corso di formazione specifica in medicina generale possono esercitare le attività di cui all'articolo 19, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nei limiti delle risorse finanziarie alle stesse attività destinate.

2. È soggetta alle disposizioni del presente decreto legislativo anche la formazione specialistica dei medici ammessi a scuole di tipologia non comune a due o più Stati membri dell'Unione europea e attivate per corrispondere a specifiche esigenze del servizio sanitario nazionale.

3. L'elenco delle specializzazioni di cui al presente articolo è predisposto ed aggiornato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della sanità.

4."

"Art. 35. — 1. Con cadenza triennale ed entro il 30 aprile del terzo anno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto delle relative esigenze sanitarie e sulla base di una approfondita analisi della situazione occupazionale, individuano il fabbisogno dei medici specialisti da formare comunicandolo al Ministero della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Entro il 30 giugno del terzo anno il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina il numero globale degli specialisti da formare annualmente, per ciascuna tipologia di specializzazione, tenuto conto dell'obiettivo di migliorare progressivamente la corrispondenza tra il numero degli studenti ammessi a frequentare i corsi di laurea in medicina e chirurgia e quello dei medici ammessi alla formazione specialistica, nonché del quadro epidemiologico, dei flussi previsti per i pensionamenti e delle esigenze di programmazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano con riferimento alle attività del Servizio sanitario nazionale.

2. In relazione al decreto di cui al comma 1, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, acquisito il parere del Ministro della sanità, determina il numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione accreditata ai sensi dell'articolo 43, tenuto conto della capacità ricettiva e del volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa della scuola stessa.

3. Nell'ambito dei posti risultanti dalla programmazione di cui al comma 1, è stabilita, d'intesa con il Ministero dell'interno, una riserva di posti complessivamente non superiore al cinque per cento per le esigenze della sanità della Polizia di Stato, nonché d'intesa con il Ministero degli affari esteri, il numero dei posti da riservare ai medici stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo. La ripartizione tra le singole scuole dei posti riservati è effettuata con il decreto di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta del Ministro della sanità, può autorizzare, per specifiche esigenze del servizio sanitario nazionale, l'ammissione, alle scuole, nel limite di un dieci per cento in più del numero di cui al comma 1 e della capacità recettiva delle singole scuole, di personale medico di ruolo, appartenente a specifiche categorie, in servizio in strutture sanitarie diverse da quelle inserite nella rete formativa della scuola.

5. Per usufruire dei posti riservati di cui al comma 3 e per accedere in soprannumero ai sensi del comma 4, i candidati devono aver superato le prove di ammissione previste dall'ordinamento della scuola."

"Art. 36. — 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono determinati le modalità per l'ammissione alle scuole di specializzazione, i contenuti e le modalità delle prove, nonché i criteri per la valutazione dei titoli e per la composizione della commissione nel rispetto dei seguenti principi:

a) le prove di ammissione si svolgono a livello locale, in una medesima data per ogni singola tipologia, con contenuti definiti a livello nazionale, secondo un calendario predisposto con congruo anticipo e adeguatamente pubblicizzato;

b) i punteggi delle prove sono attribuiti secondo parametri oggettivi;

c) appositi punteggi sono assegnati, secondo parametri oggettivi, al voto di laurea e al curriculum degli studi;

d) all'esito delle prove è formata una graduatoria nazionale in base alla quale i vincitori sono destinati alle sedi prescelte, in ordine di graduatoria. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 757, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

1-*bis*. Sono fatte salve le disposizioni normative delle province autonome di Trento e di Bolzano relative all'assegnazione dei contratti di formazione specialistica finanziati dalle medesime province autonome attraverso convenzioni stipulate con le università.

2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1 del presente articolo si applica l'articolo 3 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257."

"Art. 37. — 1. All'atto dell'iscrizione alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, il medico stipula uno specifico contratto annuale di formazione-specialistica, disciplinato dal presente decreto legislativo e dalla normativa per essi vigente, per quanto non previsto o comunque per quanto compatibile con le disposizioni di cui al presente decreto legislativo. Il contratto è finalizzato esclusivamente all'acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista, mediante la frequenza programmata delle attività didattiche formali e lo svolgimento di attività assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall'ordinamento didattico delle singole scuole, in conformità alle indicazioni dell'Unione europea. Il contratto non dà in alcun modo diritto all'accesso ai ruoli del Servizio sanitario nazionale e dell'università o ad alcun rapporto di lavoro con gli enti predetti.

2. Lo schema-tipo del contratto è definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri della sanità, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Il contratto è stipulato con l'università, ove ha sede la scuola di specializzazione, e con la regione nel cui territorio hanno sede le aziende sanitarie le cui strutture sono parte prevalente della rete formativa della scuola di specializzazione.

4. Il contratto è annuale ed è rinnovabile, di anno in anno, per un periodo di tempo complessivamente uguale a quello della durata del

corso di specializzazione. Il rapporto instaurato ai sensi del comma 1 cessa comunque alla data di scadenza del corso legale di studi, salvo quanto previsto dal successivo comma 5 e dall'articolo 40.

5. Sono causa di risoluzione anticipata del contratto:

a) la rinuncia al corso di studi da parte del medico in formazione specialistica;

b) la violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità;

c) le prolungate assenze ingiustificate ai programmi di formazione o il superamento del periodo di comporto in caso di malattia;

d) il mancato superamento delle prove stabilite per il corso di studi di ogni singola scuola di specializzazione.

6. In caso di anticipata risoluzione del contratto il medico ha comunque diritto a percepire la retribuzione maturata alla data della risoluzione stessa nonché a beneficiare del trattamento contributivo relativo al periodo lavorato.

7. Le eventuali controversie sono devolute all'autorità giudiziaria ordinaria ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80."

Art. 38. — 1. All'atto dell'iscrizione alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, il medico stipula uno specifico contratto annuale di formazione-specialistica, disciplinato dal presente decreto legislativo e dalla normativa per essi vigente, per quanto non previsto o comunque per quanto compatibile con le disposizioni di cui al presente decreto legislativo. Il contratto è finalizzato esclusivamente all'acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista, mediante la frequenza programmata delle attività didattiche formali e lo svolgimento di attività assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall'ordinamento didattico delle singole scuole, in conformità alle indicazioni dell'Unione europea. Il contratto non dà in alcun modo diritto all'accesso ai ruoli del Servizio sanitario nazionale e dell'università o ad alcun rapporto di lavoro con gli enti predetti.

2. Lo schema-tipo del contratto è definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri della sanità, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Il contratto è stipulato con l'università, ove ha sede la scuola di specializzazione, e con la regione nel cui territorio hanno sede le aziende sanitarie le cui strutture sono parte prevalente della rete formativa della scuola di specializzazione.

4. Il contratto è annuale ed è rinnovabile, di anno in anno, per un periodo di tempo complessivamente uguale a quello della durata del corso di specializzazione. Il rapporto instaurato ai sensi del comma 1 cessa comunque alla data di scadenza del corso legale di studi, salvo quanto previsto dal successivo comma 5 e dall'articolo 40.

5. Sono causa di risoluzione anticipata del contratto:

a) la rinuncia al corso di studi da parte del medico in formazione specialistica;

b) la violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità;

c) le prolungate assenze ingiustificate ai programmi di formazione o il superamento del periodo di comporto in caso di malattia;

d) il mancato superamento delle prove stabilite per il corso di studi di ogni singola scuola di specializzazione.

6. In caso di anticipata risoluzione del contratto il medico ha comunque diritto a percepire la retribuzione maturata alla data della risoluzione stessa nonché a beneficiare del trattamento contributivo relativo al periodo lavorato.

7. Le eventuali controversie sono devolute all'autorità giudiziaria ordinaria ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80."

"Art. 39. — 1. Al medico in formazione specialistica, per tutta la durata legale del corso, è corrisposto un trattamento economico annuo onnicomprensivo.

2.

3. Il trattamento economico è costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso, e da una parte variabile, e, a partire dall'anno accademico 2013-2014, è determinato ogni tre anni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, avuto riguardo preferibilmente al percorso formativo degli ultimi tre anni. In fase di prima applicazione, per gli anni accademici 2006-2007 e 2007-2008, la parte variabile non potrà eccedere il 15 per cento di quella fissa.

4. Il trattamento economico è corrisposto mensilmente dalle università presso cui operano le scuole di specializzazione.

4-*bis*. Alla ripartizione ed assegnazione a favore delle università delle risorse previste per il finanziamento della formazione dei medici specialisti per l'anno accademico di riferimento si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze."

"Art. 40. — 1. Per la durata della formazione a tempo pieno al medico è inibito l'esercizio di attività libero-professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione ed ogni rapporto convenzionale o precario con il servizio sanitario nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private. L'impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno, assicurando la facoltà dell'esercizio della libera professione intramuraria.

2. Il medico in formazione specialistica, ove sussista un rapporto di pubblico impiego, è collocato, compatibilmente con le esigenze di servizio, in posizione di aspettativa senza assegni, secondo le disposizioni legislative contrattuali vigenti. Il periodo di aspettativa è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza.

3. Gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per servizio militare, gravidanza e malattia, sospendono il periodo di formazione, fermo restando che l'intera sua durata non è ridotta a causa delle suddette sospensioni. Restano ferme le disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonché quelle sull'adempimento del servizio militare di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni.

4. Non determinano interruzione della formazione, e non devono essere recuperate, le assenze per motivi personali, preventivamente autorizzate salvo causa di forza maggiore, che non superino trenta giorni complessivi nell'anno accademico e non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi. In tali casi non vi è sospensione del trattamento economico di cui all'articolo 39, comma 3.

5. Durante i periodi di sospensione della formazione di cui al comma 3, al medico in formazione compete esclusivamente la parte fissa del trattamento economico limitatamente ad un periodo di tempo complessivo massimo di un anno oltre quelli previsti dalla durata legale del corso.

6. Nell'ambito dei rapporti di collaborazione didattico-scientifica integrata tra università italiane ed università di Paesi stranieri, la formazione specialistica può svolgersi anche in strutture sanitarie dei predetti Paesi, in conformità al programma formativo personale del medico e su indicazione del consiglio della scuola, fermo restando quanto previsto dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162."

"Art. 41. — 1. Il trattamento economico è assoggettato alle disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476.

2. A decorrere dall'anno accademico 2006-2007, ai contratti di formazione specialistica si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 26, primo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché le disposizioni di cui all'articolo 45 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

3. L'azienda sanitaria presso la quale il medico in formazione specialistica svolge l'attività formativa provvede, con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale."

"Art. 42. (abrogato)."

"Art. 43. — 1. Presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è istituito l'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica con il compito di determinare gli standard per l'accreditamento delle strutture universitarie e ospedaliere per le singole specialità, di determinare e di verificare i requisiti di idoneità della rete formativa e delle singole strutture che le compongono, effettuare il monitoraggio dei risultati della formazione, nonché definire i criteri e le modalità per assicurare la qualità della formazione, in conformità alle indicazioni dell'Unione europea. Ai fini della determinazione dei requisiti di idoneità della rete formativa si tiene conto:

a) dell'adeguatezza delle strutture e delle attrezzature per la didattica, la ricerca e lo studio dei medici in formazione specialistica, ivi compresi i mezzi di accesso alla lettura professionale nazionale e internazionale;

b) di un numero e di una varietà di procedure pratiche sufficienti per un addestramento completo alla professione;

c) della presenza di servizi generali e diagnostici collegati alla struttura dove si svolge la formazione;

d) delle coesistenze di specialità affini e di servizi che permettono un approccio formativo multidisciplinare;

e) della sussistenza di un sistema di controllo di qualità delle prestazioni professionali;

f) del rispetto del rapporto numerico tra tutori e medici in formazione specialistica di cui all'articolo 38, comma 1.

2. L'accreditamento delle singole strutture è disposto, su proposta dell'Osservatorio di cui al comma 1, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

3. L'Osservatorio nazionale è composto da:

a) tre rappresentanti del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

b) tre rappresentanti del Ministero della sanità;

c) tre presidi della facoltà di medicina e chirurgia, designati dalla Conferenza permanente dei rettori;

d) tre rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;

e) tre rappresentanti dei medici in formazione specialistica, eletti fra gli studenti iscritti alle scuole di specializzazione con modalità definite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Fino alla data dell'elezione dei rappresentanti di cui alla presente lettera, fanno parte dell'Osservatorio tre medici in formazione specialistica nominati, su designazione delle associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative, dal Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, uno per ciascuna delle tre aree funzionali cui afferiscono le scuole di specializzazione.

4. Il presidente dell'Osservatorio è nominato d'intesa fra il Ministro della sanità ed il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

5. L'Osservatorio propone ai Ministri della sanità e dell'università, ricerca scientifica e tecnologica le sanzioni da applicare in caso di inottemperanza a quanto previsto al comma 1."

"Art. 44. — 1. Presso le regioni nelle quali sono istituite le scuole di specializzazione di cui al presente decreto legislativo è istituito l'Osservatorio regionale per la formazione medico-specialistica, composto, in forma paritetica, da docenti universitari e dirigenti sanitari delle strutture presso le quali si svolge la formazione nonché da tre rappresentanti dei medici in formazione specialistica. L'Osservatorio è presieduto da un preside di facoltà designato dai presidi delle facoltà di medicina e chirurgia delle università della regione. Nella commissione è assicurata la rappresentanza dei direttori delle scuole di specializzazione. L'Osservatorio può articolarsi in sezioni di lavoro. L'Osservatorio definisce i criteri per la rotazione di cui all'articolo 38, comma 2, e verifica lo standard di attività assistenziali dei medici in formazione specialistica nel rispetto dell'ordinamento didattico della scuola di specializzazione, del piano formativo individuale dello specializzando e dell'organizzazione delle aziende e strutture sanitarie, in conformità alle indicazioni dell'Unione europea.

2. Le regioni provvedono all'istituzione degli osservatori entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e ne danno comunicazione al Ministero della sanità e al Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica. In caso di inutile decorso del termine i ministri della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica adottano le misure necessarie per l'attuazione del presente decreto.

3. L'Osservatorio è nominato dalla regione ed ha sede presso una delle aziende sanitarie della rete formativa dei corsi di specializzazione. L'organizzazione dell'attività dell'Osservatorio è disciplinata dai protocolli d'intesa fra università e regione e negli accordi fra le università e le aziende, attuativi delle predette intese, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. L'Osservatorio fornisce altresì elementi di valutazione all'Osservatorio nazionale."

"Art. 45. — 1. Nei concorsi di accesso al profilo professionale medico il periodo di formazione specialistica è valutato fra i titoli di carriera come servizio prestato nel livello iniziale del profilo stesso nel limite massimo della durata del corso di studi."

"Art. 46. *Disposizioni finali*. — 1. Agli oneri recati dal titolo VI del presente decreto legislativo si provvede nei limiti delle risorse previste dall'articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e dall'articolo 1 del decreto-legge 2 aprile 2001, n. 90, convertito dalla legge 8 maggio 2001, n. 188, destinate al finanziamento della formazione dei medici specialisti, incrementate di 70 milioni di euro per l'anno 2006 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.

2. Le disposizioni di cui agli articoli da 37 a 42 si applicano a decorrere dall'anno accademico 2006-2007. I decreti di cui all'articolo 39, commi 3 e 4-*bis*, sono adottati nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 1. Fino all'anno accademico 2005- 2006 si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257.

3. Sono abrogate la legge 22 maggio 1978, n. 217 e la legge 27 gennaio 1986, n. 19, e successive modificazioni, limitatamente alle disposizioni concernenti i medici, il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, nonché il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2.".

— Si riporta il testo del comma 3-*bis* dell'articolo 20 del citato decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368:

"Capo II - Condizione e formazione dei medici specialisti

Art. 20.

(*Omissis*).

3-*bis*. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da emanare entro il 31 dicembre 2014, la durata dei corsi di formazione specialistica viene ridotta rispetto a quanto previsto nel decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1° agosto 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 5 novembre 2005, con l'osservanza dei limiti minimi previsti dalla normativa europea in materia, riorganizzando altresì le classi e le tipologie di corsi di specializzazione medica. Eventuali risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma sono destinati all'incremento dei contratti di formazione specialistica medica.

(*Omissis*).".

Note all'art. 2:

Il testo del comma 2, dell'articolo 35 del citato decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 è riportato nelle note all'articolo 1.

Note all'art. 3:

Il testo del comma 1, lettera *a)*, dell'articolo 36, del citato decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è riportato nelle note all'articolo 1.

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'articolo 757 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 maggio 2010, n. 106, S.O.:

"Art. 757. *Formazione specialistica* — 1. Per le esigenze di formazione specialistica dei medici, nell'ambito dei posti risultanti dalla programmazione di cui all' articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 368 del 1999, è stabilita, d'intesa con il Ministero della difesa, una riserva di posti complessivamente non superiore al 5 per cento per le esigenze di formazione specialistica della sanità militare.

2. La ripartizione tra le singole scuole di specializzazione dei posti riservati, di cui all' articolo 35, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 368 del 1999, è effettuata, sentito il Ministero della difesa, per gli aspetti relativi alla sanità militare.

3. Al personale in formazione specialistica appartenente ai ruoli della sanità militare si applicano le disposizioni di cui al titolo VI del decreto legislativo n. 368 del 1999, eccetto le disposizioni di cui agli articoli 37, 39, 40, comma 2, e 41, commi 1 e 2. Al personale di cui al presente comma continua ad applicarsi la normativa vigente sullo stato giuridico, l'avanzamento e il trattamento economico propria del personale militare. Lo stesso personale è tenuto, ai sensi del decreto legislativo n. 368 del 1999, alla frequenza programmata delle attività didattiche formali e allo svolgimento delle attività assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall'ordinamento didattico delle singole scuole, e in particolare all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 368 del 1999.".

Il testo del comma 3 dell'articolo 35, del citato decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 è riportato nelle note all'articolo 1.

Note all'art. 6:

Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 giugno 2014, n. 105 (Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368), abrogato dal presente regolamento, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 luglio 2014, n. 170, S.O.

15G00063
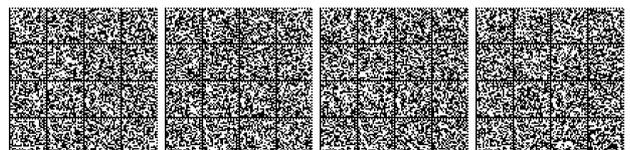
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 9 aprile 2015.

Approvazione del regolamento di esecuzione e organizzazione dell'area marina protetta denominata «Santa Maria di Castellabate».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista l'intesa sancita dalla Conferenza unificata il 14 luglio 2005 fra il governo, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine protette, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 28 luglio 2005;

Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il nuovo codice della nautica da diporto;

Visto l'art. 3, comma 339, della legge 21 dicembre 2007, n. 244, con il quale è stata modificata la composizione della Commissione di riserva di cui all'art. 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 e all'art. 2, comma 16, della legge 9 dicembre 1998, n. 426;

Visto il decreto del Presidente del Presidente del Consiglio dei ministri 10 luglio 2014, n. 142 recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione e, in particolare, l'art. 6, comma 1, lettera *a)* che attribuisce alla Direzione generale per la protezione della natura e del mare le funzioni in materia di aree protette terrestri, montane e marine;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 21 ottobre 2009 di istituzione dell'area marina protetta «Santa Maria di Castellabate» e di contestuale affidamento della gestione all'Ente parco nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 28 luglio 2009 recante la disciplina delle attività consentite nell'area marina protetta «Santa Maria di Castellabate»;

Vista la proposta di regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta «Santa Maria di Castellabate», adottata in data 18 giugno 2010 con delibera n. 21 dal Consiglio direttivo dell'Ente parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, successivamente integrata e modificata dal medesimo ente gestore sulla base degli esiti dell'istruttoria tecnica svolta dalla preposta segreteria tecnica per la tutela del mare e la navigazione sostenibile, definitivamente adottata con delibera del Consiglio direttivo n. 14 del 15 giugno 2011 e inoltrata con nota prot. 9393 del 16 giugno 2011;

Visto il decreto-legge del 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con il quale la segreteria tecnica per tutela del mare e la navigazione sostenibile è stata soppressa e le relative funzioni sono state trasferite alla Direzione generale per la protezione della natura e del mare;

Visti i decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. 64 del 5 marzo 2013, n. 266 del 9 ottobre 2013 e n. 350 del 27 novembre 2013, con i quali è stata costituita e integrata la Commissione di riserva dell'area marina protetta «Santa Maria di Castellabate» nella composizione stabilita dal citato art. 3, comma 339, della legge 21 dicembre 2007, n. 244;

Visto il parere obbligatorio e non vincolante espresso dalla Commissione di riserva nella seduta del 17 aprile 2014 sulla proposta di Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta «Santa Maria di Castellabate»;

Vista la delibera n. 11 del 12 agosto 2014 del Commissario straordinario dell'Ente parco nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni con la quale si approva e si trasmette lo schema di Regolamento, integrato e modificato secondo le indicazioni del Ministero dell'ambiente e della Commissione di riserva;

Visto il parere favorevole reso dal Collegio dei revisori dei conti con verbale n. 48 del 17 settembre 2014, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 394 del 1991, come modificato dall'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 73 del 16 aprile 2013;

Visto l'art. 28, ultimo comma, della legge 31 dicembre 1992, n. 979, così come sostituito dall'art. 2, comma 12, della legge 8 luglio 1986, n. 349, in base al quale il regolamento di esecuzione e organizzazione è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Ritenuto di procedere all'approvazione del regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta «Santa Maria di Castellabate», formulato e adottato dall'Ente parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, in qualità di ente gestore;

Decreta:

È approvato il Regolamento di esecuzione e organizzazione dell'area marina protetta «Santa Maria di Castellabate», allegato al presente decreto per formarne parte integrante.

Roma, 9 aprile 2015

Il Ministro: GALLETTI
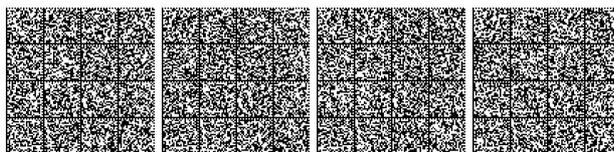
ALLEGATO

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ED ORGANIZZAZIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA "SANTA MARIA DI CASTELLABATE"

(ex articolo 28, comma 5, legge 31 dicembre 1982, n. 979)

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento stabilisce la disciplina di organizzazione dell'area marina protetta "Santa Maria di Castellabate", nonché la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attività consentite all'interno dell'area marina protetta medesima, come delimitata ai sensi dell'articolo 4 del decreto istitutivo del 21 ottobre 2009 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel rispetto della zonazione e della disciplina generale delle attività consentite di cui agli articoli 4 e 5 del Regolamento di disciplina approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 28 luglio 2009.
2. Le disposizioni del presente Regolamento, congiuntamente a quanto stabilito dall'articolo 2 del D.M. 17 ottobre 2007 che stabilisce le misure di conservazione per le Zone Speciali di Conservazione (ZSC), costituiscono parte integrante delle misure di conservazione per il Sito di Importanza Comunitaria (SIC) e la Zona di Protezione Speciale (ZPS) SIC/ZPS IT8050036 "Parco marino di Santa Maria di Castellabate" e per il SIC IT8050017 "Isola di Licosa" e le designande ZSC, per le parti ricadenti all'interno del territorio dell'area marina protetta.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
   a) «accesso», l'ingresso, da terra e da mare, all'interno dell'area marina protetta delle unità navali al solo scopo di raggiungere porti, approdi, aree predisposte all'ormeggio o aree individuate in cui è consentito l'ancoraggio;
   b) «acquacoltura», l'insieme delle pratiche volte alla produzione di individui di specie animali e/o vegetali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici;
   c) «ancoraggio», l'insieme delle operazioni per assicurare la tenuta al fondale delle unità navali, effettuato esclusivamente dando fondo all'ancora;
   d) «attività didattica e di divulgazione naturalistica», le attività svolte da enti, istituzioni o associazioni, a terra e a mare, anche con l'utilizzo di unità navali adibite allo scopo, finalizzate alla conoscenza dell'ambiente marino e costiero;
   e) «balneazione», l'attività esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che può essere praticata anche con l'impiego di maschera, boccaglio, pinne, calzari e guanti (snorkeling) e che può comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di costa fino alla massima escursione di marea;
   f) «campi ormeggio», aree adibite alla sosta delle unità da diporto, attrezzate con gavitelli ancorati al fondale, disposti in file ordinate e segnalati per la sicurezza della navigazione, anche detti campi boe;
   g) «centri di immersione», le società, le imprese, le associazioni o i circoli sportivi che operano nel settore turistico-ricreativo subacqueo e che offrono servizi di immersioni, visite guidate e addestramento con personale abilitato allo scopo;
   h) «guida subacquea», il soggetto in possesso del corrispondente brevetto che, a scopo turistico e ricreativo, assiste professionalmente l'istruttore subacqueo nell'addestramento di singoli o gruppi e accompagna in immersioni subacquee singoli o gruppi di persone in possesso di brevetto;
   i) «imbarcazione», qualsiasi unità da diporto, con scafo di lunghezza superiore a 10 metri

ed inferiore a 24 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;

j) «immersione subacquea», l'insieme delle attività effettuate con e senza l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori), in modo individuale o in gruppo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino;

k) «istruttore subacqueo», il soggetto in possesso di corrispondente brevetto che, a scopo turistico e ricreativo, accompagna singoli o gruppi in immersioni subacquee e insegna professionalmente a persone singole e/o a gruppi le tecniche di immersione subacquea, in tutte le sue specializzazioni, rilasciando i relativi brevetti;

l) «locazione di unità navale», il contratto con il quale una delle parti si obbliga, dietro corrispettivo, a cedere il godimento dell'unità da diporto per un periodo di tempo determinato, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;

m) «misure di premialità ambientale», disposizioni differenziate ed incentivi, anche economici, finalizzati alla promozione delle attività che implicano un minore impatto ambientale, quali preferenzialità nelle autorizzazioni, agevolazioni negli accessi, equiparazione ai residenti, tariffe scontate per i servizi e i canoni per l'area marina protetta;

n) «monitoraggio», la sorveglianza regolare dell'andamento dei parametri indicatori dello stato e dei processi, finalizzata alla valutazione delle deviazioni da uno standard determinato;

o) «natante», qualsiasi unità da diporto con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;

p) «nave da diporto», qualsiasi unità da diporto con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;

q) «navigazione», il movimento via mare di qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua;

r) «noleggio di unità navale», il contratto con il quale una delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra l'unità da diporto, per un determinato periodo, alle condizioni stabilite dal contratto; l'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;

s) «ormeggio», l'insieme delle operazioni per assicurare le unità navali a un'opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile, ovvero ad un'opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quale pontile galleggiante o gavitello;

t) «pesca ricreativa e sportiva», l'attività di pesca esercitata a scopo ricreativo e agonistico;

u) «pesca subacquea», l'attività di pesca, sia professionale sia sportiva, esercitata in immersione;

v) «pescaturismo», l'attività integrativa alla piccola pesca artigianale, come disciplinata dal decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293, che definisce le modalità per gli operatori del settore di ospitare a bordo delle proprie imbarcazioni un certo numero di persone, diverse dall'equipaggio, per lo svolgimento di attività turistico-ricreative;

w) «piccola pesca artigianale», la pesca artigianale esercitata a scopo professionale per mezzo di imbarcazioni aventi lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri, esercitata con attrezzi da posta, ferrettara, palangari, lenze e arpioni, come previsto dal decreto ministeriale 14 settembre 1999 e compatibilmente a quanto disposto dal regolamento CE n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione della pesca nel mar Mediterraneo e dai successivi Piani di Gestione Nazionale adottati in conformità degli articoli 18 e 19 del regolamento medesimo;

y) «residente», la persona fisica iscritta all'anagrafe del Comune ricadente nell'area marina protetta, nonché la persona giuridica con sede legale ed operativa nel Comune ricadente nell'area marina protetta;

z) «transito», il passaggio delle unità navali all'interno dell'area marina protetta;

aa) «trasporto di linea», l'attività di trasporto passeggeri svolta da unità adibite e autorizzate a tale scopo, condotte da personale marittimo, di proprietà di società e armatori;
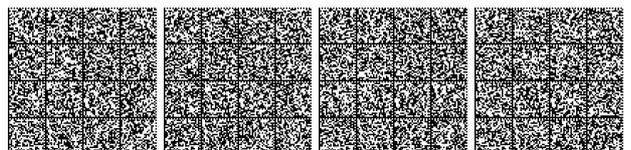
bb) «trasporto passeggeri», l'attività professionale svolta da imprese e associazioni abilitate, con l'utilizzo di unità navali adibite al trasporto passeggeri, lungo itinerari e percorsi prefissati ed in orari stabiliti;
cc) «unità navale», qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, come definito all'art. 136 del codice della navigazione;
dd) «visite guidate», le attività professionali svolte, a fronte del pagamento di un corrispettivo, a terra e a mare, da imprese o associazioni, condotte da guide turistiche o altri operatori specializzati, anche con l'utilizzo di unità navali adibite allo scopo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino emerso e costiero;
ee) «visite guidate subacquee», le attività professionali svolte da guide o istruttori afferenti ai centri di immersione autorizzati dall'ente gestore, con l'utilizzo di unità navali adibite allo scopo e l'accompagnamento dei subacquei in immersione, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino;
ff) «zonazione», la suddivisione dell'area marina protetta in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale.

Art. 3 - Finalità, delimitazione e attività non consentite nell'area marina protetta

1. Sono fatte salve le finalità, la delimitazione dell'area marina protetta "Santa Maria di Castellabate" e le attività non consentite, come previste dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto istitutivo del 21 ottobre 2009 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

TITOLO II
ORGANIZZAZIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA

Art. 4 - Gestione dell'Area marina protetta

1. La gestione dell'area marina protetta "Santa Maria di Castellabate" è affidata all'Ente Parco nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, ai sensi dell'articolo 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come integrato dall'articolo 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modifiche, e dall'articolo 7 del decreto istitutivo del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 21 ottobre 2009.

2. L'ente gestore per lo svolgimento delle attività di gestione si attiene a quanto disciplinato dall'apposita convenzione stipulata in data 3 dicembre 2013 con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Costituiscono obblighi essenziali per l'ente gestore:
   a. il rispetto degli impegni assunti in materia di reperimento ed utilizzo delle risorse umane, ai sensi dell'articolo 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179;
   b. il rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di segnalazione delle aree marine protette.

4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa messa in mora dell'ente gestore, può revocare con proprio provvedimento l'affidamento in gestione in caso di comprovata inadempienza, inosservanza, irregolarità da parte del soggetto gestore a quanto previsto dal decreto istitutivo, dal presente Regolamento, dalla convenzione di cui al comma 2 e dalla normativa vigente in materia.

5. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, e dell'articolo 3, comma 4, del D. M. 17 ottobre 2007, all'Ente Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni è affidata altresì la gestione dei SIC e della ZPS nonché delle designande ZSC ricadenti nell'area marina protetta, intendendo per gestione tutte le attività tecniche, amministrative e gestionali operative, atte a garantire la conservazione ottimale dei detti siti Natura 2000.

6. L'Ente Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni in quanto gestore dei SIC e della ZPS e delle designande ZSC:

a. contribuisce all'attività di *reporting* di competenza regionale ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive modifiche, attraverso la raccolta dei dati di monitoraggio di habitat e specie di interesse comunitario presenti tutelati dalla Direttiva Habitat;
b. effettua, ai sensi dell'articolo 5 del D.M. 17 ottobre 2007, il monitoraggio delle popolazioni di specie ornitiche protette dalla Direttiva n. 147/2009/CE, ed in particolare quelle dell'Allegato I o comunque riconosciute a priorità di conservazione dalla stessa Direttiva.

Art. 5 - Responsabile dell'Area marina protetta

1. Il Responsabile dell'area marina protetta è il Direttore dell'Ente Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, ente gestore dell'area marina protetta individuato ai sensi dell'articolo 7 del decreto istitutivo del 21 ottobre 2009.
2. Al responsabile sono attribuite le seguenti funzioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'area marina protetta:
   a. predisposizione ed attuazione dei programmi di gestione e valorizzazione, nonché dei relativi progetti ed interventi;
   b. predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo dell'area marina protetta;
   c. raccordo delle sue funzioni con i competenti organi dell'ente gestore e con la Commissione di riserva;
   d. attuazione delle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il perseguimento delle finalità proprie dell'area marina protetta;
   e. promozione di progetti anche mediante l'acquisizione di finanziamenti pubblici nazionali, comunitari e privati;
   f. promozione di iniziative per lo sviluppo di attività economiche compatibili con le finalità dell'area marina protetta;
   g. titolarità del rilascio di autorizzazioni, permessi e concessioni di competenza dell'ente gestore;
   h. qualsiasi altro compito affidato dall'ente gestore.
3. Il Responsabile dell'area marina protetta esercita le funzioni attribuitegli secondo le indicazioni e le direttive impartite dall'ente gestore.
4. Il Responsabile dell'area marina protetta può avvalersi, per le funzioni tecnico operative relative alla gestione dell'area marina protetta, di un'unità di supporto (coordinatore) che opera secondo le sue indicazioni e direttive, fermo restando che le attribuzioni assegnate a detta unità non possono in alcun modo rivestire carattere sostitutivo delle prerogative di cui il Responsabile dell'area marina protetta è formalmente investito.

Art. 6 - Commissione di riserva

1. La Commissione di riserva, istituita presso l'ente gestore dell'area marina protetta con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'art. 28, comma 3, della legge 31 dicembre 1982, n. 979 e successive modifiche, da ultimo contenute nell'art. 2, comma 339, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, affianca il soggetto delegato nella gestione dell'area, formulando proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento della stessa ed esprimendo il proprio parere su:
   a. le proposte di aggiornamento del decreto istitutivo;
   b. le proposte di modifica e aggiornamento della zonazione e della disciplina delle attività consentite nelle diverse zone;
   c. la proposta di regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'area marina protetta e le successive proposte di aggiornamento;
   d. il programma annuale relativo alle spese di gestione.
2. Il parere della Commissione di riserva è reso nel termine di trenta giorni dal ricevimento della
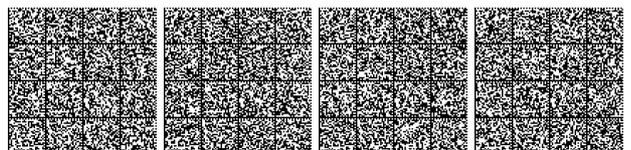
richiesta da parte dell'ente gestore; decorso tale termine, il soggetto gestore procede indipendentemente dall'acquisizione del parere. Per esigenze istruttorie tale termine può essere interrotto per una sola volta e in tal caso il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dal ricevimento degli elementi istruttori integrativi forniti dall'ente gestore.

3. La Commissione è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario. Il Presidente è comunque tenuto a convocare la Commissione per esprimere il parere sugli atti di cui al comma 1, e qualora lo richieda la metà più uno dei componenti.
4. La convocazione della Commissione avviene almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta, con le modalità previste dalla vigente normativa in materia di comunicazione tra le Amministrazioni pubbliche e deve contenere l'ordine del giorno unitamente alla relativa documentazione. In caso di urgenza, la convocazione può essere inviata almeno tre giorni prima della data fissata per la seduta.
5. I verbali della Commissione sono inviati al Responsabile dell'area marina protetta che ne cura la trasmissione all'ente gestore e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
6. Ai componenti della Commissione viene corrisposto un rimborso per le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute, previa presentazione della documentazione giustificativa, nei limiti di cui alla vigente normativa in materia di trattamento economico di missione e di trasferimento dei dirigenti statali di prima fascia.
7. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assolte dal personale dell'ente gestore appositamente incaricato.

TITOLO III
DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE

Art. 7 - Zonazione e attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta

1. Sono fatte salve la zonazione e la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta, di cui agli articoli 4 e 5 del Regolamento di disciplina approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 28 luglio 2009.

2. Nel tratto di mare antistante la costa ovest dell'isola di Licosa è individuata, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del Regolamento di disciplina del 28 luglio 2009, una sottozona speciale (Bs), al fine di tutelare le bioconcrezioni formate dal vermetide *Dendropoma petraeum*, riportata, a titolo indicativo, nell'elaborazione grafica allegata al presente Regolamento, del quale costituisce parte integrante, delimitata dalla congiungente i seguenti punti coordinate in WGS 84):

	Latitudine				Longitudine			
X1	40°	15'.	13	N	14°	54'.	07	E
X2	40°	15'.	13	N	14°	53'.	92	E
X3	40°	15'.	06	N	14°	53'.	90	E
X4	40°	14'.	97	N	14°	53'.	92	E
X5	40°	14'.	97	N	14°	54'.	00	E

Art. 8 - Disciplina delle concessioni demaniali

1. I provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo dell'area marina protetta "Santa Maria di Castellabate", anche in riferimento alle opere e concessioni demaniali preesistenti all'istituzione della stessa, sono disciplinati in funzione della zonazione di cui ai commi precedenti.
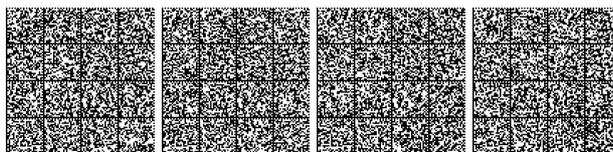
a) nella zona A e nella sottozona Bs non possono essere adottati o rinnovati provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo, fatta eccezione per quelli richiesti dall'ente gestore per motivi di servizio, sicurezza o ricerca scientifica;

b) nella zona B e nella sottozona B i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalla Regione o dagli enti locali competenti d'intesa con l'ente gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive dell'area marina protetta;

c) nella zona C, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati e rinnovati dalla Regione o dagli enti locali competenti previo parere dell'ente gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive dell'area marina protetta.

Art. 9 – Disciplina degli ammassi di foglie di *Posidonia oceanica*

1. Fatte salve le normative vigenti in materia di pulizia delle spiagge e di gestione dei rifiuti, nell'area marina protetta gli ammassi di foglie di *Posidonia oceanica* accumulati sulle spiagge (*banquettes*) sono trattati secondo le seguenti modalità:
   a) nelle zone A e B, nella sottozona B e nella sottozona Bs non è consentita la loro movimentazione e/o rimozione, al fine di favorire la naturale funzione antierosiva e di stabilizzazione della linea di riva operata dagli accumuli di foglie, e di salvaguardare l'integrità degli habitat marini e costieri;
   b) nella zona C, laddove si verifichino oggettive condizioni di incompatibilità fra ammassi di foglie di *Posidonia oceanica* e la frequentazione delle spiagge (fenomeni putrefattivi in corso o mescolamento dei detriti vegetali con rifiuti), l'autorizzazione alla loro movimentazione in zone di accumulo temporaneo oppure la loro rimozione definitiva e il loro trattamento come rifiuti, è rilasciata previa acquisizione del parere positivo dell'ente gestore e con le modalità da esso individuate, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 10 – Disciplina degli scarichi idrici

1. Nell'area marina protetta non è consentita alcuna alterazione, diretta o indiretta, delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ivi compresa l'immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, la discarica di rifiuti solidi o liquidi e l'immissione di scarichi non in regola con le più restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente.

2. Tutti i servizi di ristorazione e ricettività turistica, gli esercizi di carattere turistico e ricreativo con accesso al mare, e gli stabilimenti balneari devono essere dotati di allacciamenti al sistema fognario pubblico ed essere muniti di sistemi di sgrassamento e di disoleazione, ovvero di sistemi di smaltimento dei reflui domestici.

Art. 11 - Disciplina delle attività di soccorso, sorveglianza e servizio

1. Nell'area marina protetta, oltre alle attività di soccorso e sorveglianza, sono consentite le attività di servizio svolte da e per conto dell'ente gestore.

Art.12 - Disciplina delle attività di ricerca scientifica

1. Nell'area marina protetta è consentita la ricerca scientifica, previa autorizzazione dell'ente gestore.

2. Alla richiesta di autorizzazione per lo svolgimento delle attività di cui al comma precedente deve essere allegata una relazione esplicativa inerente i seguenti temi:
   a. tipo di attività e obiettivi della ricerca;
   b. parametri analizzati;
   c. area oggetto di studio e piano di campionamento, con localizzazione delle stazioni di prelievo e di analisi;
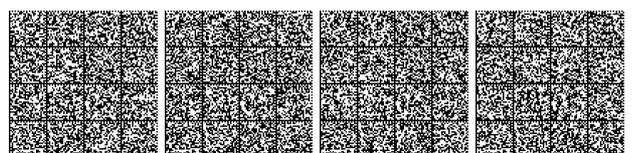
d. mezzi ed attrezzature utilizzati ai fini del prelievo e delle analisi;
e. tempistica della ricerca e personale coinvolto.

3. Il prelievo di organismi e campioni è consentito per soli motivi di studio, previa autorizzazione dell'ente gestore.
4. Le attività tecnico-scientifiche finalizzate al controllo della qualità dell'ambiente marino devono essere eseguiti nel rispetto delle metodiche di cui ai protocolli operativi stabiliti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito delle attività intraprese in attuazione delle normative poste a tutela dell'ambiente marino-costiero.
5. Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 3 sono rilasciate esclusivamente a fronte di una dichiarazione di impegno del richiedente a fornire all'ente gestore una relazione tecnico-scientifica sull'attività svolta e sui risultati della ricerca, nonché copia delle pubblicazioni risultate dagli studi effettuati in cui dovrà essere citata la collaborazione con l'area marina protetta.
6. La richiesta di autorizzazione ad eseguire l'attività di ricerca scientifica deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data prevista di inizio attività.
7. I programmi di ricerca scientifica nell'area marina protetta coordinati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono consentiti, previa comunicazione all'ente gestore e alla Capitaneria di Porto competente almeno 10 giorni prima dell'inizio delle attività, fornendo le medesime indicazioni di cui al comma 2. Al termine dell'attività il richiedente è tenuto a fornire all'ente gestore una relazione tecnico-scientifica sull'attività svolta e sui risultati della ricerca, nonché il consenso all'ente gestore di utilizzare per finalità istituzionali i dati scaturenti dalle ricerche, con il solo vincolo di citazione della fonte.
8. Nell'ambito dei programmi di ricerca scientifica per le finalità di monitoraggio e gestione dell'area marina protetta, specifici incarichi possono essere affidati nei modi di legge a istituti, enti, associazioni o organismi esterni, nonché ad esperti di comprovata specializzazione.
9. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo i richiedenti devono versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo articolo 33.

Art. 13 - Disciplina delle attività di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive

1. Nell'area marina protetta sono consentite attività amatoriali di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva.
2. Le riprese fotografiche, cinematografiche e televisive professionali, a scopo commerciale o con fini di lucro, salvo casi di prevalente interesse pubblico all'informazione, devono essere preventivamente autorizzate dall'ente gestore.
3. Le riprese sono consentite secondo le disposizioni e le limitazioni indicate dall'ente gestore all'atto dell'autorizzazione e comunque senza arrecare disturbo alle specie animali e/o vegetali e all'ambiente naturale dell'area marina protetta in genere.
4. Il personale preposto alla sorveglianza può impedire l'esecuzione e/o la prosecuzione delle attività di cui al presente articolo, ove le giudichi pregiudizievoli ai fini della tutela del patrimonio naturale e culturale nonché della tranquillità dei luoghi dell'area marina protetta.
5. L'ente gestore può acquisire copia del materiale fotografico e audiovisivo professionale prodotto, per motivate ragioni istituzionali e previo consenso dell'autore, anche al fine dell'utilizzo gratuito, fatta salva la citazione della fonte.
6. La pubblicazione e produzione dei materiali fotografici e audiovisivi deve riportare per esteso il nome dell'area marina protetta.
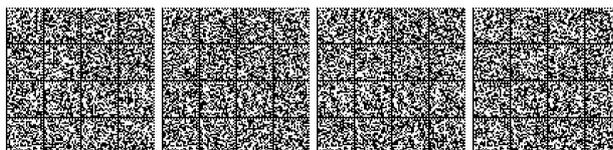
7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo i richiedenti devono versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo articolo 33.

Art. 14- Disciplina dell'attività di balneazione

1. Nella zona A e nella sottozona Bs non è consentita la balneazione.
2. Nelle zone B e C e nella sottozona B la balneazione è consentita liberamente, nel rispetto delle ordinanze della competente autorità marittima.

Art. 15 - Disciplina delle immersioni subacquee

1. Nell'area marina protetta non sono consentite le immersioni subacquee notturne.
2. Nella zona A, nella sottozona B e nella sottozona Bs non sono consentite le immersioni subacquee individuali o di gruppo.
3. Nella zona B le immersioni subacquee con o senza autorespiratore, svolte in modo individuale o in gruppo, sono consentite, ai soggetti residenti nel comune ricadente nell'area marina protetta, previa autorizzazione dell'ente gestore, compatibilmente con le esigenze di contingentare i flussi turistici, esclusivamente secondo le seguenti modalità:
   a. nei siti, segnalati con appositi gavitelli di ormeggio, secondo gli orari determinati dall'ente gestore;
   b. in caso di immersioni individuali o di gruppo, in presenza di un subacqueo in possesso di brevetto almeno di secondo livello;
   c. in un numero di subacquei non superiore a 8;
   d. l'immersione in ciascun sito deve svolgersi entro il raggio di 150 metri calcolato dalla verticale del punto di ormeggio.
4. Nella zona C sono consentite, previa autorizzazione dell'ente gestore, le immersioni subacquee con o senza autorespiratore, svolte in modo individuale o in gruppo.
5. Le immersioni subacquee nelle zone B e C devono svolgersi nel rispetto del seguente codice di condotta:
   a. non è consentito il contatto con il fondo marino, l'asportazione anche parziale e il danneggiamento di qualsiasi materiale e/o organismo di natura geologica, biologica e archeologica;
   b. non è consentito dare cibo e/o arrecare disturbo agli organismi marini, introdurre o abbandonare qualsiasi materiale e, in generale, tenere comportamenti che disturbino gli organismi;
   c. non è consentito l'uso di mezzi ausiliari di propulsione subacquea, ad eccezione di quelli eventualmente utilizzati dalle persone disabili, previa autorizzazione dell'ente gestore.
   d. è fatto obbligo di mantenere l'attrezzatura subacquea quanto più possibile aderente al corpo;
   e. è fatto obbligo di segnalare all'ente gestore o alla locale Autorità marittima la presenza sui fondali dell'area marina protetta di rifiuti o materiali pericolosi e/o attrezzi da pesca abbandonati;
   f. è fatto obbligo di informarsi preventivamente sulle caratteristiche ambientali e sulle regolamentazioni dell'area marina protetta, in particolare dello specifico sito d'immersione;
6. L'ormeggio delle unità navali a supporto delle immersioni subacquee autorizzate dall'ente gestore è consentito, per il tempo strettamente sufficiente ad effettuare l'immersione, comunque non superiore alle 2 ore, ai gavitelli singoli contrassegnati e appositamente predisposti dall'ente gestore, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali.
7. La navigazione nell'area marina protetta delle unità a supporto delle immersioni subacquee è consentita a velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 metri dalla costa e, a velocità non superiore a 10 nodi, entro la fascia di mare compresa tra i 300 metri e i 600
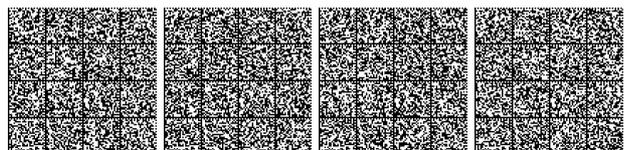
metri di distanza dalla costa, esclusivamente in assetto dislocante.

8. Non è consentito lo scarico a mare di acque provenienti da sentine o da altri impianti dell'unità navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi.

9. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo e al fine di determinare la capacità di carico di ogni sito di immersione, l'ente gestore effettua il monitoraggio delle attività subacquee e adegua, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di Riserva, la disciplina delle immersioni subacquee, prevedendo in particolare:
   a. il numero massimo di immersioni al giorno per ciascun sito e in totale;
   b. i siti di immersione più adeguati e/o a tema;
   c. il numero e posizione dei gavitelli destinati all'ormeggio;
   d. gli eventuali punti attrezzati idonei all'ormeggio;
   e. gli incentivi per la destagionalizzazione delle attività subacquee;
   f. i requisiti preferenziali di eco-compatibilità ai fini del rilascio dell'autorizzazione.

10. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle immersioni subacquee in zona B, sono equiparati ai residenti coloro che attestino di risiedere per almeno 6 pernottamenti consecutivi in una struttura ricettiva nei comuni ricadenti nell'area marina protetta.

11. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle immersioni subacquee nelle zone B e C di cui ai precedenti commi, nonché per l'eventuale utilizzo dei gavitelli predisposti a tale scopo, i richiedenti devono:
   a. indicare le caratteristiche dell'unità navale utilizzata per l'immersione, nonché gli estremi identificativi del brevetto subacqueo in possesso dei singoli soggetti; per le immersioni subacquee in gruppo è possibile presentare domanda di autorizzazione cumulativa;
   b. versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo articolo 33.

12. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle immersioni subacquee nell'area marina protetta godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta, secondo modalità, gradualità e parametri definiti annualmente dall'ente gestore, i residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta, nonché i proprietari di unità navali che attestino il possesso dei seguenti requisiti:
   a. motore conforme alla direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo a 4 tempi benzina verde, motori fuoribordo a 2 tempi ad iniezione diretta);
   b. casse per la raccolta dei liquami di scolo e sistema di raccolta delle acque di sentina, nel caso di imbarcazioni e unità cabinate, documentata con autocertificazione;
   c. utilizzo di sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico, solare termico, minieolico).

13. I soggetti autorizzati alle immersioni subacquee sono tenuti a fornire informazioni all'ente gestore sulle attività svolte, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta.

Art. 16 - Disciplina delle visite guidate subacquee

1. Nella zona A e nella sottozona Bs non sono consentite le visite guidate subacquee.

2. Nella sottozona B sono consentite, con o senza autorespiratore, le visite guidate subacquee svolte dai centri di immersione autorizzati dall'ente gestore secondo le seguenti modalità:
   a. in presenza di guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato;
   b. con partenza dall'unità navale di appoggio;
   c. in un numero di subacquei non superiore a 4 con autorespiratore ed a 6 senza autorespiratore per ogni guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato, per un massimo di 2 guide e rispettivamente di 8 e 12 subacquei per ciascuna immersione;
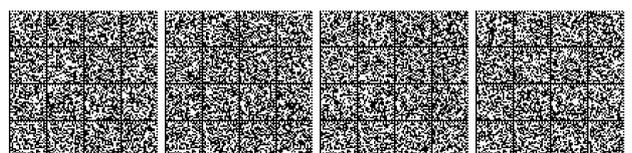
d. in ogni punto di immersione è consentito un massimo giornaliero di 2 immersioni dalle ore 6:00 alle ore 13:00 ed un massimo di 2 immersioni dalle ore 13:00 alle 20:00.
e. non sono consentite le attività di didattica subacquea e le visite guidate subacquee notturne.

3. Nelle zone B e C sono consentite, con o senza autorespiratore, le visite guidate subacquee svolte dai centri di immersione autorizzati dall'ente gestore secondo le seguenti modalità:
   a. con partenza dall'unità navale di appoggio o da terra;
   b. in un numero di subacquei non superiore a 8, per ogni guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato, per un massimo di 2 guide e 16 subacquei per ciascuna immersione.
   c. le visite guidate subacquee notturne e le attività di didattica subacquea.
4. Le visite guidate subacquee devono rispettare il codice di condotta di cui al precedente articolo 15, comma 5.
5. Le visite guidate subacquee per le persone disabili, condotte dai centri di immersione autorizzati dall'ente gestore, possono essere svolte esclusivamente in presenza di guida o istruttore del centro di immersione con relativa abilitazione.
6. La navigazione nell'area marina protetta delle unità adibite alle attività dei centri d'immersione è consentita a velocità non superiore a 5 nodi entro la distanza di 300 metri dalla costa e, a velocità non superiore a 10 nodi, entro la fascia di mare compresa tra i 300 metri e i 600 metri di distanza dalla costa, esclusivamente in assetto dislocante.
7. Non è consentito lo scarico a mare di acque provenienti da sentine o da altri impianti dell'unità navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi.
8. Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle località visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.
9. L'ormeggio delle unità di appoggio dei centri d'immersione autorizzati dall'ente gestore è consentito, per il tempo strettamente sufficiente ad effettuare l'immersione, ai gavitelli singoli contrassegnati e appositamente predisposti dall'ente gestore, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali;
10. Prima della visita guidata subacquea è fatto obbligo ai centri di immersione di informare gli utenti riguardo le regole dell'area marina protetta, l'importanza dell'ecosistema, le caratteristiche ambientali del sito di immersione e le norme di comportamento subacqueo ai fini di non recare disturbo ai fondali e agli organismi marini.
11. Il conduttore dell'unità navale, prima dell'immersione, deve annotare in apposito registro, previamente vidimato dall'ente gestore, gli stremi dell'unità, i nominativi delle guide e dei partecipanti e i relativi brevetti di immersione, la data, l'orario, il sito di immersione; il registro deve essere esibito all'autorità preposta al controllo o al personale dell'ente gestore. I dati contenuti nei registri sono utilizzati dall'ente gestore per le finalità istituzionali.
12. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo e al fine di determinare la capacità di carico di ogni sito di immersione, l'ente gestore effettua il monitoraggio delle attività subacquee e adegua, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, la disciplina delle immersioni subacquee, prevedendo in particolare:
    a. il numero massimo di immersioni al giorno, per ciascun sito e in totale;
    b. i siti di immersione più adeguati e/o a tema;
    c. il numero e posizione dei gavitelli destinati all'ormeggio;
    d. gli eventuali punti attrezzati idonei all'ormeggio;
    e. gli incentivi per la destagionalizzazione delle attività subacquee;
    f. i requisiti preferenziali di eco-compatibilità per il rilascio dell'autorizzazione.
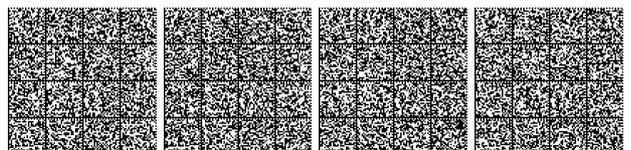
13. Le autorizzazioni per lo svolgimento delle visite guidate subacquee nell'area marina protetta sono rilasciate prioritariamente ai centri di immersione aventi sede legale nel Comune ricadente nell'area marina protetta alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 28 luglio 2009, fino al raggiungimento dell'80% del numero di immersioni totali autorizzabili di cui al precedente comma e, subordinatamente, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.
14. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle visite guidate subacquee, i centri di immersione richiedenti devono:
    a. indicare le caratteristiche delle unità navali utilizzate per l'attività, nonché gli estremi identificativi del brevetto subacqueo in possesso dei singoli subacquei;
    b. comunicare ogni variazione della flotta delle proprie unità di appoggio, al fine di acquisire debita autorizzazione dall'ente gestore;
    c. assicurare un periodo annuale di apertura delle attività del centro di immersione tale da incentivare la destagionalizzazione e la riduzione del carico delle attività subacquee nei periodi di picco delle presenze turistiche;
    d. versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo articolo 33.
15. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle visite guidate subacquee, possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta secondo modalità, gradualità e parametri definiti annualmente dall'ente gestore, i proprietari di unità navali che attestino il possesso dei requisiti di eco-compatibilità di cui all'articolo15, comma 12.
16. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'ente gestore.

Art. 17 - Disciplina dell'attività didattica e di divulgazione naturalistica

1. Nella zona A e nella sottozona Bs le attività didattiche e la divulgazione naturalistica non sono consentite.
2. Nella sottozona B è consentita, previa autorizzazione dell'ente gestore, l'attività didattica di *snorkeling* guidato, lungo itinerari appositamente approntati, svolta da soggetti autorizzati e in possesso di grado minimo "Dive master", titolo equipollente o di istruttore di apnea, debitamente riconosciuti.
3. Nelle zone B e C le attività didattiche e di divulgazione naturalistica sono consentite previa autorizzazione dell'ente gestore, con le modalità di cui all'articolo 16, comma 3, lettera b).
4. I soggetti autorizzati all'esercizio delle attività didattiche e di divulgazione naturalistica possono effettuare attività subacquea ai fini dello svolgimento dell'attività formativa.
5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle attività didattiche e di divulgazione naturalistica nell'area marina protetta i soggetti richiedenti devono:
    a. indicare le caratteristiche delle unità navali utilizzate per l'attività, nonché gli estremi identificativi del brevetto subacqueo eventualmente in possesso dei singoli soggetti;
    b. versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo articolo 33.

Art. 18 - Disciplina della navigazione da diporto

1. Nell'area marina protetta non è consentito l'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi similari, nonché la pratica dello sci nautico o di sport acquatici similari.
2. Nella zona A e nella sottozona Bs non è consentita la navigazione.
3. Nella sottozona B e nelle zone B e C è consentita la navigazione a vela, a remi, a pedali o con propulsori elettrici.
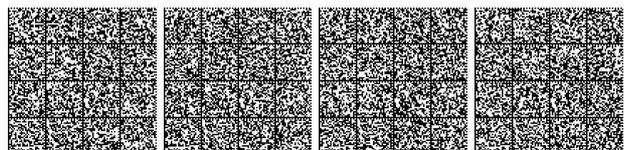
4. Nella zona B e nella sottozona B è consentita la navigazione a motore a velocità non superiore a 5 nodi entro la distanza di 300 metri dalla costa e, a velocità non superiore a 10 nodi, entro la fascia di mare compresa tra i 300 metri e i 600 metri di distanza dalla costa, esclusivamente in assetto dislocante, alle seguenti unità:
   a. natanti e imbarcazioni, in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
      I. motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi benzina verde, o a 2 tempi ad iniezione diretta);
      II. casse per la raccolta dei liquami di scolo, nel caso di imbarcazioni e unità cabinate, documentate con autocertificazione;
   b. navi da diporto in linea con gli Annessi IV e VI della MARPOL 73/78, al solo fine di raggiungere i siti di ormeggio opportunamente attrezzati ed individuati dall'ente gestore.
5. Nella zona C è consentita la navigazione a motore a natanti e imbarcazioni, nonché alle navi da diporto in linea con gli Annessi IV e VI della MARPOL 73/78, a velocità non superiore a 5 nodi entro la distanza di 300 metri dalla costa e, a velocità non superiore a 10 nodi, entro la fascia di mare compresa tra i 300 metri e i 600 metri di distanza dalla costa, esclusivamente in assetto dislocante.
6. E' consentita la navigazione a motore, a velocità non superiore ai dieci nodi, nel solo corridoio di attraversamento della zona B e C, delimitato dai seguenti punti (coordinate in WGS 84):

Punto	Latitudine				Longitudine			
1	40°	16'.	14	N	14°	52'.	83	E
2	40°	13'.	12	N	14°	52'.	83	E
3	40°	16'.	14	N	14°	53'.	16	E
4	40°	13'.	12	N	14°	53'.	16	E

7. L'ente gestore, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto ministeriale 28 luglio 2009, può individuare, con successivo provvedimento, un corridoio di accesso al cantiere navale esistente in zona Punta dell'Inferno, ove consentire la navigazione a motore, a velocità non superiore a dieci nodi, alle unità navali in transito.
8. Non è consentito lo scarico a mare di acque provenienti da sentine o da altri impianti dell'unità navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi.
9. Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori.
10. L'ente gestore può disciplinare, con successivo provvedimento, gli accessi ai punti di approdo e la distribuzione degli spazi attinenti, anche attrezzando idonei corridoi di atterraggio.

Art. 19 - Disciplina dell'attività di ormeggio

1. Nella zona A, nella sottozona B e nella sottozona Bs non è consentito l'ormeggio delle unità da diporto.
2. Nella sottozona B è consentito esclusivamente l'ormeggio delle unità dei centri di immersione autorizzati dall'ente gestore, per il tempo strettamente sufficiente ad effettuare le attività di visite guidate subacquee e di trasporto passeggeri e visite guidate, agli appositi gavitelli contrassegnati per la propria categoria, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali.
3. Nelle zone B e C è consentito, compatibilmente con le esigenze di tutela, l'ormeggio delle unità navali autorizzate dall'ente gestore, impiegate per le attività di immersioni subacquee, pescaturismo, trasporto passeggeri e visite guidate, esclusivamente ai gavitelli singoli predisposti
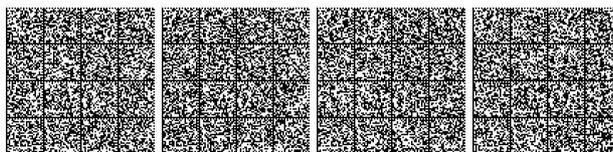
allo scopo.

4. Nelle zone B e C non è consentito l'ormeggio delle unità da diporto ai gavitelli riservati alle immersioni subacquee e alle attività di pescaturismo, trasporto passeggeri e visite guidate.

5. Nella zona B l'ormeggio è consentito, previa autorizzazione dell'ente gestore, nei siti individuati ed opportunamente attrezzati dal medesimo ente gestore, compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, ai natanti e alle imbarcazioni in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
   a. motore conforme alla direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo a 4 tempi benzina verde, motori fuoribordo a 2 tempi ad iniezione diretta);
   b. casse per la raccolta dei liquami di scolo, nel caso di imbarcazioni e unità cabinate, documentata con autocertificazione.

6. Nella zona B, in applicazione dei criteri sottesi al "Protocollo tecnico per la nautica sostenibile" l'ormeggio è consentito, previa autorizzazione dell'ente gestore, nei siti individuati ed opportunamente attrezzati dal medesimo ente gestore, compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, anche alle navi da diporto in linea con gli Annessi IV e VI della MARPOL 73/78.

7. Nella zona C l'ormeggio è consentito ai natanti e alle imbarcazioni, nonché alle navi da diporto in linea con gli Annessi IV e VI della MARPOL 73/78, nei siti individuati ed opportunamente attrezzati dall'ente gestore, compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali.

8. All'interno degli specchi acquei adibiti ai campi ormeggio:
   a. non sono consentite le attività subacquee con o senza autorespiratore;
   b. non sono consentiti l'ancoraggio, la libera navigazione, la permanenza di unità navali non ormeggiate, la pesca ricreativa e la pesca professionale;
   c. la balneazione è consentita esclusivamente in prossimità della propria unità ormeggiata, a motore spento e in assenza assoluta di manovre da parte di altra unità navale e comunque nell'area compresa tra la boa di ormeggio e la linea di costa;
   d. l'ormeggio deve essere effettuato esclusivamente al gavitello preassegnato dall'ente gestore;
   e. in caso di ormeggio non preassegnato, l'ormeggio deve essere effettuato esclusivamente ai gavitelli contrassegnati con la propria categoria di unità da diporto (natante, imbarcazione, nave);
   f. è vietata qualsiasi attività che possa recare turbamento od ostacolo al buon funzionamento del campo di ormeggio.

9. Le manovre di avvicinamento ai gavitelli di ormeggio e di allontanamento dagli stessi devono avvenire a velocità non superiore a 3 nodi, con rotta perpendicolare alla linea di costa.

10. Con provvedimento dell'ente gestore, possono essere individuati nelle zone B e C gli specchi acquei adibiti a campo ormeggio per il diporto, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, realizzati e segnalati in conformità alle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

11. Ai fini dell'ormeggio nell'area marina protetta, i soggetti interessati devono richiedere all'ente gestore il rilascio dell'autorizzazione a fronte del versamento di un corrispettivo, commisurato:
   a. alla lunghezza fuori tutto dell'unità navale;
   b. al possesso dei requisiti dell'unità navale di cui al precedente comma 5;
   c. alla durata della sosta.

12. I corrispettivi dovuti per l'autorizzazione all'ormeggio sono stabiliti secondo le modalità di cui al successivo articolo 33.

13. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'ormeggio godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta secondo modalità, gradualità e
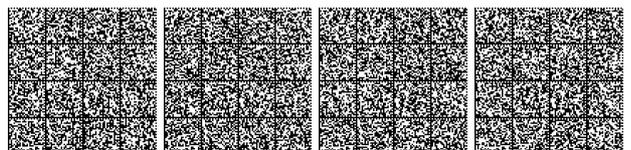
parametri definiti annualmente dall'ente gestore, i residenti nel comune ricadente nell'area marina protetta, nonché i proprietari di unità navali che attestino il possesso dei requisiti di cui all'articolo15, comma 12.

Art. 20 - Disciplina dell'attività di ancoraggio

1. Nella zona A, nella sottozona B e nella sottozona Bs l'ancoraggio non è consentito.
2. Nelle zone B e C l'ancoraggio non è consentito:
   a. nelle aree caratterizzate da fondali che ospitano praterie di *Posidonia oceanica* o fondali a coralligeno, individuate e pubblicizzate dall'ente gestore;
   b. all'interno e nelle immediate vicinanze delle aree adibite a campo ormeggio.
3. Nei restanti tratti di mare delle zone B e C, l'ancoraggio è consentito a natanti e imbarcazioni.
4. Nell'area marina protetta non è consentito l'ancoraggio delle navi da diporto.
5. Ai fini dell'individuazione delle aree in cui consentire l'ancoraggio l'ente gestore effettua una opportuna istruttoria, di concerto con la competente Capitaneria di Porto.
6. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, al fine di determinare la capacità di carico dell'area in relazione all'attività di ancoraggio, l'ente gestore effettua il monitoraggio dell'area marina protetta, applicando criteri di contingentamento delle presenze diportistiche e individuando le aree caratterizzate da biocenosi di pregio quali praterie di *Posidonia oceanica* e coralligeno, ed adegua, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, la disciplina delle attività di ancoraggio.

Art. 21 - Disciplina delle attività di trasporto passeggeri e visite guidate

1. Nella zona A e nella sottozona Bs non è consentita la navigazione ai mezzi di trasporto passeggeri e alle unità navali adibite alle visite guidate.
2. Nelle zone B e C e nella sottozona B la navigazione a motore ai mezzi di trasporto passeggeri e alle unità navali adibite alle visite guidate è consentita, previa autorizzazione dell'ente gestore, a velocità non superiore a 5 nodi entro la distanza di 300 metri dalla costa e, a velocità non superiore a 10 nodi, entro la fascia di mare compresa tra i 300 metri e i 600 metri di distanza dalla costa, esclusivamente in assetto dislocante.
3. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, e al fine di determinare la capacità di carico dell'area, l'ente gestore effettua periodicamente un monitoraggio dell'attività di trasporto passeggeri e visite guidate nell'area marina protetta e adegua, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, la disciplina dell'attività, in particolare stabilendo:
   a. il numero massimo di unità adibite al trasporto passeggeri e alle visite guidate;
   b. i corridoi di atterraggio, i pontili e i gavitelli idonei all'attività, compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali.
4. Le autorizzazioni per lo svolgimento delle attività di trasporto passeggeri e visite guidate nell'area marina protetta sono rilasciate prioritariamente agli armatori e ai proprietari di unità navali residenti nel comune ricadente nell'area marina protetta alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale del 28 luglio 2009, fino al raggiungimento dell'80% del numero massimo di unità autorizzabili di cui al precedente comma e, subordinatamente, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.
5. Non è consentito lo scarico a mare di acque provenienti da sentine o da altri impianti dell'unità navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi.
6. Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle località visitate, con volume sonoro strettamente
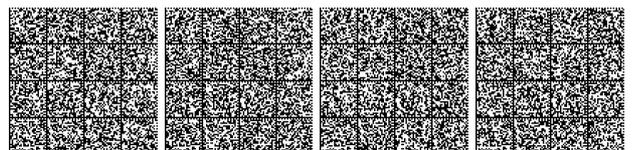
indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.

7. L'ormeggio delle unità navali adibite al trasporto passeggeri e alle visite guidate è consentito ai rispettivi gavitelli, contrassegnati e appositamente predisposti dall'ente gestore, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali.

8. Le unità navali autorizzate alle attività di trasporto passeggeri e visite guidate sono tenute ad esporre i contrassegni identificativi predisposti dall'ente gestore ai fini di agevolare la sorveglianza ed il controllo.

9. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di trasporto passeggeri e visite guidate nell'area marina protetta, i richiedenti devono versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo articolo 33, commisurato:
   a. alla lunghezza fuori tutto dell'unità navale;
   b. al possesso di requisiti dell'unità navale di cui all'articolo 15, comma 12;
   c. alla durata del permesso.

10. Non sono consentiti, durante il periodo di validità dell'autorizzazione, aumenti del numero di passeggeri imbarcabili o variazioni dei requisiti comunicati all'atto della richiesta.

11. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire all'ente gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta, nonché di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'ente gestore.

Art. 22 - Disciplina del trasporto marittimo di linea

1. Nelle zone A e B, nella sottozona B e nella sottozona B non è consentita la navigazione ai mezzi di trasporto marittimo di linea e di servizio.

2. Nella zona C la navigazione dei mezzi di trasporto marittimo di linea e di servizio è consentita, previa autorizzazione dell'ente gestore, a velocità non superiore a 15 nodi, esclusivamente con la rotta più breve in entrata e in uscita dal porto di S. Marco di Castellabate.

3. Nelle zone B e C è consentita la navigazione dei mezzi di trasporto marittimo di linea e di servizio, a velocità non superiore ai dieci nodi, nel corridoio definito e delimitato dall'articolo 5, comma 3, del Regolamento di disciplina delle attività consentite.

4. L'ente gestore definisce con successivo provvedimento, sentite le compagnie di navigazione e gli armatori, le rotte di circumnavigazione e avvicinamento ai punti di approdo, anche individuando idonei corridoi di atterraggio.

5. Durante lo stazionamento all'interno dei porti o degli approdi i mezzi di linea e di servizio devono provvedere allo spegnimento dei motori e procedere comunque a moto lento, nei limiti di sicura manovrabilità consentiti dall'unità navale.

6. È fatto divieto di scarico a mare di acque provenienti da sentine o da altri impianti dell'unità navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi.

7. È fatto divieto di uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle località visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.

8. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire all'ente gestore dati e informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta, e di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'ente gestore.

Art. 23 - Disciplina delle attività di noleggio e locazione di unità da diporto

1. L'esercizio dei servizi di locazione e noleggio di unità da diporto per la navigazione nell'area

marina protetta è consentito, previa autorizzazione dell'ente gestore, nel rispetto delle disposizioni per la navigazione da diporto di cui all'articolo 18.

2. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, e al fine di determinare la capacità di carico dell'area, l'ente gestore effettua un monitoraggio dell'attività di noleggio e locazione nell'area marina protetta e adegua, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, la disciplina dell'attività, in particolare stabilendo il numero massimo di unità adibite al noleggio e locazione.

3. Le autorizzazioni per l'esercizio delle attività di noleggio e locazione di unità da diporto sono rilasciate ai soggetti e alle imprese residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale del 28 luglio 2009, fino al raggiungimento dell'80% del numero massimo di unità autorizzabili di cui al precedente comma e, subordinatamente, con criterio preferenziale alle unità in linea dotate dei requisiti di cui al successivo comma 4, nonché, in ulteriore subordine, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per le attività di noleggio e locazione di unità da diporto nell'area marina protetta, godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta, secondo modalità e parametri definiti annualmente dall'ente gestore, i proprietari delle unità navali impiegate in linea con uno dei seguenti requisiti:
   a. motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici a 4 tempi benzina verde o a 2 tempi ad iniezione diretta, motori entrobordo conformi alla direttiva);
   b. unità dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo e munite di un registro di scarico delle acque di sentina, da conservare tra i documenti di bordo unitamente alle ricevute di conferimento delle miscele di idrocarburi a centri di smaltimento autorizzati.

5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione le attività di noleggio e locazione di unità da diporto nell'area marina protetta, i soggetti richiedenti devono:
   a. indicare le caratteristiche delle unità navali utilizzate per l'attività;
   b. versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo articolo 33.

6. Ogni sostituzione delle unità da diporto autorizzate per il noleggio e la locazione comporta il ritiro dell'autorizzazione e deve essere tempestivamente comunicata all'ente gestore che provvederà ad effettuare apposita istruttoria per verificare i requisiti della nuova unità e rilasciare eventuale nuova autorizzazione.

7. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo per l'esercente di:
   a. fornire all'ente gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta;
   b. fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'ente gestore.
   c. acquisire dagli utenti dei servizi di locazione la formale dichiarazione di presa visione del decreto istitutivo, del Regolamento di disciplina dell'area marina protetta e del presente Regolamento.

Art. 24 - Disciplina dell'attività di pesca professionale

1. Nell'area marina protetta non sono consentite la pesca a strascico, a circuizione, con reti tipo cianciolo e con fonti luminose, salvo quanto previsto al comma 4, lettera j) e al successivo articolo 25, comma 3.

2. Nella zona A, nella sottozona B e nella sottozona Bs non è consentita qualunque attività di pesca professionale.

3. Nella zona B è consentita, previa autorizzazione dell'ente gestore, esclusivamente la piccola pesca

artigianale, riservata ai pescatori residenti nel comune ricadente nell'area marina protetta ed alle imprese di pesca che esercitano l'attività sia individualmente, sia in forma cooperativa, aventi sede legale nel medesimo comune, con i seguenti attrezzi tradizionali locali, utilizzati in alternativa fra loro:

a. reti da posta fisse, di lunghezza massima di 2.000 metri, con maglia di dimensioni non inferiori a 30 millimetri, segnalate come previsto dalla normativa vigente;
b. palangari fissi a non più di 700 ami;
c. lenze, a mano e a canna, con un numero massimo di 3 attrezzi di cattura a persona;
d. lenza trainata da unità navale, con un massimo di una lenza a persona e non più di due lenze per unità navale;
e. lenza per cefalopodi (polpara, totanara o seppiolara) da unità navali con non più di 2 attrezzi di cattura per persona e non più di 6 per unità, senza l'ausilio di fonti luminose.

4. Nella zona C è consentita, previa autorizzazione dell'ente gestore, esclusivamente la piccola pesca artigianale, riservata ai pescatori residenti nel comune ricadente nell'area marina protetta ed alle imprese di pesca che esercitano l'attività sia individualmente, sia in forma cooperativa, aventi sede legale nel medesimo comune, con i seguenti attrezzi tradizionali locali, utilizzati in alternativa fra loro:
   a. reti da posta fisse, di lunghezza massima di 2000 metri, con maglia di dimensioni non inferiori a 30 millimetri, segnalate come previsto dalla normativa vigente;
   b. per la sola pesca alla triglia di scoglio, esclusi i periodi di riproduzione indicati dall'ente gestore con successivo provvedimento, rete da posta, di lunghezza massima di 1000 metri, con maglia di dimensioni non inferiori a 25 millimetri, segnalata come previsto dalla normativa vigente;
   c. ferrettara, di lunghezza massima di 1.000 metri, calata ad una distanza dalla costa non inferiore a 700 metri, con apertura di maglia non inferiore a 100 millimetri, non finalizzata al prelievo di pesci spada e tonni;
   d. palangari, fissi e derivanti, a non più di 700 ami;
   e. nasse in numero non superiore a 50, segnalate come previsto dalla normativa vigente;
   f. lenze, lenza a mano e a canna, in numero massimo di 3 attrezzi di cattura a persona;
   g. lenza trainata da unità navale, con un massimo di una lenza per persona, e non più di 2 per unità navale;
   h. lenza per cefalopodi (polpara, totanara o seppiolara), da unità navale, con non più di 2 attrezzi di cattura per persona e non più di 6 per unità navale, con esclusione dell'ausilio di fonti luminose;

5. L'ente gestore può rilasciare, per tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento una speciale autorizzazione annuale ad un pescatore tradizionalmente operante nell'area per l'utilizzo, per la pesca diurna di pelagici, di una piccola rete a circuizione, senza l'uso di fonti luminose, di lunghezza massima di 500 metri, con maglia di dimensioni non inferiori a 25 millimetri, calata ad una distanza dalla costa non inferiore a 1000 metri, comunque oltre la batimetrica dei 50 metri, ed esternamente al perimetro del SIC IT8050036.

6. Il numero massimo delle imprese di pesca autorizzate ad esercitare la piccola pesca artigianale nell'area marina protetta, ivi comprese le cooperative, costituite ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, sono quelle le cui unità navali risultano iscritte nel registro delle navi minori e galleggianti dell'Ufficio Locale marittimo di Castellamare alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale del 28 luglio 2009.

7. Al fine di agevolare il ricambio tra gli operatori addetti alla pesca professionale, nel rispetto dei limiti dello sforzo di pesca stabiliti al precedente comma, l'ente gestore può autorizzare all'esercizio della piccola pesca professionale altri soggetti residenti nel comune ricadente nell'area marina protetta.
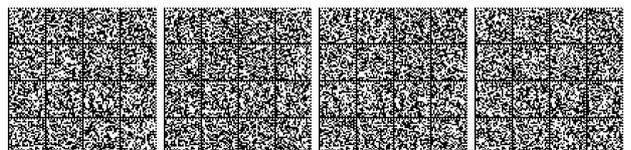
8. Nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre le reti devono essere calate non prima di 3 ore dal tramonto e salpate non oltre 3 ore dopo l'alba del giorno successivo.
9. A fronte di particolari esigenze di tutela ambientale, sulla base degli esiti del monitoraggio dell'area marina protetta, l'ente gestore si riserva il diritto, con successivo provvedimento, sentita la Commissione di riserva, di disciplinare ulteriormente le modalità di prelievo delle risorse ittiche, indicando in particolare:
   a. caratteristiche e quantità degli attrezzi da pesca utilizzabili per ogni unità da pesca;
   b. calendario delle attività di pesca comprendente giornate ed orari per particolari attività;
   c. misure minime di cattura delle specie alieutiche commerciali e non;
   d. misure di tutela in riferimento alle seguenti specie:
      i. Cernia (*Epinephelus spp.*);
      ii. Cernia di fondale (*Polyprion americanus*);
      iii. Corvina (*Sciaena umbra*);
      iv. Ombrina (*Umbrina cirrosa*);
      v. Aragosta rossa (*Palinurus elephas*);
      vi. Astice (*Homarus gammarus*);
      vii. Cicala (*Scyllarus arctus*);
      viii. Magnosa (*Scyllarides latus*),
      ix. Cheppia (*Alosa fallax*).
10. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla piccola pesca artigianale nell'area marina protetta i richiedenti devono inoltrare richiesta presso l'ente gestore entro il 31 marzo di ogni anno, indicando gli strumenti di pesca che si intendono adoperare.
11. Ogni variazione della struttura imprenditoriale del richiedente va comunicata all'ente gestore entro il termine di giorni quindici pena la decadenza dell'autorizzazione.

Art. 25 - Disciplina dell'attività di pescaturismo

1. Nella zona A, nella sottozona B e nella sottozona Bs non è consentita l'attività di pescaturismo.
2. Nelle zone B e C sono consentite, previa autorizzazione dell'ente gestore, le attività di pescaturismo, con gli attrezzi e le modalità stabilite per la pesca professionale al precedente articolo, riservate ai soggetti legittimati alla piccola pesca artigianale di cui al precedente articolo, purché in possesso di idonea autorizzazione all'esercizio dell'attività di pescaturismo.
3. In zona C, per l'attività di pescaturismo è consentito l'utilizzo della tradizionale lampara a gas, esclusivamente su natanti a remi, previa autorizzazione dell'ente gestore, per un numero limitato di natanti stabilito annualmente dall'ente gestore medesimo con successivo provvedimento.
4. Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori.
5. Il rilascio dell'autorizzazione alle attività di pescaturismo comporta l'obbligo di fornire all'ente gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta, nonché di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'ente gestore.
6. La richiesta di autorizzazione ad eseguire l'attività di pescaturismo deve indicare gli strumenti di pesca che si intendono adoperare.

Art. 26 - Disciplina dell'attività di pesca sportiva e ricreativa

1. Nell'area marina protetta la pesca subacquea in apnea non è consentita.
2. Nella zona A, nella sottozona B e nella sottozona Bs, nonché nei corridoi di accesso e di transito, non è consentita l'attività di pesca sportiva.
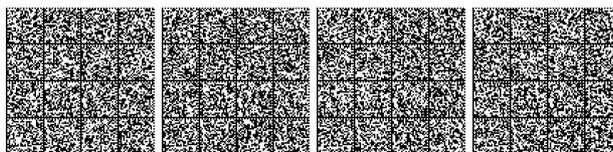
3. Nella zona B l'attività di pesca sportiva è consentita previa autorizzazione dell'ente gestore, ai residenti nel comune ricadente nell'area marina protetta.
4. Nella zona C l'attività di pesca sportiva è consentita, ai residenti nel comune ricadente nell'area marina protetta e, previa autorizzazione dell'ente gestore, ai soggetti non residenti nel comune medesimo.
5. Nelle zone B e C l'attività di pesca sportiva è consentita con le seguenti modalità:
   a. da terra, con massimo di 2 lenze fisse a persona, quali canne con o senza mulinello, o bolentino, a non più di 2 ami di dimensioni non inferiori a 10 mm;
   b. da unità navale, con massimo di 2 lenze fisse a persona, quali canne, correntine o bolentino, a non più di 2 ami di dimensioni non inferiori a 18 mm;
   c. con lenze per cefalopodi, da unità navale, con non più di 1 attrezzo di cattura per persona e non più di 3 per unità navale, senza ausilio di fonti luminose;
   d. con lenza da traina di superficie, da unità navale, con massimo di 2 canne o lenze a persona, a non più di 2 ami per canna o lenza, e non più di 3 per unità navale;
   e. non è consentita la pesca con *vertical jigging* o tecniche di pesca similari;
   f. non è consentito l'utilizzo di esche vive, ad eccezione del bigattino, e di esche alloctone e non mediterranee e le procedure di pasturazione.
6. Nella zona C è consentita ai soli residenti, previa autorizzazione dell'ente gestore e per un numero massimo di 50 autorizzazioni annuali e nominali, la pesca con lenza da traina di fondo, da unità navale, esclusivamente con un massimo di 1 canna o lenza per persona, a non più di 2 ami per canna o lenza, e non più di 2 canne o lenze per unità navale. L'ente gestore con provvedimenti annuali, previo parere del Ministero dell'ambiente, stabilisce la graduale riduzione del numero delle autorizzazioni.
7. Nell'area marina protetta l'attività di pesca sportiva è consentita, da terra e da unità navale, con un prelievo giornaliero massimo di 3 kg per persona e di 5 kg per unità navale.
8. Il transito di unità navali nell'area marina protetta con attrezzi da pesca sportiva e quantitativi di pescato diversi o superiori rispetto ai limiti stabiliti dal presente regolamento, deve essere preventivamente autorizzato dall'ente gestore.
9. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alle attività di pesca sportiva nell'area marina protetta, i soggetti richiedenti devono:
   a. indicare gli strumenti di pesca che si intendono adoperare;
   b. indicare le caratteristiche dell'unità navale eventualmente utilizzata per l'attività;
   c. versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità di cui al successivo articolo 33.
10. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, al fine di determinare la capacità di carico dell'area marina protetta, l'ente gestore effettua annualmente il monitoraggio delle attività di prelievo e adegua, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, la disciplina della pesca sportiva, indicando in particolare:
    a. caratteristiche e quantità degli attrezzi da pesca utilizzabili per ogni unità da pesca;
    b. calendario delle attività di pesca comprendente giornate ed orari per particolari attività;
    c. misure minime di cattura delle specie alieutiche commerciali e non;
    d. misure di tutela in riferimento alle seguenti specie:
       i. Cernia (*Epinephelus spp.*);
       ii. Cernia di fondale (*Polyprion americanus*);
       iii. Corvina (*Sciaena umbra*);
       iv. Ombrina (*Umbrina cirrosa*);
       v. Aragosta rossa (*Palinurus elephas*);

vi. Astice (*Homarus gammarus*);
vii. Cicala (*Scyllarus arctus*);
viii. Magnosa (*Scyllarides latus*);
ix. Cheppia (*Alosa fallax*)

nonché a tutte le specie protette riportate in Direttiva habitat 92/43/CEE (Allegati II, IV,V).

11. L'ente gestore rilascia le autorizzazioni per le attività di pesca sportiva anche in base a criteri di contingentamento che possono privilegiare i residenti nel comune ricadente nell'area marina protetta.

12. L'ente gestore prevede entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'introduzione della previsione dell'autorizzazione per le attività di pesca sportiva dei residenti in zona C.

Art. 27 - Disciplina delle manifestazioni culturali

1. Nell'area marina protetta è consentito l'impiego di fuochi d'artificio in occasione di feste tradizionali, previa autorizzazione dell'ente gestore.

2. Nell'area marina protetta sono consentite le manifestazioni culturali, previa autorizzazione dell'ente gestore, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento, al decreto istitutivo e al Regolamento di disciplina delle attività consentite.

TITOLO IV
DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE

Art. 28 - Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente Titolo disciplina i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività consentite nell'area marina protetta «Santa Maria di Castellabate».

2. Le autorizzazioni e i permessi sono rilasciati dall'ente gestore e dal Comune di Castellabate così come disciplinato dalla convenzione sottoscritta in data 1° aprile 2009.

3. Ogni provvedimento concessorio o autorizzatorio deve essere adottato con richiamo espresso al potere di sospensione o di revoca previsto dal presente Regolamento.

4. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a conservare presso di sé il titolo autorizzatorio rilasciatogli, al fine di poterlo esibire, su mera richiesta, ai soggetti legalmente investiti del potere di vigilanza e/o controllo sulle attività svolte all'interno dell'area marina protetta.

Art. 29 - Domanda di autorizzazione

1. La domanda di autorizzazione è presentata all'ente gestore dell'area marina protetta negli appositi moduli da ritirarsi presso gli uffici amministrativi dell'ente gestore, disponibili anche sul sito internet dell'area marina protetta.

2. La modulistica è predisposta a cura dell'ente gestore conformemente alle indicazioni sotto indicate. Tali indicazioni (dichiarazioni e documenti da allegare) sono riportate nei moduli a seconda dell'oggetto dell'autorizzazione.

3. Il rilascio dell'autorizzazione, ove previsto nei precedenti articoli, implica l'obbligo di esporre i relativi segni distintivi rilasciati dall'ente gestore. La domanda di autorizzazione deve precisare:
   a. le generalità del richiedente;
   b. l'oggetto;
   c. la natura e la durata dell'attività, specificando la presunta data di inizio per la quale l'autorizzazione è richiesta;
   d. il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento per l'attività oggetto della domanda
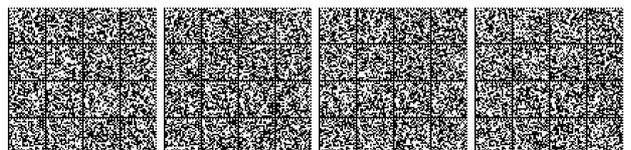
di autorizzazione.

4. L'ente gestore si riserva, a fronte di gravi esigenze correlate alla tutela ambientale, di sospendere temporaneamente e/o disciplinare in senso restrittivo le autorizzazioni per le attività consentite nell'area marina protetta «Santa Maria di Castellabate».

5. È facoltà dell'ente gestore, per accertate esigenze di carattere eccezionale afferenti l'attività istituzionale, volte a far fronte a situazioni di emergenza, di rilasciare, anche in deroga alle disposizioni del presente Regolamento, particolari autorizzazioni finalizzate allo scopo.

Art. 30 - Documentazione da allegare

1. Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata la documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento per l'attività oggetto della domanda di autorizzazione.

2. Sono ammesse le dichiarazioni sostitutive di certificazioni previste dagli articoli 46 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art 31 - Procedura d'esame delle istanze di autorizzazione

1. Le istanze di autorizzazione di cui al precedente articolo 29 sono esaminate dagli organi tecnici dell'ente gestore, alla luce delle informazioni fornite nell'istanza medesima e dei criteri di cui al successivo articolo 32.

2. L'istanza di autorizzazione è accolta o rigettata entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di ricezione dell'istanza stessa, salvo diversa indicazione di cui al Titolo III.

3. Per tutte le richieste di autorizzazione avanzate da visitatori e non residenti relative ad attività chiaramente riconducibili a soggiorni turistici nell'area marina protetta, l'ente gestore provvede ad evadere le richieste coerentemente alle esigenze di utilizzazione dell'autorizzazione.

Art. 32 - Criteri di valutazione delle istanze di autorizzazione

1. L'ente gestore provvede a svolgere una adeguata indagine conoscitiva al fine di verificare le dichiarazioni effettuate all'atto della richiesta.

2. Il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività consentite nelle zone B e C di cui ai precedenti articoli è effettuata dall'ente gestore in base a regimi di premialità ambientale, turnazione, contingentamento e destagionalizzazione, definiti sulla base del monitoraggio dell'area marina protetta e delle conseguenti esigenze di tutela ambientale.

3. Nel rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività di cui ai precedenti articoli, l'ente gestore può privilegiare le richieste avanzate dai residenti nel comune ricadente nell'area marina protetta. A tal fine possono essere assimilati ai residenti:
   a. le persone fisiche iscritte all'anagrafe del comune ricadente nell'area marina protetta;
   b. i parenti in primo e secondo grado delle persone fisiche iscritte all'anagrafe del comune ricadente nell'area marina protetta;
   c. i nativi nel comune ricadente nell'area marina protetta;
   d. le persone fisiche proprietarie, da almeno due anni alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale del 28 luglio 2009, di immobili ubicati nel comune ricadente nell'area marina protetta;
   e. le persone giuridiche aventi, da almeno un anno alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale del 28 luglio 2009, sede legale nel comune ricadente nell'area marina protetta, il cui capitale di maggioranza sia detenuto dai residenti nel medesimo comune.

4. Nel rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività d'impresa, l'ente gestore può privilegiare le richieste avanzate dai soggetti disponibili a formalizzare mediante apposite convenzioni il contenimento delle tariffe per i servizi erogati agli utenti.
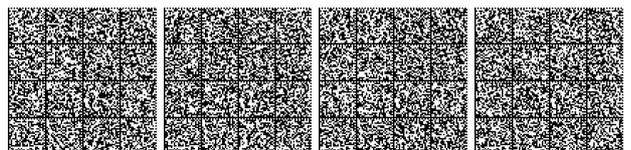
5. L'ente gestore è tenuto a pubblicizzare anche per via informatica i provvedimenti concernenti l'interdizione delle attività, nonché le procedure per il rilascio delle autorizzazioni delle attività consentite.

6. L'istanza di autorizzazione è rigettata previa espressa e circostanziata motivazione:
   a. qualora l'attività di cui trattasi sia incompatibile con le finalità dell'area marina protetta;
   b. in caso di accertata violazione delle disposizioni previste dalla normativa vigente di settore, dal decreto istitutivo, dal Regolamento di disciplina delle attività consentite e dal presente Regolamento;
   c. qualora emerga la necessità di contingentare i flussi turistici ed il carico antropico in ragione delle primarie finalità di tutela ambientale dell'area marina protetta.

7. L'eventuale rigetto dell'istanza di autorizzazione, così come l'interdizione totale dell'attività, deve essere motivata esplicitando le ragioni di tutela ambientale sottese al provvedimento.

8. Il provvedimento di autorizzazione è materialmente rilasciato previa verifica del regolare pagamento dei corrispettivi e dei diritti di segreteria di cui al successivo articolo 33.

Art. 33 - Corrispettivi per le autorizzazioni e diritti di segreteria

1. I soggetti proponenti domanda di autorizzazione sono tenuti al versamento dei corrispettivi per il rilascio delle relative autorizzazioni ed i diritti di segreteria.

2. L'entità dei corrispettivi per le autorizzazioni e i diritti di segreteria sono stabiliti dall'ente gestore con autonomo provvedimento, previamente autorizzato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica è disposto su base settimanale, mensile e annuale.

4. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive è disposto su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale.

5. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle immersioni subacquee nelle zone B e C e l'eventuale utilizzo dei gavitelli singoli predisposti a tale scopo, è disposto su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale.

6. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione ai centri di immersione per lo svolgimento di visite guidate subacquee nell'area marina protetta è disposto su base mensile e annuale.

7. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività didattica e di divulgazione naturalistica nell'area marina protetta è disposto su base settimanale, mensile e annuale.

8. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'ormeggio nell'area marina protetta è disposto su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale. Per la gestione dei servizi di ormeggio e la riscossione sul posto dei corrispettivi per l'autorizzazione alla sosta, l'ente gestore potrà avvalersi di soggetti terzi incaricati a tale scopo.

9. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per le attività di trasporto passeggeri e visite guidate nell'area marina protetta è disposto su base mensile e annuale, in funzione del periodo di armamento e della portata passeggeri dell'unità navale.

10. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio e locazione di unità da diporto nell'area marina protetta è disposto su base mensile e annuale, in funzione del periodo di armamento e della portata passeggeri dell'unità.

11. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di pesca sportiva e ricreativa nell'area marina protetta è disposto su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale, in funzione della tipologia di pesca.

12. I corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni di cui ai precedenti commi sono ridotti per i proprietari di unità navali che attestino il possesso di requisiti di eco-compatibilità, nonché dei requisiti richiamati al precedente articolo 15, comma 12.

13. I pagamenti dei corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo possono essere effettuati con una delle seguenti modalità:
    a. con bonifico bancario o mediante versamento sul conto corrente postale intestato all'ente gestore dell'area marina protetta «Santa Maria di Castellabate», indicando in causale l'autorizzazione richiesta;
    b. presso la sede o altri uffici a ciò designati dall'ente gestore.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34 - Monitoraggio e aggiornamento

1. L'ente gestore effettua un monitoraggio continuo delle condizioni ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta e delle attività in essa consentite, secondo le direttive emanate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e su tale base redige, annualmente, una relazione sullo stato dell'area marina protetta. Tale relazione è trasmessa al Ministero dell'ambiente e alla Commissione di riserva.

2. Ai fini del monitoraggio dell'ambiente marino, l'ente gestore può avvalersi dei dati e delle informazioni rese disponibili attraverso il sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e derivanti dalle attività intraprese in attuazione delle normative poste a tutela dell'ambiente marino.

3. L'ente gestore, sulla base dei dati acquisiti con il monitoraggio previsto al comma 1, verifica, almeno ogni tre anni, l'adeguatezza delle disposizioni del decreto istitutivo concernenti la delimitazione, le finalità istitutive, la zonazione e i regimi di tutela per le diverse zone, nonché le discipline di dettaglio del presente regolamento, alle esigenze ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta e, ove ritenuto opportuno, propone al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'aggiornamento del decreto istitutivo e/o del presente regolamento.

Art. 35 – Sorveglianza

1. La sorveglianza nell'area marina protetta è effettuata dal Corpo delle Capitanerie di Porto e dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione dell'area, e dagli altri corpi di polizia dello Stato presenti sul territorio. Il Personale dell'ente gestore che svolge attività di servizio, controllo e informazione a terra e a mare si coordina con i predetti organi di sorveglianza.

Art. 36 - Pubblicità

1. Il presente regolamento di organizzazione, una volta entrato in vigore sarà affisso insieme al decreto istitutivo, nei locali delle sedi dell'area marina protetta, nonché nella sede legale dell'ente gestore.

2. L'ente gestore provvederà all'inserimento dei testi ufficiali del presente regolamento di organizzazione e del decreto istitutivo nel sito web dell'area marina protetta.

3. L'ente gestore provvederà alla diffusione di opuscoli informativi e di linee guida del presente regolamento di organizzazione e del decreto istitutivo dell'area marina protetta presso le sedi di enti e associazioni di promozione turistica con sede all'interno dell'area marina protetta, nonché presso soggetti a qualunque titolo interessati alla gestione e/o organizzazione del flusso turistico.

4. Il responsabile di ogni esercizio a carattere commerciale munito di concessione demaniale marittima dovrà assicurare e mantenere l'esposizione del presente regolamento di organizzazione
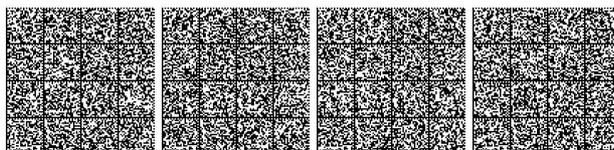
e del decreto istitutivo dell'area marina protetta in un luogo ben visibile agli utenti.

Art. 37 - Sanzioni

1. Per la violazione delle disposizioni contenute nel decreto istitutivo dell'area marina protetta e nel presente Regolamento, salvo che il fatto sia disciplinato diversamente o costituisca reato, si applica l'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche.
2. Nel caso in cui l'accertata violazione delle disposizioni di cui al comma 1 comporti una modificazione dello stato dell'ambiente e dei luoghi, l'ente gestore dispone l'immediata sospensione dell'attività lesiva ed ordina, in ogni caso, la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore, con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. In caso di inottemperanza al suddetto ordine, l'ente gestore provvede all'esecuzione in danno degli obbligati, secondo la procedura prevista dall'articolo 29 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche.
3. In caso di accertamento della violazione delle disposizioni previste dal decreto istitutivo dell'area marina protetta e dal presente regolamento, compreso l'eventuale utilizzo improprio della documentazione autorizzativa, possono essere sospese o revocate le autorizzazioni rilasciate dall'ente gestore, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle norme vigenti.
4. Il verbale attestante la violazione delle disposizioni di cui al comma 1, redatto dalle autorità preposte alla sorveglianza dell'area marina protetta, è trasmesso nei termini di legge all'ente gestore, che provvede ad irrogare la relativa sanzione.
5. Il soggetto gestore provvede, di concerto con l'autorità marittima competente, a predisporre uno schema di verbale per le violazioni delle disposizioni di cui al comma 1, recante gli importi delle relative sanzioni di cui al precedente comma, e ne fornisce copia alle autorità preposte alla sorveglianza dell'area marina protetta e agli altri corpi di polizia dello Stato presenti sul territorio.
6. L'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui al comma 1 è determinata dal soggetto gestore con autonomo provvedimento, previamente autorizzato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro i limiti di cui all'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche.
7. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo saranno imputati al bilancio dell'ente gestore e destinati al finanziamento delle attività di gestione, coerentemente con le finalità istituzionali dell'area marina protetta.

Art. 38 Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non esplicitato nel presente Regolamento si fa riferimento alle norme contenute nella legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ss. mm., nonché alle disposizioni contenute nel decreto istitutivo del 21 ottobre 2009 e al Regolamento recante la disciplina delle attività consentite approvato con decreto n. 218 del 28 luglio 2009.

area marina protetta
Santa Maria di Castellabate
Sottozona Bs
200 0 200 400 metri

15A03128
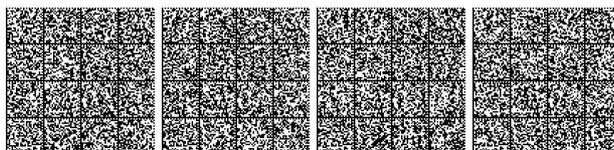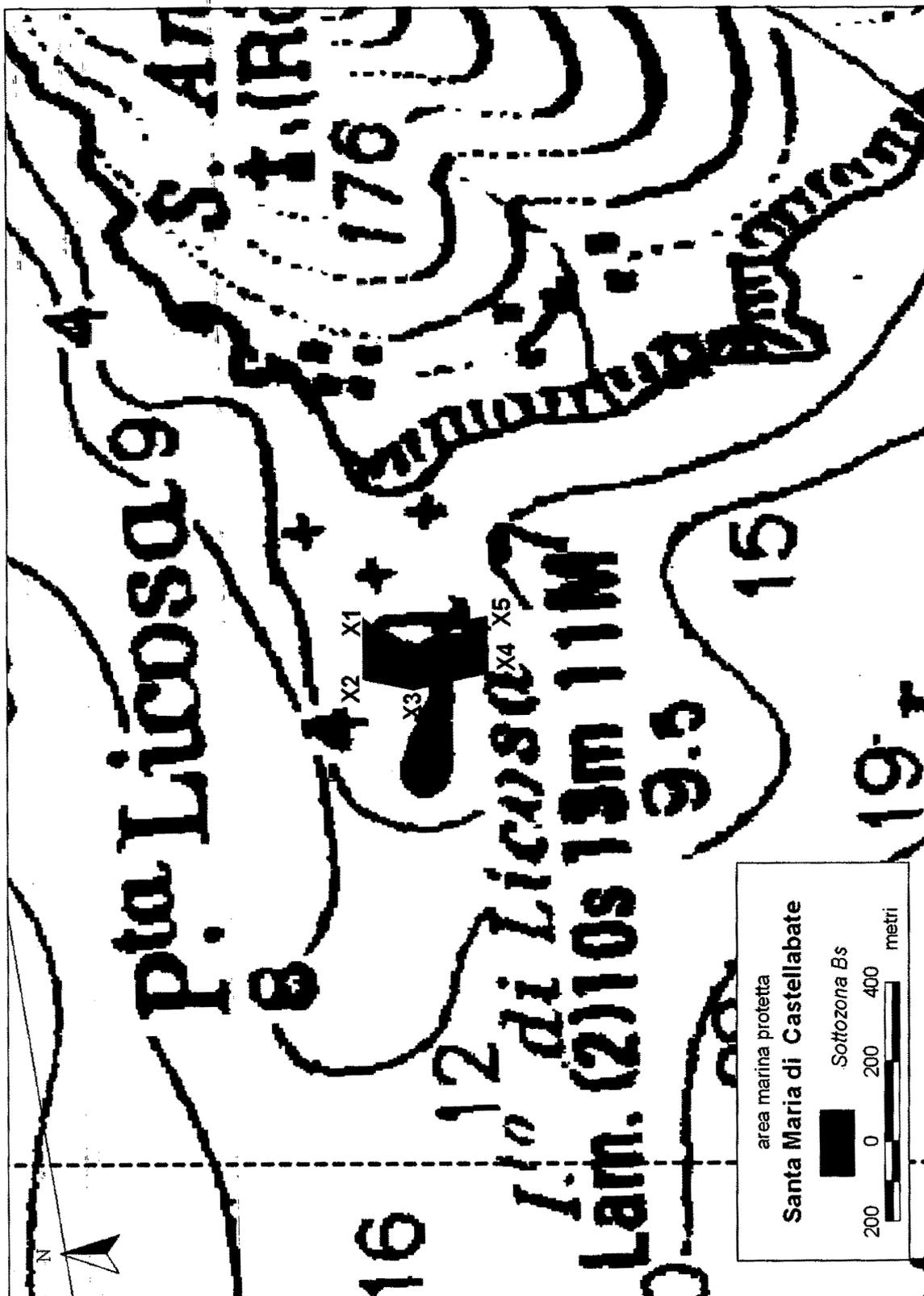
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 2 aprile 2015.

Individuazione delle specifiche tecniche del sistema di conservazione informatica delle negoziazioni effettuate dagli esercenti l'attività di cambiavalute.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante «Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi» ed in particolare l'art. 17-*bis*, ai sensi del quale i soggetti iscritti nel registro degli esercenti l'attività dei cambiavalute sono tenuti a trasmettere all'Organismo per via telematica le negoziazioni effettuate;

Visto, in particolare, l'art. 17-*bis*, comma 4, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, ai sensi del quale con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le specifiche tecniche del sistema di conservazione informatica delle negoziazioni di cui al comma 3 e la periodicità di invio delle stesse;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»;

Sentito l'Organismo ex art. 128-*undecies* del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso nella seduta del 25 settembre 2014;

Considerato necessario acquisire informazioni, anche per finalità di monitoraggio ed analisi dei flussi finanziari, in ordine alla dimensione e all'operatività del mercato dei mezzi di pagamento in valuta;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

a) «testo unico bancario»: il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modifiche;

b) «Organismo»: l'Organismo competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi previsto dall'art. 128-*undecies* del testo unico bancario;

c) «cambiavalute»: coloro che esercitano professionalmente nei confronti del pubblico, anche su base stagionale, la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta;

d) «registro dei cambiavalute»: il registro tenuto dall'Organismo ove sono iscritti i cambiavalute;

e) «cliente»: il soggetto che compie operazioni con i cambiavalute;

f) «dati identificativi»: il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, paese di residenza, gli estremi del documento di identificazione e, per i clienti che ne siano provvisti, il codice fiscale;

g) «documento di identificazione»: i documenti d'identità e di riconoscimento di cui agli articoli 1 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.;

h) «operazione»: negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta.

Art. 2.

Attività di cambiavalute

1. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di cambiavalute, anche su base stagionale, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, è riservato ai soggetti iscritti nell'apposito registro tenuto dall'Organismo, ai sensi dell'art. 17-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 e successive modificazioni.

2. Gli esercenti l'attività di cambiavalute provvedono a chiedere l'iscrizione nell'apposito registro entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

3. Ai cambiavalute si applicano gli articoli 11 e 115 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e relative disposizioni di attuazione.

Art. 3.

Informazioni da trasmettere all'Organismo

1. I cambiavalute trasmettono per via telematica all'Organismo le operazioni effettuate. In particolare:

a) i dati identificativi del cliente individuati nell'art. 1, comma 1, lettera *f)*;

b) i dati relativi all'operazione, come individuati nell'art. 6 del presente decreto.

Art. 4.

Modalità e periodicità di trasmissione delle informazioni

1. I cambiavalute adempiono all'obbligo di trasmissione di cui all'art. 3 avvalendosi di un apposito servizio telematico, presente nella area privata dedicata del portale dell'Organismo, secondo le modalità stabilite dal medesimo Organismo, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.

2. I cambiavalute trasmettono i dati relativi alle operazioni effettuate con cadenza mensile, entro il giorno 15 del mese successivo rispetto a quello cui le operazioni ineriscono.

3. Ai fini della prima applicazione di quanto previsto al comma 2, l'invio dei dati relativi al mese, o alla frazione dello stesso, in cui i cambiavalute hanno ottenuto l'iscrizione nell'apposito registro tenuto dall'Organismo, sarà effettuato entro il giorno 15 del mese successivo.

4. L'Organismo conserva i dati trasmessi per un periodo di dieci anni, assicurando la predisposizione di idonei sistemi di salvataggio dei dati e di Disaster Recovery.

5. Agli adempimenti di cui al presente decreto si applicano le disposizioni previste dall'art. 11, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante Codice in materia di protezione dei dati personali.

Art. 5.

Criteri per la determinazioni dei contributi a fronte dei costi per la tenuta del Registro e del Sistema informatico

1. L'Organismo, ai sensi dell'art. 20, comma 1-*ter* del decreto legislativo 13 agosto n. 141 e successive modificazioni, determina i contributi e le altre somme dovute dagli operatori di cui all'art. 2 del presente decreto, sulla base dei seguenti criteri:

a) un contributo una tantum a fronte degli oneri per la messa in opera, sviluppo e manutenzione del sistema;

b) un contributo annuale, distinto in due differenti importi da applicare in considerazione delle dimensioni operative dei cambiavalute, come quantificato dall'Organismo.

Art. 6.

Contenuto e caratteristiche del dettaglio delle negoziazioni

1. Il dettaglio, in formato digitale, delle operazioni che i cambiavalute trasmettono ai sensi dell'art. 4, si compone di una sequenza di record, ciascuno relativo alle informazioni inerenti la singola transazione.

2. Nella seguente tabella sono riportati i dati soggetti all'obbligo di trasmissione:
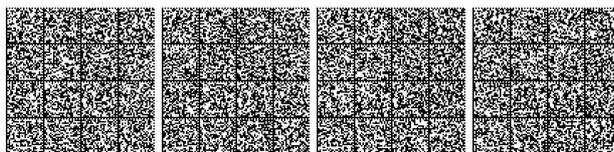
Dati			
Dati Identificativi del Cliente	Dati anagrafici del Soggetto che ha effettuato la transazione	**Campo**	**Formato**
		Cognome	carattere
		Nome	carattere
		Sesso	carattere
		Codice Fiscale/P.IVA (eventuale)	carattere
		Data di nascita	carattere
		Luogo di nascita	carattere
		Sigla Provincia di nascita	carattere
		Paese residenza	carattere
		Sigla Paese di residenza	carattere
	Estremi del documento di riconoscimento del Soggetto che ha effettuato la transazione	Tipo di documento	carattere
		Numero Documento	carattere
		Data di scadenza del Documento	data
		Autorità rilascio	carattere
		Luogo di rilascio Documento	carattere
Dati relativi all'operazione	Dati della transazione	Data operazione	data
		Luogo operazione	carattere
		Tipo operazione	carattere
		Divisa estera	carattere
		Tasso di cambio	numerico
		Importo IN	numerico
		Importo OUT	numerico
		Identificativo transazione	carattere

Art. 7.

Disposizioni finali

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano decorsi 90 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2015

Il Ministro: PADOAN

15A03131

DECRETO 20 aprile 2015.

Riscossione e ripartizione dell'IVA versata dai soggetti passivi aderenti ai regimi speciali Mini One Stop Shop-MOSS.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FINANZE

Vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;

Vista la direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi ed, in particolare, l'art. 5, che prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2015, nuovi criteri di territorialità per l'IVA relativa alle prestazioni dei servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici, nonché l'istituzione di due regimi speciali (c.dd. regime non UE e regime UE - Mini One Stop Shop MOSS) cui possono aderire, rispettivamente, i soggetti passivi stabiliti fuori dell'Unione europea e quelli stabiliti in uno Stato membro che rendono dette prestazioni;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto;

Visto il regolamento (UE) n. 967/2012 del Consiglio, del 9 ottobre 2012, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda i regimi speciali applicabili ai soggetti passivi non stabiliti che forniscono servizi di telecomunicazione, servizi di teleradiodiffusione o servizi elettronici a persone non soggetti passivi;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1042/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi;

Visto il regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio del 7 ottobre 2010 relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto ed, in particolare, l'art. 46, paragrafo 3, che autorizza lo Stato membro di identificazione a trattenere una quota dell'IVA versata dai soggetti passivi aderenti al regime speciale UE;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 815/2012 della Commissione, del 13 settembre 2012, recante modalità d'applicazione del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, per quanto riguarda i regimi speciali applicabili ai soggetti passivi non stabiliti che prestano servizi di telecomunicazione, servizi di teleradiodiffusione o servizi elettronici a persone che non sono soggetti passivi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di seguito "decreto n. 633/1972", recante "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto";

Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, recante, al capo II del titolo II, "Disciplina temporanea delle operazioni intracomunitarie e dell'imposta sul valore aggiunto";

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2015, n. 42, che recepisce le disposizioni della citata direttiva 2008/8/CE aventi decorrenza dal 1° gennaio 2015;

Visto l'art. 74-*octies* del decreto n. 633/1972, inserito con l'art. 3 del citato decreto legislativo n.42/2015 e che, al comma 1, demanda ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze la definizione delle modalità di versamento dell'IVA per i soggetti identificati in Italia che aderiscono ai suddetti regimi speciali ed, al comma 3, la definizione delle modalità di ripartizione, tra gli Stati membri di consumo, dell'IVA versata dai soggetti passivi aderenti ai regimi speciali in Italia, di contabilizzazione dell'IVA versata dai soggetti passivi aderenti ai regimi speciali negli altri Stati membri dell'Unione europea e relativa alle prestazioni di servizi rese in Italia, nonché di rendicontazione delle operazioni effettuate per il tramite della nuova contabilità speciale;

Visto il decreto del Direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze del 31 luglio 1998, recante "Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti" ed, in particolare, il capo IV, che disciplina le modalità tecniche per la trasmissione via Internet delle dichiarazioni e per l'effettuazione, con lo stesso mezzo, dei pagamenti dei tributi, contributi e premi di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, inserito dal decreto del Direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze del 29 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 2000;

Visti i pareri della Ragioneria generale dello Stato e dell'Agenzia delle entrate espressi, rispettivamente, con le note n. 20836 del 27 marzo 2015 e n. 48126 dell'8 aprile 2015;

Decreta:

Art. 1.

Modalità di versamento dell'IVA da parte dei soggetti passivi aderenti ai regimi speciali

1. Il versamento dell'IVA dovuta dai soggetti passivi aderenti ai regimi speciali di cui agli articoli 74-*quinquies* e 74-*sexies* del decreto n. 633/1972 è effettuato dai medesimi, senza la possibilità di avvalersi dell'istituto della compensazione di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241:

a) con addebito sul proprio conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l'Agenzia delle entrate. Nella richiesta di addebito inviata telematicamente all'Agenzia delle entrate tramite il portale MOSS, il soggetto passivo indica il codice IBAN del conto e il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 29 del decreto del Direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze del 31 luglio 1998;
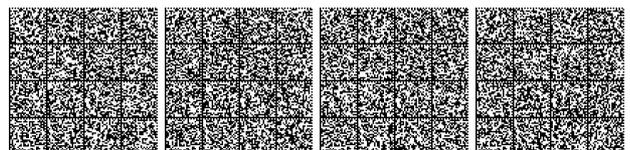
b) nel caso in cui il soggetto passivo non disponga del conto di cui alla lettera *a)*, mediante bonifico da accreditare su un'apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata all'Agenzia delle entrate, secondo le istruzioni fornite dalla medesima Agenzia tramite il portale MOSS. Nella causale del bonifico è indicato il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento.

2. Le somme riscosse con le modalità di cui al comma 1, lettera *a)*, sono trasferite giornalmente sulla contabilità speciale di cui al comma 1, lettera *b)*, e, unitamente a quelle riscosse tramite bonifico, sono utilizzate secondo le disposizioni del presente decreto.

Art. 2.

Ripartizione dell'IVA riscossa tra gli Stati membri di consumo

1. L'IVA riscossa con le modalità di cui all'art. 1 è ripartita tra gli Stati membri di consumo secondo quanto indicato dal soggetto passivo nella dichiarazione a cui si riferisce il versamento, tenendo conto dell'imposta già attribuita a ciascuno Stato in esito alla ripartizione di precedenti versamenti relativi al medesimo periodo d'imposta. In caso di versamento inferiore all'imposta dovuta in base alla relativa dichiarazione, la ripartizione avviene proporzionalmente all'imposta dichiarata dal soggetto passivo per ciascuno Stato membro di consumo.

2. L'IVA spettante a ciascuno Stato membro di consumo è accreditata sul conto indicato dallo Stato medesimo, utilizzando le somme affluite sulla contabilità speciale di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*.

3. L'IVA relativa a prestazioni di servizi rese in Italia, versata dai soggetti passivi identificati in Italia ai sensi dell'art. 74-*quinquies* del decreto n. 633/1972, ovvero dai soggetti passivi identificati in altri Stati membri, è riversata all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo d'entrata 1203, articolo 01.

4. La quota dell'IVA relativa ai versamenti effettuati dai soggetti passivi identificati in Italia ed aderenti al regime speciale di cui all'art. 74-*sexies* del decreto n. 633/1972, spettante fino all'anno 2018 all'Amministrazione finanziaria italiana ai sensi dell'art. 46, paragrafo 3, del citato regolamento (UE) n.904/2010, è trattenuta e versata all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo d'entrata 1203, articolo 01.

Art. 3.

Eccedenze di versamento emergenti in fase di ripartizione

1. Nel caso in cui l'ammontare dei versamenti effettuati dal soggetto passivo risulti superiore all'imposta dovuta in base alla relativa dichiarazione, l'eccedenza è rimborsata entro trenta giorni sul conto indicato dal soggetto passivo.

2. Nel caso in cui non fosse possibile abbinare il versamento in base al numero di riferimento unico della dichiarazione indicato dal soggetto passivo, l'intero importo riscosso è rimborsato entro trenta giorni sul conto indicato dal soggetto passivo.

3. I rimborsi di cui al presente articolo sono effettuati utilizzando le somme affluite sulla contabilità speciale di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*.

4. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo alla data di ripartizione, ai sensi dell'art. 38-bis3, comma 4, del decreto n. 633/1972.

Art. 4.

Modalità di rendicontazione delle operazioni effettuate tramite la nuova contabilità speciale

1. Ai fini di cui al presente decreto, le somme affluite sulla contabilità speciale di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*, che al 31 dicembre di ogni anno risultino non utilizzate, restano a disposizione dell'Agenzia delle entrate per consentire la ripartizione dell'imposta riscossa e l'effettuazione dei rimborsi senza soluzione di continuità.

2. Alla rendicontazione delle operazioni effettuate per il tramite della nuova contabilità speciale, di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*, si provvede analogamente a quanto stabilito per la contabilità speciale n.1777, di cui all'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1998, n. 189.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2015

Il direttore generale: LAPECORELLA

15A03182

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 26 marzo 2015.

Entrata in vigore del testo corretto della monografia *Antitrombina III umana concentrata (0878)* della Farmacopea europea.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'articolo 124 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, recante «Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie»;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, recante «Approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico»;

Vista la legge 9 novembre 1961, n. 1242, recante «Revisione e pubblicazione della Farmacopea Ufficiale»;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 752, recante, «Ratifica ed esecuzione della convenzione europea per la elaborazione di una farmacopea europea, adottata a Strasburgo il 22 luglio 1964»;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale»;

Visto l'articolo 26 della legge 24 aprile 1998, n. 128, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee»;

Vista la risoluzione AP-CPH (14) 5, adottata in data 12 dicembre 2014 dal Consiglio d'europa, European Committee on Pharmaceuticals and Pharmaceutical Care (CD-P-PH), con la quale è stata decisa l'entrata in vigore dal 1° gennaio 2015 del testo corretto della monografia Antitrombina III umana concentrata (0878) della Farmacopea europea;

Ritenuto di dover disporre l'entrata in vigore nel territorio nazionale del testo adottato dalla richiamata risoluzione, come previsto dal citato art. 26 della legge n. 128 del 1998, nonché di chiarire che i testi nelle lingue inglese e francese di cui al presente decreto sono esclusi dall'ambito di applicazione della disposizione contenuta nell'articolo 123, primo comma, lettera *b)*, del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Art. 1.

1. I testi corretti nelle lingue inglese e francese della monografia Antitrombina III umana concentrata (0878) della Farmacopea europea, elencati nell'allegato al presente decreto, entrano in vigore nel territorio nazionale, come facenti parte della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana, dal 1° gennaio 2015.

2. I testi nelle lingue inglese e francese richiamati al comma 1 non sono oggetto degli obblighi previsti dall'articolo 123, comma 1, lettera *b)*, del Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, recante il testo unico delle leggi sanitarie. Gli stessi testi, ai sensi dell'articolo 26 della legge 24 aprile 1998, n. 128, sono posti a disposizione di qualunque interessato per consultazione e chiarimenti presso la Segreteria tecnica della Commissione permanente per la revisione e la pubblicazione della Farmacopea ufficiale di cui alla legge 9 novembre 1961, n. 1242.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2015

Il Ministro: LORENZIN

ALLEGATO

MONOGRAFIE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Antithrombinum III humanum densatum	(0878)	Human antithrombin III concentrate	Antithrombine III humaine (concentré d')	Antitrombina III umana concentrato

15A03133

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 9 marzo 2015.

Concessione del prolungamento degli interventi di sostegno del reddito. (Decreto n. 88332).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 18, comma 1, lett. *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce il Fondo sociale per occupazione e formazione;

Visto l'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122 il quale dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2011, nuove decorrenze dei trattamenti pensionistici di vecchiaia e di anzianità;

Visto il comma 5 dell'art. 12 di cui al capoverso precedente, il quale prevede che ai soggetti individuati nel medesimo comma 5 si applicano le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;

Visto il comma 5-*bis* del medesimo art. 12, introdotto dall'art. 1, comma 37, lett. *b)*, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, in base al quale, «con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere da *a)* a *c)* dal comma 5, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 e comunque entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito di cui alle medesime lettere, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'art. 18,

comma 1, lett. *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, può disporre, in deroga alla normativa vigente, in alternativa a quanto previsto dal citato comma 5, la concessione del prolungamento dell'intervento di tutela del reddito per il periodo di tempo necessario al raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico sulla base di quanto stabilito dal presente articolo e, in ogni caso, per una durata non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data computata con riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto e la data della decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla base di quanto stabilito dal presente articolo»;

Visto il comma 6 dell'art. 12 di cui ai capoversi precedenti, in base al quale:

l'INPS provvede al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 5 del medesimo art. 12 che intendono avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio 2011, del regime delle decorrenze previste dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;

qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 10.000 domande di pensione, l'INPS non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dal comma 5 del medesimo art. 12;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 63655 del 5 gennaio 2012, emanato ai sensi dell'art. 12, comma 5-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, e s.m.i., con il quale:

è stato concesso il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore di n. 677 lavoratori che nell'anno 2011 non sono rientrati nel contingente di 10.000 unità di cui all'art. 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, ancorché abbiano maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 e, comunque, entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito;

è stato autorizzato l'Inps ad erogare il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito in favore dei lavoratori sopra indicati che abbiano presentato domanda per il pensionamento sulla base delle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 68225 del 2 ottobre 2012, emanato ai sensi dell'art. 12, comma 5-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, e s.m.i., con il quale:

è stato concesso il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore di n. 3494 lavoratori che, nell'anno 2012, non rientrano nel contingente di 10.000 unità di cui all'art. 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, ancorché abbiano maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 e, comunque, entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito.

è stato autorizzato l'Inps ad erogare il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito in favore dei lavoratori sopra indicati che abbiano presentato domanda per il pensionamento sulla base delle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 76353 del 16 ottobre 2013, emanato ai sensi dell'art. 12, comma 5-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche e integrazioni, con il quale:

è stato concesso il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore dei lavoratori che, nell'anno 2013 non rientrano nel contingente di 10.000 unità di cui all'art. 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, ancorché abbiano maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 e, comunque, entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito;

il prolungamento è stato concesso in favore dei lavoratori per i quali il medesimo prolungamento abbia avuto inizio in una data ricompresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013, per un numero di mensilità non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data computata con riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 78 del 2010 e la data della decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla base di quanto stabilito dall'art. 12 del medesimo decreto-legge, e comunque per un numero di mensilità non oltre il 31 dicembre 2013;

è stato autorizzato l'Inps ad erogare il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito in favore dei lavoratori sopra indicati che abbiano presentato domanda per il pensionamento sulla base delle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 79413 del 14 febbraio 2014, emanato ai sensi dell'art. 12, comma 5-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche e integrazioni, con il quale:

è stato concesso il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore dei lavoratori già destinatari del decreto n. 76353 del 16 ottobre 2013;
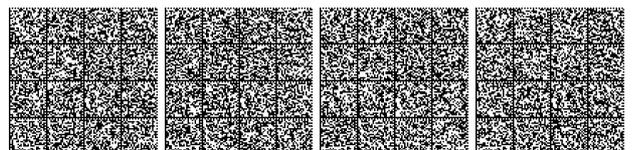
il prolungamento è stato concesso in favore dei lavoratori innanzi citati limitatamente alle mensilità residue nell'anno 2014 e relative al prolungamento degli interventi di sostegno al reddito autorizzati con decreto interministeriale n. 76353 del 16 ottobre 2013;

è stato autorizzato l'Inps ad erogare il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito in favore dei lavoratori sopra indicati che abbiano presentato domanda per il pensionamento sulla base delle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;

Visti i risultati del monitoraggio INPS, dai quali risulta che, per l'anno 2014 i lavoratori interessati dal prolungamento dell'intervento di tutela del reddito sono complessivamente pari a n. 3806, tutti cessati dal servizio entro la data del 30 aprile 2010, per una spesa totale relativa alle mensilità di competenza dell'anno 2014 pari a euro 62.697.643,00;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 85708 del 24 ottobre 2014, emanato ai sensi dell'art. 12, comma 5-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, e s.m.i., con il quale:

è stato concesso il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore dei lavoratori che, nell'anno 2014 non rientrano nel contingente di 10.000 unità di cui all'art. 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, ancorché abbiano maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 e, comunque, entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito;

il prolungamento è stato concesso in favore dei lavoratori per i quali il medesimo prolungamento abbia avuto inizio in una data ricompresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014, per un numero di mensilità non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data computata con riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 78 del 2010 e la data della decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla base di quanto stabilito dall'art. 12 del medesimo decreto-legge, e comunque per un numero di mensilità non oltre il 31 dicembre 2014;

è stato autorizzato l'Inps ad erogare il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito in favore dei lavoratori sopra indicati che abbiano presentato domanda per il pensionamento sulla base delle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;

Visti i risultati del monitoraggio INPS, dai quali risulta che, per l'anno 2014 i lavoratori interessati dal prolungamento dell'intervento di tutela del reddito sono complessivamente pari a n. 3806, tutti cessati dal servizio entro la data del 30 aprile 2010, per una spesa totale relativa alle mensilità per l'anno 2015 pari ad euro 19.888.696,00;

Ritenuto di concedere il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito in favore dei lavoratori già destinatari del decreto n. 85708 del 24 ottobre 2014 per le mensilità residue nell'anno 2015;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare l'INPS all'erogazione del prolungamento dell'intervento di tutela del reddito in favore dei lavoratori beneficiari di cui al capoverso precedente;

Decreta:

Art. 1.

1. È concesso il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore dei lavoratori già destinatari del decreto n. 85708 del 24 ottobre 2014.

2. In favore dei lavoratori di cui al comma precedente il prolungamento del sostegno al reddito è concesso limitatamente alle mensilità residue nell'anno 2015 e relative al prolungamento degli interventi di sostegno al reddito autorizzati con decreto interministeriale n. 85708 del 24 ottobre 2014.

Art. 2.

1. L'Inps è autorizzato, nel limite di spesa di euro 19.888.696,00, ad erogare il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito in favore dei lavoratori di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto, che abbiano presentato domanda per il pensionamento sulla base delle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, limitatamente alle mensilità residue dell'anno 2015.

Art. 3.

1. Per l'anno 2015 gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del presente decreto, pari complessivamente ad euro 19.888.696,00, sono posti a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'art. 18, comma 1, lett. *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Il presente decreto è trasmesso agli Organi di Controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 2015

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
POLETTI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2015
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. Salute e del Min. Lavoro, foglio n. 1293

15A03174
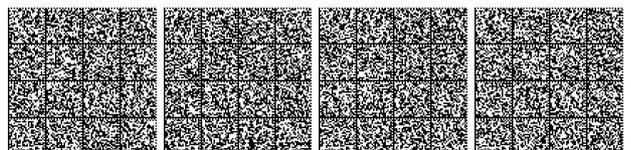
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 7 aprile 2015.

Iscrizione di varietà di specie foraggere al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive modifiche e integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei "Registri obbligatori delle varietà";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 febbraio 2014, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Viste le domande presentate ai fini della iscrizione delle varietà vegetali indicate nel dispositivo nei rispettivi registri nazionali;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dalla normativa vigente;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nel registro delle varietà dei prodotti sementieri, fino al 31 dicembre 2025, le sotto elencate varietà di specie agrarie, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero.

Graminacee da tappeto erboso

Specie	Codice SIAN	Varietà	Ploidia	Responsabile della conservazione in purezza
Loglio perenne	13072	Cosaco	Diploide	Criadero El Cencerro S.A. - Argentina

Graminacee da foraggio

Specie	Codice SIAN	Varietà	Ploidia	Responsabile della conservazione in purezza
Loglio italico e westervoldico	14982	ED	Diploide	Smith Seed Service LLC - USA
Loglio italico e westervoldico	13690	Rockin R	Tetraploide	Oregro Seeds Inc. - USA
Loglio italico e westervoldico	14981	Bigboss	Tetraploide	Smith Seed Service LLC - USA

Leguminose da foraggio

Specie	Codice SIAN	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Veccia comune	15002	Rasina	South Australian Research and Development Institute - Australia
Trifoglio sotterraneo	14338	Tanca	CRA – FLC Centro di Ricerca per le Produzioni Foraggere e Lattiero-Casearie - Italia

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2015

Il direttore generale: CACOPARDI

15A03136

DECRETO 9 aprile 2015.

Iscrizione delle varietà di girasole al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, con il quale sono stati istituitii registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1622 del 13 febbraio 2014, recante "Individuazione degli Uffici dirigenziali non generali del Mipaaf, ai sensi del D.P.C.M. n. 105 del 27/02/2013";

Vista la domanda presentata ai fini dell'iscrizione nel rispettivo registro nazionale delle varietà vegetali;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dalla normativa vigente;

Ritenuto di dover procedere in conformi;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino al 31 dicembre 2025, le sotto riportate varietà, le cui descrizioni e risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:
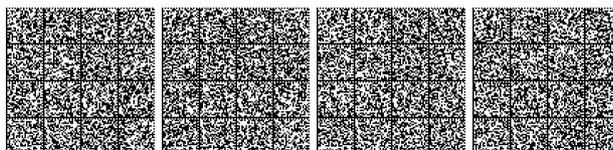
Girasole

Codice Sian	Denominazione	Tipo di ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
15353	Inesol	HT	Mirasol Seed SLU
15355	Iolen	HS	Truseeds France
15354	Xilo	HS	Truseeds France
15485	8H270CLDM	HT	Dow Agrosciences GMBH
15489	Astigi	HS	Semillas Fitò S.A.
15488	Numantia	HS	Semillas Fitò S.A.
15655	Baraka	HS	Maisadour Semences
15654	MAS 90F	HS	Maisadour Semences
15662	MAS 84IR	HS	Maisadour Semences
15661	Cadillac CL	HS	Maisadour Semences
15657	MAS 93T	HS	Maisadour Semences
15660	Fabulo CLP	HS	Maisadour Semences
15659	Carrera CLP	HS	Maisadour Semences
15650	MAS 80D	HS	Maisadour Semences
15649	MAS 81OL	HS	Maisadour Semences
15647	MAS 86OL	HS	Maisadour Semences
15646	Caspian	HS	Maisadour Semences
15230	Marbelia CL	HS	Caussade Semences
15232	Europa CLP	HS	Caussade Semences
15235	Patricia CL	HS	Caussade Semences
15511	Greta	HS	Centro Universitario per la Ricerca e la Didattica in Agricoltura
15512	Freya	HS	Centro Universitario per la Ricerca e la Didattica in Agricoltura
15541	Casto ST	HS	Strube Research GMBH & CO KG
15549	Celso ST	HS	Strube Research GMBH & CO KG
15546	Orfeo ST	HS	Strube Research GMBH & CO KG
15544	Rufo ST	HS	Strube Research GMBH & CO KG
15551	Fausto ST	HS	Strube Research GMBH & CO KG
15569	Duet CL	HS	My Agro Seed CO.
15570	Hornet	HS	My Agro Seed CO.
15571	Maxtor	HS	My Agro Seed CO.
15665	ES Romantic	HS	Euralis Semences
15670	ES Idillic	HS	Euralis Semences
15674	ES Melanic	HS	Euralis Semences
15675	ES Oriental	HS	Euralis Semences
15677	ES Fluoric	HS	Euralis Semences
15679	ES Baghera	HS	Euralis Semences
15681	ES Nina	HS	Euralis Semences
15294	LG5678 CLP	HS	Limagrain Europe S.A.
15295	LG5531 CLP	HS	Limagrain Europe S.A.
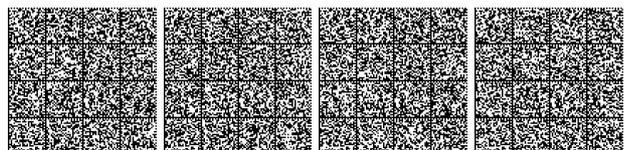
15238	LG5425	HS	Limagrain Europe S.A.
15239	LG5428	HS	Limagrain Europe S.A.
15297	LG5638	HS	Limagrain Europe S.A.
15298	LG5671 CLP	HS	Limagrain Europe S.A.
15274	LG5593	HS	Limagrain Europe S.A.
15286	LG5698HO	HS	Limagrain Europe S.A.
15293	LG5490B	HS	Limagrain Europe S.A.
15288	LG5504HO	HS	Limagrain Europe S.A.
15290	LG5637 CLP	HS	Limagrain Europe S.A.
15291	LG5696 CLP	HS	Limagrain Europe S.A.
15302	LG5629	HS	Limagrain Europe S.A.
15307	LG5555 CLP	HS	Limagrain Europe S.A.
15595	Olesis	HS	- Institute of field and vegetable crops - S.I.S. Società Italiana Sementi
15574	SY Neostar CLP	HS	Syngenta France S.A.S.
15575	SY Gracia CLP	HS	Syngenta France S.A.S.
15576	SY Guardia CLP	HS	Syngenta France S.A.S.
15572	SY Arisona	HS	Syngenta France S.A.S.
14907	Codiflash	HS	Caussade Semences

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 2015

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA: Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

15A03135

DECRETO 10 aprile 2015.

Iscrizione di varietà di sorgo al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972 con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 218 del 17 settembre 2013, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Viste le domande presentate ai fini dell'iscrizione delle varietali vegetali nei rispettivi registri nazionali;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dalla normativa vigente;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

SORGO

Codice	Denominazione	Classe Fao	Tipo di Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
2534	Taxus	400	HS	Sud Cereales SCA – Francia e Syngenta Italia S.p.A. - Milano
15639	RGT Flagg	200	HS	RAGT 2N SAS - Francia
15641	RGT Benggal	300	HS	RAGT 2N SAS – Francia
15643	Etrusco	300	HS	Eurosorgho - Francia

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2015

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA: il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

15A03134

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 29 gennaio 2015.

Scioglimento della «Lucema società cooperativa», in Oschiri e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI,
IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dícembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze del verbale di mancata revisione del 31 dicembre 2012 effettuato dal revisore incaricato dalla Confederazione cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 legge 241/90 effettuata in data 11 aprile 2014 prot. n. 0060303 non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;
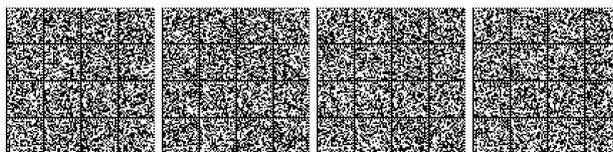
Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Lucema Società Cooperativa» con sede in Oschiri (SS), costituita in data 3 luglio 2008, codice fiscale n. 02315620902, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, così come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Andrea Interlandi, nato a Sassari, il 10 novembre 1976, codice fiscale NTRNDR-76S10I452S, con studio in Sassari, viale Italia n. 3.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 29 gennaio 2015

Il direttore generale: MOLETI

15A03138

DECRETO 29 gennaio 2015.

Scioglimento della «Marenostro - società cooperativa», in Bagnara Calabra e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI,
IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze del verbale di mancata revisione del 13 giugno 2013 effettuato dal revisore incaricato dalla Confederazione cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 legge 241/90 effettuata in data 30 maggio 2014 prot. n. 0103466 non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Marenostro - Società Cooperativa» con sede in Bagnara Calabra (RC), costituita in data 3 dicembre 2001, codice fiscale 02141870804, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell' art. 2545-*septiesdecies* c.c.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, così come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la Dott.ssa Maria Angela Baldo, nata a Cosenza, il 17 giugno 1962, codice fiscale BLDMNG62H57D086J, con studio in Cosenza, corso Luigi Fera n. 100.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 29 gennaio 2015

Il direttore generale: MOLETI

15A03139
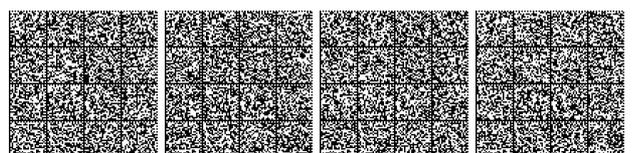
DECRETO 19 marzo 2015.

Modifiche e integrazioni ai decreti 15 ottobre 2014 relativi agli interventi del Fondo per la crescita sostenibile in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione elettroniche e nell'ambito di specifiche tematiche rilevanti per l'«industria sostenibile».

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 ottobre 2014 recante «Intervento del Fondo per la crescita sostenibile in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione elettroniche e per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 282 del 4 dicembre 2014;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 ottobre 2014 recante «Intervento del Fondo per la crescita sostenibile in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito di specifiche tematiche rilevanti per l'«industria sostenibile», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 283 del 5 dicembre 2014;

Considerato che si rende opportuno introdurre alcune modifiche ai suddetti decreti al fine di favorire l'accesso alle agevolazioni alle imprese, anche di nuova o recente costituzione, appartenenti a gruppi industriali che redigono ed approvano bilanci consolidati ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 e successive modifiche e integrazioni, ovvero alle imprese che sono spin-off di Organismi di ricerca e che non dispongono, come richiesto dall'articolo 3, comma 3, lettera *c)*, di entrambi i medesimi decreti, come requisito di ammissibilità, di almeno due bilanci approvati alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, ovvero, in generale, alle imprese di piccola dimensione che, nel caso di progetti congiunti, devono sostenere non meno del 10 per cento dell'intero progetto;

Considerato, altresì, di dover introdurre alcuni correttivi al testo dei suddetti decreti al fine, tra l'altro, di meglio specificare determinate condizioni di ammissibilità della domanda di agevolazioni:

Decreta:

Art. 1.

1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 ottobre 2014, recante «Intervento del Fondo per la crescita sostenibile in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione elettroniche e per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana», nel seguito «Agenda digitale», e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 ottobre 2014, recante «Intervento del Fondo per la crescita sostenibile in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito di specifiche tematiche rilevanti per l'«industria sostenibile», nel seguito «Industria sostenibile», sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3, comma 3, lettera *c)*, dopo le parole «trovarsi in regime di contabilità ordinaria e» sono inserite le parole «, fermo restando quanto previsto al comma 5»;

b) all'articolo 3, comma 3, la lettera *d)* è abrogata;

c) all'articolo 3, comma 3, la lettera *g)* è sostituita dalla seguente: «*g)* non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea.»;

d) all'articolo 3, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-*bis*.Con riferimento ai requisiti di cui al comma 3, lettera *c)*, si specifica che:

a) qualora i soggetti di cui al comma 1 abbiano redatto il bilancio consolidato ai sensi degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 e successive modifiche e integrazioni o siano controllati da un'impresa che abbia redatto il bilancio consolidato, gli stessi possono farvi riferimento ai fini della sussistenza del requisito di ammissibilità di cui al comma 3, lettera *c)*, concernente la disponibilità di almeno due bilanci approvati;

b) possono accedere alle agevolazioni di cui al presente decreto gli spin-off degli organismi di ricerca, dei quali questi ultimi detengono almeno il 30 per cento del relativo capitale sociale, che non dispongono, alla data di presentazione della domanda, di due bilanci approvati. In tal caso si applica quanto previsto all'articolo 10, comma 3»;

e) all'articolo 4, comma 2, lettera *d)*, del decreto «Agenda digitale» e all'articolo 4, comma 4, lettera *d)*, del decreto «Industria sostenibile» sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, se di grande dimensione, ed almeno il 5 per cento in tutti gli altri casi»;

f) all'articolo 9, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La domanda di agevolazioni deve essere coerente con l'istanza preliminare di cui all'articolo 8. In particolare, il costo complessivo del progetto non può subire aumenti o riduzioni superiori al 10 per cento e, in caso di progetto proposto congiuntamente, non può essere modificata la composizione dei proponenti, pena l'invalidità della domanda di agevolazioni stessa.»;

g) all'articolo 10, comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per gli spin-off degli organismi di ricercadi cui all'articolo 3, comma 5, gli organismi di ricercastessi ed i soci diversi dalle persone fisiche sottoscrivono, insieme allo spin-off medesimo, la domanda di agevolazioni di cui all'articolo 9, la proposta definitiva di cui all'articolo 11, il decreto di concessione di cui all'articolo 12 e tutti gli atti conseguenti previsti dal presente decreto e dal decreto direttoriale di cui all'articolo 9, comma 1, a titolo di piena condivisione tecnica, economica e finanziaria del progetto proposto e di assunzione,
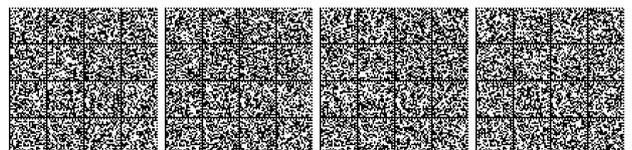
in solido con lo spin-off, delle responsabilità, degli oneri e delle obbligazioni derivanti dalla eventuale concessione delle agevolazioni, in proporzione alla quota di partecipazione nello spin-off stesso. In tale ipotesi allo spin-off non si applicano i criteri quali-quantitativi per la verifica della sussistenza delle condizioni minime di ammissibilità della proposta progettuale di cui alla lettera *A)* dell'allegato n. 2.»;

h) all'articolo 13, comma 2, le parole «il decreto di cui all'articolo 9, comma 1» sono sostituite dalle seguenti «successivo decreto a firma del Direttore generale per gli incentivi alle imprese».

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 2015

Il Ministro: GUIDI

Registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2015
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, Reg.ne Prev. n. 1188

15A03132

DECRETO 8 aprile 2015.

Scioglimento della «Azat società cooperativa», in Foggia e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI,
IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze del verbale di mancata revisione del 12 maggio 2012 effettuato dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 legge 241/90 effettuata in data 11 aprile 2014 prot. n. 0060397 non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dal Comitato per le cooperative in data 11 marzo 2015 in merito all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina del commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «AZAT Società Cooperativa» con sede in Foggia (FG), costituita in data 26 luglio 2005, codice fiscale 03409410713, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell' art. 2545-*septiesdecies* c.c.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, così come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il Dott. Michele La Torre, nato a Foggia il 21 aprile 1960, codice fiscale LTRMHL60D21D643U, con studio in Foggia, via A. Gramsci n. 107/I Sc. B.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 8 aprile 2015

Il direttore generale: MOLETI

15A03140

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 22 aprile 2015.

Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate a favorire la prosecuzione delle attività connesse all'eccezionale afflusso di cittadini extracomunitari sul territorio nazionale, previste dall'articolo 1, comma 12, e successivi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3933 del 13 aprile 2011 e successive modificazioni. (Ordinanza n. 240).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 febbraio 2011, con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa, nonché il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 ottobre 2011, con cui il sopra citato stato d'emergenza, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2012;

Vista l'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 33 del 28 dicembre 2012, recante: «Ordinanza di protezione civile finalizzata a regolare la chiusura dello stato di emergenza umanitaria ed il rientro nella gestione ordinaria, da parte del Ministero dell'interno e delle altre amministrazioni competenti, degli interventi concernenti l'afflusso di cittadini stranieri sul territorio nazionale.»;

Visto, in particolare, l'art. 8 della sopra richiamata ordinanza n. 33/2012, con cui, a decorrere dal 1° gennaio 2013 il direttore generale del Dipartimento acque e rifiuti dell'Assessorato regionale all'energia dei servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana è stato individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi previsti dall'art. 1, comma 12 e successivi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3933 del 13 aprile 2011 e successive modificazioni;

Visto l'art. 2 dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 160 del 21 marzo 2014 con cui, per consentire il completamento delle attività già programmate ai sensi dell'art. 1, comma 12, e successivi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3933 del 13 aprile 2011 e successive modificazioni, il termine di durata della contabilità speciale n. 5623, previsto dall'art. 8, comma 2, dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 33/2012, è stato prorogato di ulteriori dodici mesi;

Considerata la necessità di prorogare il termine di durata della predetta contabilità speciale intestata al Soggetto responsabile - Direttore generale del Dipartimento acque e rifiuti dell'Assessorato regionale all'energia dei servizi di pubblica utilità della regione Siciliana, al fine di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati al superamento della criticità in atto;

Viste le note del 10 e del 30 marzo 2015 con cui il Direttore generale del Dipartimento acque e rifiuti dell'Assessorato regionale all'energia dei servizi di pubblica utilità della regione Siciliana, Soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della regione Siciliana nel coordinamento degli interventi previsti dall'art. 1, comma 12 e successivi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3933 del 13 aprile 2011 e successive modificazioni, ha chiesto la proroga degli effetti dell'art. 2 dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 160/2014;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di consentire il completamento delle attività già programmate ai sensi dell'art. 1, comma 12 e successivi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3933 del 13 aprile 2011 e successive modificazioni, il termine di dodici mesi, previsto dall'art. 8, comma 2, dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 33 del 28 dicembre 2012, prorogato di ulteriori dodici mesi dall'art. 2 dell'ordinanza n. 160/2014, è ulteriormente prorogato fino al 4 aprile 2016.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Soggetto responsabile - Direttore generale del Dipartimento acque e rifiuti dell'Assessorato regionale all'energia dei servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana, continua ad avvalersi delle unità di personale di cui dall'art. 2 dell'ordinanza n. 160/2014.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 5623.

4. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-*bis* della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2015

Il capo del Dipartimento: CURCIO

15A03223

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 13 aprile 2015.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «DuoResp Spiromax» (budesonide e formoterolo), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 420/2015).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Teva Pharma B.V. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale DuoResp Spiromax;

Vista la determinazione n. 729/2014 del 17 luglio 2014, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 185 dell'11 agosto 2014, relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012 n. 189 di medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata;

Vista la domanda con la quale la ditta Teva Pharma B.V. ha chiesto la riclassificazione delle confezioni codice A.I.C. n. 043366018/E e A.I.C. n. 043366044/E;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 16 febbraio 2015;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 5 marzo 2015;

Vista la deliberazione n. 6 in data 25 marzo 2015 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;
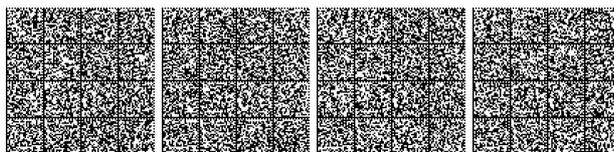
Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale DuoResp Spiromax (budesonide e formoterolo) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: 160 mcg/4,5 mcg - polvere per inalazione - uso inalatorio - inalatore - 1 inalatore (120 dosi) - A.I.C. n. 043366018/E (in base 10) 19CFN2 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 33,11.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 54,64.

Confezione: 320 mcg/9 mcg - polvere per inalazione - uso inalatorio - inalatore - 1 inalatore (60 dosi) - A.I.C. n. 043366044/E (in base 10) 19CFNW (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 33,11.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 54,64.

Validità del contratto: 24 mesi.

Trasmissione semestrale dei dati di vendita a carico dell'azienda come da condizioni negoziali.

L'azienda si impegna a pubblicare in *Gazzetta Ufficiale* - parte seconda - i nuovi prezzi al raggiungimento dei fatturati negoziati.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale DuoResp Spiromax (budesonide e formoterolo) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Roma, 13 aprile 2015

Il direttore generale: PANI

15A03104

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

DECRETO 22 aprile 2015.

Indizione delle elezioni per la nomina dei componenti del Consiglio degli avvocati e dei procuratori dello Stato.

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il D.A.G. in data 30 maggio 2012 con il quale sono stati nominati per un triennio dal 28 giugno 2012 i componenti del Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato;

Ritenuto che il 27 giugno 2015 scade la durata in carica degli attuali componenti elettivi in seno al suddetto Consiglio;

Considerato che occorre conseguentemente procedere all'indizione di nuove elezioni per la nomina dei componenti elettivi per il prossimo triennio;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103 ed in particolare gli articoli 21 e 22;

Decreta:

Art. 1.

Sono indette le elezioni per la nomina dei componenti del Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato di cui alla lettera *d)* dell'art. 21 della legge 3 aprile 1979, n. 103.

Le elezioni avranno luogo il giorno 17 maggio 2015 in Roma, presso la sede dell'Avvocatura generale dello Stato, dalle ore 9,00 alle ore 21,00.

Art. 2.

L'ufficio unico elettorale presso l'Avvocatura generale dello Stato di cui all'art. 22 della legge 3 aprile 1979, n. 103 è composto come segue:

avv. Salvatore Messineo - Vice avvocato generale dello Stato - Presidente;

avv. Marinella Di Cave - Avvocato dello Stato alla II cl. di stipendio;

avv. Francesco Meloncelli - Avvocato dello Stato alla II cl. di stipendio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Roma, 22 aprile 2015

L'avvocato generale: MASSELLA DUCCI TERI

15A03242
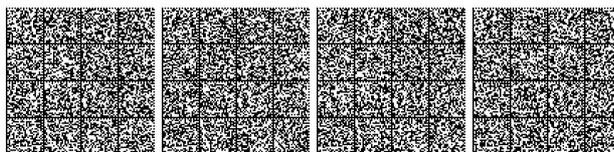
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dansiglat».

Estratto determina n. 413/2015 del 13 aprile 2015

Specialità medicinale: DANSIGLAT.

Titolare A.I.C.:

Sigillata Limited
Suite 23, Park Royal House
23 Park Royal Road
London NW10 7JH
Regno Unito

Confezioni:

«20 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister AL/PVC/PVDC - A.I.C. n. 043241013 (in base 10) 197MKP (in base 32);

«20 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043241025 (in base 10) 197ML1 (in base 32);

«40 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister AL/PVC/PVDC - A.I.C. n. 043241037 (in base 10) 197MLF (in base 32);

«40 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043241049 (in base 10) 197MLT (in base 32).

Forma farmaceutica:

compressa gastroresistente.

Composizione:

una compressa gastroresistente contiene:

Principio attivo:

20 mg di esomeprazolo (equivalente a 21,75 mg di esomeprazolo magnesio diidrato);

40 mg di esomeprazolo (equivalente a 43,5 mg di esomeprazolo magnesio diidrato).

Eccipienti:

Microgranuli:

Copolimero dell'acido metacrilico-etil acrilato (1:1) dispersione al 30%

Talco
Trietilcitrato
Ipromellosa 3cPs
Sfere di zucchero
Magnesio stearato
Idrossipropil cellulosa
Glicerolo monostearato 40-55
Polisorbato 80

Nucleo della compressa:

Cellulosa microcristallina
Povidone K29/32
Macrogol 6000
Crospovidone Tipo A
Sodio stearil fumarato

Rivestimento della compressa:

Ipromellosa
Titanio diossido (E171)
Macrogol/PEG 400
Ferro ossido rosso (E172)
Ferro ossido giallo (E172)

Produzione principio attivo:

Hetero Drugs Limited, S. Nos. 213, 214 and 255, Bonthapally Village

Jinnaram Mandal, Medak District, Andhra Pradesh - India

Produzione, confezionamento primario e secondario, controllo di qualità, rilascio dei lotti:

Actavis ehf.
Reykjavíkurvegur 78
220 Hafnarfjörður
Islanda

Balkanpharma Dupnitsa Ad
3 Samokovsko Schosse Str.
Dupnitsa 2600
Bulgaria

Indicazioni terapeutiche:

DANSIGLAT 20 mg compresse:

Adulti

DANSIGLAT 20 mg compresse sono indicate per:

Malattia da reflusso gastroesofageo (MRGE);

trattamento dell'esofagite da reflusso erosiva;

gestione a lungo termine dei pazienti con esofagite in remissione per prevenire le recidive;

trattamento sintomatico della malattia da reflusso gastroesofageo (MRGE).

In associazione con regimi terapeutici antibatterici appropriati per l'eradicazione dell'Helicobacter pylori e

la guarigione di ulcera duodenale associata a Helicobacter pylori;

la prevenzione delle recidive di ulcere peptiche in pazienti con ulcere associate a Helicobacter pylori.

Pazienti che richiedono terapia continuativa a base di FANS

Guarigione delle ulcere gastriche associate alla terapia a base di FANS.

Prevenzione delle ulcere gastriche e duodenali associate alla terapia a base di FANS, nei pazienti a rischio.

Trattamento della sindrome di Zollinger Ellison

Adolescenti al di sopra dei 12 anni di età.

Malattia da reflusso gastroesofageo (MRGE)

trattamento dell'esofagite da reflusso erosiva;

gestione a lungo termine dei pazienti con esofagite in remissione per prevenire le recidive;

trattamento sintomatico della malattia da reflusso gastroesofageo (MRGE).

In associazione con antibiotici nel trattamento dell'ulcera duodenale causata da Helicobacter pylori

DANSIGLAT 40 mg compresse:

DANSIGLAT 40 mg compresse sono indicate per:

Malattia da reflusso gastroesofageo (MRGE)

trattamento dell'esofagite da reflusso erosiva.

Trattamento prolungato dopo prevenzione indotta per via endovenosa delle recidive emorragiche delle ulcere peptiche.

Trattamento della sindrome di Zollinger Ellison.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«20 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister AL/PVC/PVDC - A.I.C. n. 043241013 (in base 10) 197MKP (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A (nota 1-48).

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 3,99.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 7,48.

«20 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043241025 (in base 10) 197ML1 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A (nota 1-48).

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 3,99.
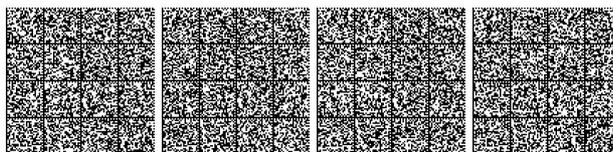
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 7,48.

«40 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister AL/PVC/PVDC - A.I.C. n. 043241037 (in base 10) 197MLF (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A (nota 1-48).

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 5,17.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 9,70.

«40 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043241049 (in base 10) 197MLT (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A (nota 1-48).

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 5,17.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 9,70.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale DANSIGLAT è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107-*quater*, par. 7) della direttiva n. 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A03102

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Neo-Lotan» e «Lortaan».

Estratto determina V&A n. 695/2015 del 7 aprile 2015

Autorizzazione della variazione: C.I.4 e C.I.Z relativamente ai medicinali NEO-LOTAN e LORTAAN.

Procedura Europea: NL/H/1457/001-004/II/008/G

Modifica delle indicazioni terapeutiche senza modifica condizioni di rimborsabilità.

È autorizzato l'aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio illustrativo e delle Etichette ai paragrafi 4.1, 4.2, 4.8, 5.1, 5.3, 6.4;

È autorizzato l'aggiornamento degli stampati con i dati derivati dallo studio HEAAL e l'aggiornamento dell'RMP con i dati derivati dallo studio HEAAL.

È autorizzato l'aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio illustrativo e delle Etichette al paragrafo 4.9 esclusivamente per il dosaggio 04.

Relativamente ai medicinali NEO-LOTAN e LORTAAN nelle forme e confezioni sottoelencate:

NEO-LOTAN:

A.I.C. n. 029385010 - «50 mg compresse rivestite con film» 28 compresse;

A.I.C. n. 029385022 - «12,5 mg compresse rivestite con film» 21 compresse;

A.I.C. n. 029385034 - «12,5 mg compresse rivestite con film» 7 compresse;

A.I.C. n. 029385046 - «100 mg compresse rivestite con film» 28 compresse;

A.I.C. n. 029385059 - «2,5 mg/ml polvere e solvente per sospensione orale» 1 bustina AL 500 mg polvere+1 flacone HDPE solvente+1 flacone ricost. pet+1 siringa PP da 10 ml.

LORTAAN:

A.I.C. n. 029384017 - «50 mg compresse rivestite con film» 28 compresse;

A.I.C. n. 029384029 - «12,5 mg compresse rivestite con film» 21 compresse;

A.I.C. n. 029384031 - «12,5 mg compresse rivestite con film» 7 compresse;

A.I.C. n. 029384043 - «100 mg compresse rivestite con film» 28 compresse;

A.I.C. n. 029384056 - «2,5 mg/ml polvere e solvente per sospensione orale» 1 bustina AL 500 mg polvere+1 flacone HDPE solvente+1 flacone ricost. pet+1 siringa PP da 10 ml.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Neopharmed Gentili S.r.l. (codice fiscale n. 06647900965) e MSD Italia S.r.l. (codice fiscale n. 00422760587).

Stampati

1. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Determinazione al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio illustrativo e all'Etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il Foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul Foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Condizioni di rimborsabilità

Le condizioni di rimborsabilità per la modifica delle indicazioni terapeutiche sono state definite in sede di contrattazione secondo la procedura vigente, nella seduta della CTS del 21/23 luglio 2014, che viene approvata senza modifica delle condizioni di rimborsabilità.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A03103
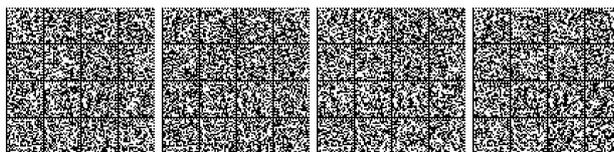
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Losaprex»

Estratto determina V&A n. 696/2015 del 7 aprile 2015

Procedura Europea: NL/H/1457/001-004/II/008/G

È autorizzato l'aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e delle Etichette ai paragrafi 4.1, 4.2, 4.8, 5.1, 5.3, 6.4;

È autorizzato l'aggiornamento degli stampati con i dati derivati dallo studio HEAAL e l'aggiornamento dell'RMP con i dati derivati dallo studio HEAAL.

È autorizzato l'aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e delle Etichette al paragrafo 4.9 esclusivamente per il dosaggio 04.

Relativamente al medicinale LOSAPREX

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche Riunite SPA (Codice Fiscale 00410650584).

Stampati

1. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Determinazione al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all' Etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Condizioni di rimborsabilità

Le condizioni di rimborsabilità per la modifica delle indicazioni terapeutiche sono state definite in sede di contrattazione secondo la procedura vigente, nella seduta della CTS del 21/23 luglio 2014, che viene approvata senza modifica delle condizioni di rimborsabilità.

Tutela Brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A03105

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Escitalopram Teva».

Estratto determina V&A n. 697/2015 del 7 aprile 2015

Procedura EU n.: HU/H/0179/001-004/II/028.

Variazione di tipo II: B.I.a z)

È autorizzata la seguente variazione: Aggiornamento del ASMF del produttore di principio attivo ESCITALOPRAM «Dr. Reddy's Laboratories Ltd.» alla versione corrente (AP/v03-00/2014-03 e RP/v03-00/2014-03).

Relativamente al medicinale: ESCITALOPRAM TEVA ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Titolare AIC: Teva Italia S.r.l.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della Determina AIFA n.371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n.101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A03106

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Quetiapina AHCL».

Estratto determina V&A n. 698/2015 del 7 aprile 2015

Procedura EU n.: UK/H/3525/001-005/II/008

Variazione di tipo II:B.1.a.1.b

È autorizzata la seguente variazione: Introduzione di un fabbricante del principio attivo avente il supporto di un ASMF.

È stato introdotto il sito: Megafine Pharma (P) Limited

Gut No.201, Village Lakhmapur

Dindori, Dist., Nashik-422202 India

Applicant Part per Quetiapina Fumarato ASMF, version AP/ QH-(EU)/02/04-13, per Holder Megafine Pharma (P) Ltd., India.

Relativamente al medicinale: QUETIAPINA AHCL ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Titolare AIC: Accord Healthcare Italia S.R.L.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della Determina AIFA n.371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n.101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A03107

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Livazo» e «Alipza».

Estratto determina V&A n. 699/2015 del 7 aprile 2015

Procedura EU n: UK/H/XXXX/WS/057.

Variazione di tipo II:B.I.a.2 *z)*.

È autorizzata la seguente variazione: Aggiornamento del DMF del produttore di principio attivo (Pitavastatina calcica) "Nissan Chemical industries limited" (RP: 01/2013-10-15 - AP: 01/2013-09-15), comprensivo di modifiche al processo di sintesi e delle specifiche di controllo del principio attivo .

Relativamente ai medicinali: LIVAZO (UK/H/1555/001-003/WS/019) e ALIPZA (UK/H/1556/001-003/WS/018) ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Titolare AIC: KOWA Pharmaceutical Europe CO. LTD.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della Determina AIFA n.371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n.101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

15A03108

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Renazole».

Estratto determina V&A n. 700/2015 del 7 aprile 2015

Procedura EU n.: IT/H/0271/001/II/008.

Variazione di tipo II:B.I. z)

È autorizzata la seguente variazione: Aggiornamento del DMF del produttore ScinoPharm Taiwan, Ltd. (da versione 5/ 2010-09-20 a 6/ 2013-09-13)

Relativamente al medicinale: RENAZOLE ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Titolare AIC: Laboratorio italiano biochimico Farmaceutico Lisapharma S.p.a.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della Determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n.101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A03109

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Azzalure».

Estratto determina V&A n 701/2015 del 7 aprile 2015

Procedura EU n.: FR/H/0341/001/II/022.

Variazione di tipo II: B.II.d.2.c).

È autorizzata la seguente variazione: Introduzione di un nuovo metodo analitico per la determinazione del contenuto di proteine totali nel prodotto finito

Da:

Metodo Bradford per la determinazione del contenuto delle proteine totali:

curva standard su 8 punti da 12.5 a 100ug/ml;

assorbanza a 595nm;

Tempo di incubazione dei campioni prima della lettura: 30 minuti;

Blu di Coomassie preparato in house.

a:

Metodo Bradford per la determinazione del contenuto delle proteine totali:

curva standard su 5 punti da 25 a 75ug/ml;

assorbanza come rapporto tra le assorbanze a 595nm e 450nm;

Tempo di incubazione dei campioni prima della lettura: Non Applicabile

Blu di Coomassie preparato in house o pronto all'uso.

Relativamente al medicinale: AZZALURE

ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Titolare AIC: IPSEN S.P.A.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della Determina AIFA n.371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n.101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A03110

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Toctino».

Estratto determina V&A n. 702 /2015 del 7 aprile 2015

Autorizzazione della variazione: C.I.4)

Relativamente al medicinale TOCTINO

Numero di procedura: DK/H/1377/001-002/R/001 e DK/H/1377/001-002/II/019

Modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e delle etichette a seguito della conclusione della procedura di Rinnovo e modifica dei paragrafi 4.4 e 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del paragrafo 4 del Foglio Illustrativo per l'introduzione della Malattia Infiammatoria Intestinale come evento avverso identificato durante l'esperienza post-marketing.

Modifiche editoriali minori.

Nella forma e confezioni sottoelencate:

038849016 - "10 mg capsule molli" 30 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL

038849028 - "10 mg capsule molli" 30 capsule in blister COC/AL

038849030 - "30 mg capsule molli" 30 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL

038849042 - "30 mg capsule molli" 30 capsule in blister COC/AL

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determinazione.

Titolare AIC: STIEFEL LABORATORIES (IRELAND) LTD (SIS 3574)

Stampati

1. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Determinazione al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all' Etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A03111

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Periochip».

Estratto determina V&A n. 703/2015 del 7 aprile 2015

Procedura EU n.: UK/H/0212/001/II/037

Variazione di tipo II: C.I.11 b)

È autorizzata la seguente variazione: Introduzione del Risk Management Plan

Relativamente al medicinale: PERIOCHIP ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Titolare AIC: DEXCEL PHARMA LTD (SIS 2289)

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della Determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A03112

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zynthia».

Estratto di determina V&A/599 del 31 marzo 2015

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del seguente medicinale fino ad ora registrato a nome della società CYNDEA PHARMA S.L., AV. DE AGREDA 31, OLVEGA (SORIA), 42110 - SORIA-SPAGNA, (ES)

Specialità medicinale ZYNTHIA

Confezione e AIC n.:

040795015 - "75 microgrammi compresse rivestite con film" 28 compresse in blister PVC/AL

040795027 - "75 microgrammi compresse rivestite con film" 84 compresse in blister PVC/AL

040795039 - "75 microgrammi compresse rivestite con film" 168 compresse in blister PVC/AL

alla società: EFFIK ITALIA S.P.A., Via A. Lincoln, 7/a, 20092 - Cinisello Balsamo, Milano (MI)

Codice fiscale 03151350968

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A03113

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Quetiapina Accord».

Estratto determina V&A n. 693/2015 del 7 aprile 2015

Procedura EU n.: UK/H/3524/001-004/II/011

Variazione di tipo II: B.I.a.1.b

È autorizzata la seguente variazione: Introduzione del produttore di principio attivo: titolare ASMF Megafine Pharam (P) Limited 'Sethna', 4th Floor, 55 Maharshi, Karve Road Marine Lines, Mumbai-400 002 (India), sito di produzione Megafine Pharam (P) Limited Gut. No.201, Village Lakhmapur, Dindori, Dist. Nashik-422 202 (India)

Relativamente al medicinale: QUETIAPINA ACCORD ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Titolare AIC: ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della Determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A03114

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Donepezil Almus».

Estratto determina V&A n. 692/2015 del 7 aprile 2015

Procedura EU n.: PT/H/0734/001-002/II/005/G

Variazione di tipo II:

B.I.z

B.I.b.2.e

Sono autorizzate le seguenti variazioni:

Aggiornamento dell'ASMF per il principio attivo "donepezil cloridrato" fornito dal produttore "dott. Reddy's Laboratories Limited" (dalla versione Aprile 2005 alla versione Luglio 2012);

Modifica di un metodo analitico utilizzato dal produttore del prodotto finito "Actavis Ltd." (metodo per la determinazione del contenuto di solventi residui).

Relativamente al medicinale: DONEPEZIL ALMUS ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Titolare AIC: ALMUS S.R.L. Codice Fiscale 01575150998

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della Determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A03115

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Varivax».

Estratto determina V&A n. 704/2015 del 7 aprile 2015

Procedura EU n.: EMEA/H/C/xxxx/0626.

Variazione di tipo II: B.I.b.2.d).

È autorizzata la seguente variazione: approvazione di un nuovo lotto ed una nuova strategia per assegnare la potency per Varivax Process Upgrade (PU) Reference Standard lot 40000026554.0000057894 (Lot #4), da usare nel metodo del test 060520127GEN «Varicella Vaccine Plaque Assay in MRC-5 Cell Cultures for Potency, Identity and Control Fluid Screening» (Varicella Potency Assay). Il Lot #4 sarà utilizzato per calibrare il Varicella Bulk.

Relativamente al medicinale: VARIVAX (IT/H/114/OO1/WS/073) ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Sanofi Pasteur MSD S.P.A. Codice Fiscale 05991060582.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficiacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A03116

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Metvix».

Estratto determina V&A n. 705/2015 del 7 aprile 2015

Procedura EU n.: SE/H/0266/001/II/036/G.

Variazione di tipo II:

1) Tipo IB - B.II.b.1.e.
2) Tipo IA - B.II.b.1.b.
3) Tipo IA - B.II.b.2.a.
4) Tipo IA - B.II.b.2.a.
5) Tipo IB - B.II.b.4.a.
6) Tipo IB - B.II.b.3.a.
7) Tipo IB - B.II.d.2.d.
8) Tipo IA - B.II.d.2.a.
9) Tipo IA - B.II.d.2.a.
10) Tipo II - B.II.d.1.f.
11) Tipo IA in - B.II.d.1.h.

Sono autorizzate le seguenti variazioni:

1) Tipo IB - B.II.b.1.e.

È stato aggiunto un nuovo sito di produzione del prodotto finito per tutte le fasi di produzione (ad eccezione del rilascio dei lotti, del controllo dei lotti e degli imballaggi primario e secondario): Laboratoires Galderma Zone Industrielle de Montdésir 74540 Alby sur Chéran France.

2) Tipo IA - B.II.b.1.b.

È stato aggiunto un nuovo sito di confezionamento primario del prodotto finito: Laboratoires Galderma Zone Industrielle de Montdésir 74540 Alby sur Chéran France.

3) Tipo IA - B.II.b.2.a.

È stato aggiunto un nuovo sito di controllo dei lotti del prodotto finito: Laboratoires Galderma Zone Industrielle de Montdésir 74540 Alby sur Chéran France.

4) Tipo IA - B.II.b.2.a.

È stato aggiunto un nuovo sito di controllo dei lotti del prodotto finito: Avogadro, Parc de Génibrat, 31470 Fontenilles, France.

5) Tipo IB - B.II.b.4.a.

Aggiunta di una nuova dimensione del lotto di prodotto finito: 23 Kg.

6) Tipo IB - B.II.b.3.a.

Il processo di produzione condotto presso Laboratoires Galderma è modificato rispetto all'ordine di incorporazione degli eccipienti. Inoltre, la temperatura di introduzione degli eccipienti, presso il nuovo sito di produzione Laboratoires Galderma, è di 72°C±2°C.

7) Tipo IB - B.II.d.2.d.

La procedura HPLC utilizzata per la determinazione dell'impurezza P-5005, delle impurezze non identificate (Imp 1, Imp 2 e Imp 3) e delle impurezze non specificate (singole e totali) è sostituita con la procedura HPLC per la determinazione dell'impurezza P-5005 e delle impurezze non specificate (singole e totali).

8) Tipo IA - B.II.d.2.a.

La procedura HPLC utilizzata per la determinazione del titolo del metil aminolevulinato cloridrato è stata modificata.

9) Tipo IA - B.II.d.2.a.

La procedura HPLC utilizzata per la determinazione dell'impurezza acido 5-aminolevulinico è stata modificata.

10) Tipo II - B.II.d.1.f.

Il parametro «impurezze specificate Imp 1, Imp 2 e Imp 3»è stato eliminato dalle specifiche, al rilascio ed alla fine del periodo di validità, del prodotto finito.

Tuttavia queste impurezze saranno incluse nel parametro «impurezze non specificate» sia al rilascio sia alla fine del periodo di validità del prodotto finito.

11) Tipo IA in - B.II.d.1.h.

Le specifiche relative al test microbiologico sono state aggiornate per essere conformi alla monografia 5.1.4 della Farmacopea Europea «Microbiological quality of non-sterile pharmaceutical preparations and substances for pharmaceutical use».

Relativamente al medicinale: METVIX Codice A.I.C. 035995 ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Galderma Italia S.P.A. Codice Fiscale 01539990349.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A03117

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ratacand Plus».

Estratto determina V&A n. 707/2015 del 7 aprile 2015

Procedura europea n. SE/H/0162/001-004/II/088.

Autorizzazione della variazione: C.I.4).

È autorizzata la seguente variazione: aggiornamento stampati in linea con le nuove informazioni di sicurezza del Core Data Sheet e al wording del referral ai sensi dell'art. 31 della direttiva 2001/83/CE per i medicinali che agiscono sul sistema renina-angiotensina (RAS) e adeguamento agli ultimi templates del QRD.

Modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto ai Paragrafi 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8 e 5.1 e sezioni 2, 4 e 6 del foglio illustrativo e delle etichette.

Relativamente al medicinale «RATACAND PLUS», nelle forme e confezioni:

034186015 - «8/12,5 mg compresse» 7 compresse in blister pvc/pvdc/al;

034186027 - «8/12,5 mg compresse» 14 compresse in blister pvc/pvdc/al;
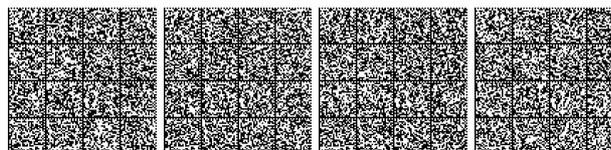
034186039 - «8/12,5 mg compresse» 15 compresse in blister pvc/pvdc/al;

034186041 - «8/12,5 mg compresse» 28 compresse in blister pvc/pvdc/al;

034186054 - «8/12,5 mg compresse» 30 compresse in blister pvc/pvdc/al;

034186066 - «8/12,5 mg compresse» 50 compresse in blister pvc/pvdc/al;

034186078 - «8/12,5 mg compresse» 56 compresse in blister pvc/pvdc/al;

034186080 - «8/12,5 mg compresse» 98 compresse in blister pvc/pvdc/al;

034186092 - «8/12,5 mg compresse» 98x1 compresse in blister pvc/pvdc/al;

034186104 - «8/12,5 mg compresse» 100 compresse in blister pvc/pvdc/al;

034186116 - «8/12,5 mg compresse» 300 compresse in blister pvc/pvdc/al;

034186128 - «8/12,5 mg compresse» 100 compresse in flacone hdpe;

034186130 - «16/12,5 mg compress» 7 compresse in blister pvc/pvdc/al;

034186142 - «16/12,5 mg compresse» 14 compresse in blister pvc/pvdc/al;

034186155 - «16/12,5 mg compresse» 15 compresse in blister pvc/pvdc/al;

034186167 - «16/12,5 mg compresse» 28 compresse in blister pvc/pvdc/al;

034186179 - «16/12,5 mg compresse» 30 compresse in blister pvc/pvdc/al;

034186181 - «16/12,5 mg compresse» 50 compresse in blister pvc/pvdc/al;

034186193 - «16/12,5 mg compresse» 56 compresse in blister pvc/pvdc/al;

034186205 - «16/12,5 mg compresse» 98 compresse in blister pvc/pvdc/al;

034186217 - «16/12,5 mg compresse» 98x1 compresse in blister pvc/pvdc/al;

034186229 - «16/12,5 mg compresse» 100 compresse in blister pvc/pvdc/al;

034186231 - «16/12,5 mg compresse» 300 compresse in blister pvc/pvdc/al;

034186243 - «16/12,5 mg compresse» 100 compresse in flacone hdpe;

034186256 - «16/12,5 mg compresse» 28x1 compresse in blister pvc/pvdc/al;

034186268 - «16/12,5 mg compresse» 50x1 compresse in blister pvc/pvdc/al;

034186270 - «16/12,5 mg compresse» 56x1 compresse in blister pvc/pvdc/al;

034186282 - «32 mg/12,5 mg compresse» 7 compresse in blister pvc/pvdc;

034186294 - «32 mg/12,5 mg compresse» 14 compresse in blister pvc/pvdc;

034186306 - «32 mg/12,5 mg compresse» 15 compresse in blister pvc/pvdc;

034186318 - «32 mg/12,5 mg compresse» 28 compresse in blister pvc/pvdc;

034186320 - «32 mg/12,5 mg compresse» 28x1 compresse in blister pvc/pvdc (dose unitaria);

034186332 - «32 mg/12,5 mg compresse» 30 compresse in blister pvc/pvdc;

034186344 - «32 mg/12,5 mg compresse» 50 compresse in blister pvc/pvdc;

034186357 - «32 mg/12,5 mg compresse» 50x1 compresse in blister pvc/pvdc (dose unitaria);

034186369 - «32 mg/12,5 mg compresse» 56 compresse in blister pvc/pvdc;

034186371 - «32 mg/12,5 mg compresse» 56x1 compresse in blister pvc/pvdc (dose unitaria);

034186383 - «32 mg/12,5 mg compresse» 98 compresse in blister pvc/pvdc;

034186395 - «32 mg/12,5 mg compresse» 98x1 compresse in blister pvc/pvdc (dose unitaria);

034186407 - «32 mg/12,5 mg compresse» 100 compresse in blister pvc/pvdc;

034186419 - «32 mg/12,5 mg compresse» 300 compresse in blister pvc/pvdc;

034186421 - «32 mg/12,5 mg compresse» 100 compresse in flacone hdpe;

034186433 - «32 mg/25 mg compresse» 7 compresse in blister pvc/pvdc;

034186445 - «32 mg/25 mg compresse» 14 compresse in blister pvc/pvdc;

034186458 - «32 mg/25 mg compresse» 15 compressein blister pvc/pvdc;

034186460 - «32 mg/25 mg compresse» 28 compresse in blister pvc/pvdc;

034186472 - «32 mg/25 mg compresse» 28x1 compresse in blister pvc/pvdc (dose unitaria);

034186484 - «32 mg/25 mg compresse» 30 compresse in blister pvc/pvdc;

034186496 - «32 mg/25 mg compresse» 50 compresse in blister pvc/pvdc;

034186508 - «32 mg/25 mg compresse» 50x1 compresse in blister pvc/pvdc (dose unitaria);

034186510 - «32 mg/25 mg compresse» 56 compresse in blister pvc/pvdc;

034186522 - «32 mg/25 mg compresse» 56x1 compresse in blister pvc/pvdc (dose unitaria);

034186534 - «32 mg/25 mg compresse» 98 compresse in blister pvc/pvdc;

034186546 - «32 mg/25 mg compresse» 98x1 compresse in blister pvc/pvdc (dose unitaria);

034186559 - «32 mg/25 mg compresse» 100 compresse in blister pvc/pvdc;

034186561 - «32 mg/25 mg compresse» 300 compresse in blister pvc/pvdc;

Titolare A.I.C.: Astrazeneca S.P.A., Codice fiscale 00735390155.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A03129

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Osmohale».

Estratto determina V&A n. 706/2015 del 7 aprile 2015

Procedura EU n.: SE/H/0711/001/II/016/G.

Variazione di tipo II:

B.I.a).1. *f)*.

B.II.a).1. *a)*.

B.II.b).1. *c)*.

B.II.b).2.a).

B.II.b).4. *d)*.

B.II.b).5. *b)*.

Sono autorizzate la seguenti variazioni: sostituzione e autorizzazione di sito: da Pharmaxis Ltd.,Unit 2, 10 Rodborough Road, Frenchs Forest NSW 2086, Australia (Manufacture release testing (except for endotoxins and microbial purity)) a Pharmaxis Ltd., 20 Rodborough Road, Frenchs Forest NSW 2086, Australia (Manufacture primary packaging, secondary packaging and release testing (except for endotoxins and microbial purity));

Eliminazione di sito: Chemika Pty Ltd, Level 1, 16 Rowood Road, Prospect NSW 2148, Australia (Identification test, testing of reducing sugars, metal analysis and identification).

Modifica della dimensione del lotto del prodotto finito: da 15 Kg a 56-74 Kg.

Modifica dei controlli nella fase di riempimento della capsula. Il peso della capsula viene misurato automaticamente.

Introduzione di una banda bianca (stampati con biossido di titanio) sulla superficie esterna della capsula (testa e corpo della capsula).

Relativamente al medicinale: Osmohale ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Pharmaxis Pharmaceuticals Limited (SIS 3107) .

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A03130

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione di onorificienze al merito dell'Esercito.

Con decreto ministeriale n. 1212 in data 19 marzo 2015, al Colonnello Luigi Adiletta, nato il 22 giugno 1963 a Roma, è stata concessa la croce d'argento al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: «Ufficiale pilota Comandante di reggimento, improntava la sua azione di comando all'esempio, distinguendosi per somma perizia e intelligente impiego delle diverse capacità dell'Unità. In occasione di una vasta operazione di schieramento delle Forze afghane, manovrava con coraggio e ardimento il proprio aeromobile, riuscendo a neutralizzare dei radio ripetitori utilizzati dagli insorti, sventandone i proditorii schemi stragisti. Splendida figura di Comandante che ha elevato il prestigio e l'onore dell'Esercito Italiano nel particolare contesto internazionale in Afghanistan». Herat (Afghanistan), marzo-settembre 2013.

Con decreto ministeriale n. 1213 in data 19 marzo 2015 al Colonnello Giuseppe Maria Gionti, nato il 18 maggio 1957 a Monza (MB), è stata concessa la croce d'argento al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: «Comandante dell'Unità di Ricostruzione Provinciale, nell'ambito dell'Operazione ISAF, dirigeva molteplici attività operative, garantendo in ogni circostanza il pieno raggiungimento degli obiettivi. In particolare, nonostante la reale minaccia di attacchi da parte degli insorgenti, realizzava una serie di importanti progetti nei Distretti di Kushk Rabat e Sangi e di Kushki Kuhnna, riscuotendo l'incondizionata riconoscenza della popolazione locale e delle Autorità afghane. Esemplare figura di Ufficiale Superiore che, con il suo straordinario operato, ha dato lustro e prestigio alle Forze Armate Italiane nel difficile contesto multinazionale in Afghanistan». Herat (Afghanistan), marzo-settembre 2013.

Con decreto ministeriale n. 1214 datato 19 marzo 2015, al Colonnello Stefano Mega, nato l'8 maggio 1965 a Bressanone (BZ), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: «Comandante del "Transition Support Unit Centre" nell'ambito della missione ISAF, conduceva, con grandissima determinazione e spiccato senso del dovere, operazioni di contenimento e perquisizione, nonostante i costanti attacchi perpetrati dalle forze ostili. In particolare, attuava il fermo di numerosi sospetti e il sequestro di ingenti quantità di esplosivo, munizionamento e armi, distinguendosi per la dinamicità della manovra pianificata. Fulgido esempio di Ufficiale Superiore che ha rappresentato impeccabilmente la Nazione, contribuendo ad accrescere il prestigio dell'Esercito e delle Forze Armate Italiane». Shindand (Afghanistan), marzo-settembre 2013.

Con decreto ministeriale n. 1215 datato 19 marzo 2015, al Colonnello Giuseppe Montalto, nato il 5 aprile 1966 a Udine, è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: «Sottocapo di Stato Maggiore ai Piani impiegato nella missione di pace in Afghanistan, con lungimirante ed esemplare azione di direzione e organizzazione, dimostrava grande acume ed elevata competenza nello sviluppo di un nuovo studio afferente l'impiego delle Forze afghane. L'implementazione della nuova dislocazione delle unità sul terreno consentiva una maggiore capacità di manovra e di controllo del territorio, assicurando l'innalzamento del livello di sicurezza degli assetti della coalizione. Emergente figura di Ufficiale dirigente che con il suo operato da dato prestigio all'Esercito Italiano nel delicato contesto afghano». Herat (Afghanistan), marzo-settembre 2013.

Con decreto ministeriale n. 1216 datato 19 marzo 2015, al Tenente Colonnello Giuliano Angelucci, nato il 4 luglio 1964 a Rieti, è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: «Comandante dell'Unità di Forze Speciali nell'ambito dell'Operazione ISAF, coordinava con efficacia e perizia le complesse attività nella condotta dell'Operazione "Zindom & Markazee 13". Manovrando con maestria tutti gli assetti a disposizione, contrastava la vivace reazione degli insorgenti, ottenendo la neutralizzazione di un'importante e organizzata rete di matrice terroristica. Fulgido esempio di Ufficiale Superiore che ha contribuito ad accrescere il prestigio delle Forze Speciali e delle Forze Armate Italiane nel difficile contesto multinazionale in Afghanistan». Herat (Afghanistan), 7 agosto 2013.

Con decreto ministeriale n. 1217 datato 19 marzo 2015, al Tenente Colonnello Giuseppe Bossa, nato il 2 novembre 1972 a Napoli, è stata concessa la croce d'argento al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: «Comandante di battaglione genio guastatori, dimostrava, durante la bonifica di un complesso ordigno esplosivo improvvisato, somma perizia, indiscusse doti di comando e indomito acume tattico. In particolare, individuata la minaccia dell'ordigno, ne intuiva gli inediti indicatori che lasciavano presagire un piano di inganno e, riarticolan-

do immediatamente il dispositivo, consentiva all'unità di intervenire, sventando il proditorio schema stragista. Esemplare figura di Ufficiale Superiore che con il suo operato ha dato prestigio alle Forze Armate Italiane». Farah (Afghanistan), 12 giugno 2013.

Con decreto ministeriale n. 1218 datato 19 marzo 2015, al Tenente Colonnello Franco Del Favero, nato il 12 novembre 1972 a Pieve di Cadore (BL), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: «Comandante del Battaglione del "Transition Support Unit Centre", con lungimirante azione di comando, pianificava e conduceva, alla testa dei propri alpini, un'operazione di sicurezza a favore dei rappresentanti diplomatici di 23 Paesi europei riuniti presso il Palazzo del Governatore di Herat, consentendo il buon esito dell'incontro finalizzato a concretizzare un fondamentale progetto politico-commerciale nella ricostruzione dell'economia afghana. Fulgido esempio di Ufficiale Superiore che ha dato lustro all'Esercito Italiano nel delicato contesto afghano». Shindand (Afghanistan), 19 maggio 2013.

Con decreto ministeriale n. 1219 datato 19 marzo 2015, al Tenente Colonnello Enrico Fontana, nato il 18 agosto 1971 a Cividale del Friuli (UD), è stata concessa la croce d'argento al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: «Comandante di battaglione alpini effettuava, con lungimirante azione di comando, controlli estesi su tutta l'area di responsabilità, garantendo la libertà di movimento delle unità della Coalizione. In particolare, a seguito di un vile attentato suicida condotto contro i propri alpini, con tempestiva ed efficace iniziativa dirigeva i propri assetti per contrastare gli insorgenti in procinto di reiterare l'azione stragista sui mezzi di soccorso, vanificandone l'intento. Fulgido esempio di Ufficiale Superiore che ha dato lustro e prestigio all'Esercito Italiano nel delicato contesto afghano». Farah (Afghanistan), 28 maggio 2013.

Con decreto ministeriale n. 1220 datato 19 marzo 2015, al Maggiore Massimiliano Brini, nato il 18 febbraio 1975 a Pieve di Cadore (BL), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: «Ufficiale Superiore, impiegato anche quale Comandante del "Close Protection Team" del Comandante, in occasione di una importante conferenza presso il Palazzo del Governatore di Herat, individuava, negli atteggiamenti di alcuni civili, una attività di osservazione per un possibile atto ostile. Coordinava d'iniziativa l'azione degli addetti alla sicurezza presenti, consentendo la successiva cattura da parte delle Forze di Polizia afghane di un importante gruppo di insorgenti. Chiarissimo esempio di Ufficiale che ha contribuito in ogni circostanza al conseguimento degli obiettivi del contingente italiano, conferendo lustro alle Forze Armate e alla Nazione in ambito internazionale». Herat (Afghanistan), 21 agosto 2013.

Con decreto ministeriale n. 1221 datato 19 marzo 2015, al Capitano Tommaso Di Prima, nato il 3 gennaio 1983 a Camposampiero (PD), è stata concessa la croce d'argento al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: «Comandante di compagnia alpini, effettuava brillantemente il presidio delle principali vie di comunicazione nel pericoloso Distretto di Bala Baluk, reagendo, con perizia e coraggio, alla testa del suo personale, ai continui attacchi degli insorgenti. Garantiva in tal modo la libertà di manovra nella propria area di responsabilità, riscuotendo ammirazione e lusinghieri apprezzamenti da parte delle unità della Coalizione. Chiaro esempio di brillante Ufficiale, che con il suo comportamento ha notevolmente contribuito al prestigio della propria Unità e dell'Esercito Italiano nell'ambito internazionale». Farah (Afghanistan), marzo-agosto 2013.

Con decreto ministeriale n. 1222 datato 19 marzo 2015, al Capitano Carmelo Pezzino, nato il 20 luglio 1977 a Paternò (CT), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: «Comandante di Compagnia della "Transition Support Unit Centre", pianificava e conduceva, con somma perizia, l'operazione d'assalto aeromobile "White Marble", tesa alla ricerca e distruzione di materiale esplosivo in procinto di essere utilizzato contro le Forze della Coalizione impegnate nella scorta di una delegazione del Ministero degli Affari Esteri. Operando alla testa dei propri alpini, in un'area con alta presenza di forze ostili, schierava sul terreno un dispositivo di sicurezza impenetrabile, che garantiva il successo dell'operazione di valenza politico-strategica, contribuendo efficacemente a elevare il prestigio e il lustro della Forza Armata». Distretto di Chiste-Sharif (Afghanistan), 12 luglio 2013.

Con decreto ministeriale n. 1223 datato 19 marzo 2015, al Capitano Giuseppe Durante, nato il 21 settembre 1980 a Messina, è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: «Comandante di compagnia, nonostante la costante e proditoria opposizione dell'avversario, alla testa dei suoi bersaglieri, operava con somma perizia per garantire il presidio delle principali vie di comunicazione della provincia di Farah, contribuendo significativamente ad accrescere la sicurezza delle unità della Coalizione al fine del completamento della fase di transizione con le Forze di Sicurezza afghane. Professionista di altissimo rango che, con instancabile impegno e straordinaria prestazione, ha apportato un sicuro prestigio alle Forze Armate e all'Italia nel delicato contesto internazionale». Farah (Afghanistan), marzo-settembre 2013.

Con decreto ministeriale n. 1224 datato 19 marzo 2015, al Capitano Filippo Fabbro, nato il 19 febbraio 1980 a Tirano (SO), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: «Ufficiale delle Forze Speciali, nell'ambito della missione ISAF, coordinava con perizia, efficacia e tempestività, a bordo di aeromobile, le complesse attività operative finalizzate alla neutralizzazione di una importante e organizzata rete di matrice terroristica, realizzando le migliori condizioni per il pieno successo della missione. Fulgido esempio di Ufficiale che ha contribuito ad accrescere il prestigio dell'Esercito Italiano nel difficile contesto internazionale afghano». Herat (Afghanistan), 18 luglio 2013.

Con decreto ministeriale n. 1225 datato 19 marzo 2015, al Tenente Giulio Ronsini, nato il 23 ottobre 1985 a Napoli, è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: «Comandante di plotone di ricognizione avanzato di una compagnia guastatori, dimostrava indomite virtù di comando ed eccezionale acume tattico nel gestire operazioni a elevato rischio. In particolare, nel corso di una operazione congiunta con assetti statunitensi e afghani, pianificava e conduceva, con riconosciuto ardimento, una delicata missione per l'esfiltrazione di una pattuglia rimasta bloccata in un'area soggetta ad attacchi da parte di insorgenti, garantendo il recupero incolume di personale e mezzi. Esemplare figura di Ufficiale che ha contribuito ad accrescere il prestigio delle Forze Armate Italiane nel difficile contesto internazionale afghano». Shewan (Afghanistan), 9-11 giugno 2013.

15A03137

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 20957/14 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti in data 4 dicembre 2014.

Con nota ministeriale n. 36/0006109/MA004.A007/ING-L-134 del 9 aprile 2015 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 20957/14 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (INARCASSA) in data 4 dicembre 2014, concernente la misura del tasso di capitalizzazione dei contributi per l'anno 2014 ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 42/2006.

15A03175

Approvazione della delibera n. 183 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro in data 19 dicembre 2014.

Con nota ministeriale n. 36/0005122/MA004.A007/CONS-L-55 del 30 marzo 2015 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 183 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro (ENPACL), in data 19 dicembre 2014, così come integrata dalla delibera n. 24 assunta dal consiglio di amministrazione in data 27 febbraio 2015, concernente la determinazione del tasso di capitalizzazione per la rivalutazione dei montanti contributivi delle pensioni ordinarie per l'anno 2014.

15A03176
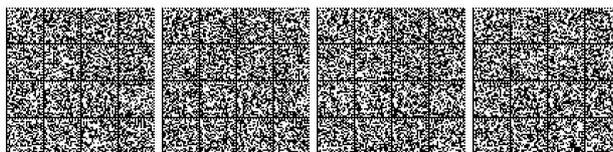
Approvazione della delibera n. 182 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro in data 19 dicembre 2014.

Con nota ministeriale n. 36/0005126/MA004.A007/CONS-L-56 del 30 marzo 2015 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 182 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro (ENPACL), in data 19 dicembre 2014, così come integrata dalla delibera n. 23 assunta dal consiglio di amministrazione in data 27 febbraio 2015, concernente la determinazione del tasso annuo di capitalizzazione per la rivalutazione dei montanti contributivi per i trattamenti in totalizzazione per l'anno 2014.

15A03177

Approvazione della delibera n. 3/2014 adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell'Ente di previdenza pluricategoriale degli agronomi e forestali, degli attuari, dei chimici e dei geologi in data 26 febbraio 2014.

Con decreto interministeriale in data 24 ottobre 2014 e con successiva nota n. 36/0005108/MA004.A007 del 30 marzo 2015, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, è stata approvata la delibera n. 3/2014 adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell'Ente di previdenza pluricategoriale degli agronomi e forestali, degli attuari, dei chimici e dei geologi (EPAP), in data 26 febbraio 2014 — come da verbale redatto dalla dott.ssa Daniela Cupini, notaio in Roma (Repertorio n. 5894 - Raccolta n. 3953) — concernente modifiche agli articoli 7, 9 e 20, dello Statuto, in ordine ai termini di approvazione del bilancio di previsione.

15A03178

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di modifica della denominazione registrata «Olives Noires De Nyons»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea – serie C 123 del 17 aprile 2015 a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del Regolamento (UE) 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di modifica, presentata dalla Francia ai sensi dell'art. 53 del Reg. (UE) 1151/2012, del disciplinare della denominazione registrata per il prodotto entrante nella categoria "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" - "Olives Noires De Nyons".

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica – PQAI IV, via XX Settembre n. 20 – Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 51, paragrafo 1, secondo comma del predetto regolamento comunitario.

15A03179

Domanda di modifica della denominazione registrata «Pomme Du Limousin»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea – serie C 120 del 15 aprile 2015 a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del Regolamento (UE) 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di modifica, presentata dalla Francia ai sensi dell'art. 53 del Reg. (UE) 1151/2012, del disciplinare della denominazione registrata per il prodotto entrante nella categoria "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" - "Pomme Du Limousin".

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica – PQAI IV, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 51, paragrafo 1, secondo comma del predetto regolamento comunitario.

15A03180

Domanda di registrazione della denominazione «Ogulinski Kiseli Kupus / Ogulinsko Kiselo Zelje»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea – serie C n. 115 del 10 aprile 2015, a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale Denominazione di origine Protetta, presentata dalla Repubblica di Croazia ai sensi dell'art. 49 del Reg. (UE) 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" - «Ogulinski Kiseli Kupus / Ogulinsko Kiselo Zelje».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica – PQAI IV, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 51, paragrafo 1, secondo comma del predetto regolamento comunitario.

15A03181

SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI

Elenco degli autori che non hanno rivendicato il proprio diritto di seguito – pubblicazione semestrale ex art. 47 del Regolamento per l'esecuzione della legge n. 633/41, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 275/07.

La S.I.A.E. pubblica l'elenco degli autori per i quali non è stato ancora rivendicato il diritto di seguito e/o le cui posizioni non sono ancora perfezionate. Trattasi del diritto, riconosciuto all'autore ed ai suoi aventi causa, a percepire un compenso calcolato in percentuale sul prezzo delle vendite delle opere d'arte, concluse grazie all'intervento di «professionisti del mercato». Gli autori il cui nominativo è presente nell'elenco - o i loro aventi causa - sono tenuti a contattare gli Uffici S.I.A.E. - Sezione OLAF - Viale della Letteratura n. 30, 00144 Roma, per far valere il proprio diritto a norma di legge avvalendosi della modulistica già presente sul sito istituzionale dell'Ente (http://www.siae.it).

AALDERS STEVEN
ABRATE ANGELO
ADDAMIANO NATALE
ADELE RODER + KERSTIN BRATSCH
ADNAN ETHEL
ADRIAN MARC
AGAZZI ERMENEGILDO
AIRAUDI OBERTO
AJMONE LIDIO
ALBANESE MARISA
ALCARAZ JORDI
ALEKSANDROVIC BENOIS NIKOLAJ
ALEXANDROVICH BENOIS NIKOLAI
ALFANO CARLO
ALLAVENA MICHELE
ALLOATI ADRIANO
ALTAMIRA ADRIANO
AMADIO GIUSEPPE
AMBROSI ALFREDO GAURO
AMORELLI ALFONSO
ANDERSON MELVIN
ANDREOLI ATTILIO
ANGI ALEX
ANNALU
ANONIMO
ANSELMI FABIO
ANZIL
APPELT DIETER
ARDISSONE YOLANDE
ARIE
ARIGLIANO GIUSEPPE
ARMENI GUIDO
ARMODIO
ARNEGGER ALOIS
ARP JEAN
ARPS GESINE
ARRIGONI LUIGI
ASCO FRANCO
ASSETTO FRANCO
ATZA ANTONIO
ATZORI DIEGO
AVALLE FILIPPO
AVANESSIAN ALFONSO
AVENALI MARCELLO
AZZARONI GIORGIO
BACCIO MARIA BACCI
BADURA MICHAEL
BAER MONICA
BAGNOLI MARCO
BALDASSINI CARLO
BALDASSINI GUGLIELMO
BALDESSARI ROBERTO MARCELLO (IRAS)
BALESTRIERI LIONELLO
BALKA MIROSLAW
BALLA ELICA
BALLOCCO MARIO
BALTHAZAR ROSE WILLIAM
BALZANO CHRISTIAN
BANCHIERI GIUSEPPE
BARABINO ANGELO
BARABINO ARMANDO
BARACCHINI CAPUTI ADRIANO
BARBAGALLO ORESTE
BARBIERI OSVALDO
BARDELLI ADEMARO
BARDETTI GIACINTO
BARGELLI AUGUSTO
BARGONI GIANCARLO
BARILLI LATINO
BAROVIER ERCOLE
BARTELS HERMANN
BARTOLI NATINGUERRA AMERIGO
BARTOLINI UBALDO
BARUFFI ANDREA
BASALDELLA MIRKO
BASSANO LUIGI
BASSIRI BIZHAN
BATTAINI RINO GASPARE
BAUER MARC
BAZAN ALESSANDRO
BECCHINA GIOVANNI
BECHER BERND & HILLA
BECHERI EMANUELE
BEDINI MARIA CARLA
BELARDINELLI SILVANO
BELCASTRO ALFREDO
BELTRAME ACHILLE
BENAGLIA ENRICO
BENEDETTO ENZO
BENETTON SIMON
BENETTON TONI
BENTIVOGLIO CESARE
BERALDO FRANCO
BERENGO GARDIN GIANNI
BERGOLLI ALDO
BERMAN EUGENE G.
BERNARDI ROMOLO
BERNARDONI PINUCCIA
BERNASCONI UGO
BERRESHEIM TIM
BERRINO MARIO
BERTELLI PIERO
BERTELLI RENATO
BERTI ANTONIO
BERTI VINICIO
BERTOCCHI NINO
BERTOCCI CARLO
BETTI MAURO
BETTINELLI MARIO GIUSEPPE
BETTOLO LEONARDO
BIAGI GIUSEPPE
BIAGI MATTIA
BIAGINI ALFREDO
BIASI DA TEULADA GIUSEPPE
BIASI-CHIGGIO-COSTA-LANDI-MASSIRONI
BIASIUCCI ANTONIO
BICCHI SILVIO
BIENAIME FRANCESCO
BIETTI ARTURO
BIGAS LUNA JUAN JOSE
BIGLIONE ANNIBALE
BIONDA MARIO
BISANZIO ANDREA
BITZER MATTHIAS
BLANK IRMA
BLOCH MAYA
BOCCACCI MARCELLO
BOCCALATTE PIETRO ANACLETO
BOCCHETTI GAETANO
BOCCHI AMEDEO
BOCCHINI FRANCESCO
BOEHM ARMIN
BOETTO GIULIO
BOGONI ADRIANO
BOGONI FRANCO
BOHEM ARMIN
BOHM ARIELA
BOILLE LUIGI
BOIRY CAMILLE
BOLAFFI NICOLA
BOLANO ITALO
BOLOGNESI MARCO
BONALDI FEDERICO
BONAMINI EROS
BONANNI CLAUDIO
BONECHI LORENZO
BONETTI UBERTO
BONFANTI ARTURO
BONFANTI MAURIZIO
BONGIOVANNI RADICE RENZO
BONIVENTO EUGENIO
BONOMI CORRADO
BORDONI ENRICO

BORGHI ENRICA
BORGIA GIANCARLO
BORRA POMPEO
BORTOLOSSI WALTER
BORTOLOTTI TIMO
BORTOLUZZI FERRUCCIO
BOSCO GIACINTO
BOSIA AGOSTINO
BOSISIO FRANCO
BOSWELL JASSIE
BOTO MARTHA
BOTTA GREGORIO
BOUNAN CHARLY
BOURGEOIS LOUIS
BOUVARD ANTOINE
BOZZALLA GIUSEPPE
BOZZANO GUGLIELMO
BRANCACCIO GIOVANNI
BRANDO ANGELO
BRAQUE GEORGES
BRATSCH KERSTIN
BRESCIANI ANTONIO
BRIANTE EZELINO
BRIGNOLI LUIGI
BROCKHURST GERALD L.
BROGGI MARIO
BROGLIO EDITA
BRONSTEIN PABLO
BRUNELLESCHI UMBERTO
BRUNET CONTRERAS
BRUNETT FERNANDA
BRUS GUNTER
BRUSCIA FRANCESCO
BUCCELLA DANILO
BURTIN MARCEL
BUZZATI DINO
CABRAS CESARE
CACCAVALE GIUSEPPE
CACCIOLA ENZO
CACCIONI LUCA
CADORIN GUIDO
CAGLIANI LUIGI
CALDERINI LUIGI
CALVI GREGORIO
CAMARDA FRANCESCO
CAMINITI ALEX
CAMPANELLA FABRIZIO
CAMPEGGI SILVANO
CAMPESTRINI ALCIDE ERNESTO
CANAVACCIUOLO MAURIZIO
CANDELORO FRANCESCO
CANEGALLO SEXTO
CANEPA ANTON MARIO
CAPELLI MAURO
CAPELLINI SERGIO
CAPIZZANO ACHILLE
CAPOCCHINI UGO
CAPPA LEGORA GIOVANNI
CAPPELLO CARMELO
CAPUTO ULISSE
CARÀ UGO
CARAVAGGIO GIANNI
CARDENA FELIPE
CARELLI AUGUSTO
CARENA FELICE
CARGIOLLI CLAUDIO
CARGO IVAN
CARLO QUAGLIA
CARMIGNANI VIRGILIO
CARMONA BRIONES FERNANDO
CARNEVALE FULVIA
CARROLI MIRTA
CARROLL LAWRENCE
CARSTEN HOLLER
CARTA GIUSEPPE
CARTA SEBASTIANO
CASARINI PINO
CASCELLA BASILIO
CASCIARO GIUSEPPE
CASELLI GIUSEPPE
CASENTINI MARCO
CASIMIRO JODI
CASONI AURELIA
CASSARA' PAOLO
CASSETTI MARINO
CASTEGNARO FELICE
CASTEL ROGER
CASTELLO ENRICO
CATELANI ANTONIO
CATTI AURELIO
CAVAGLIERI MARIO
CAVASANTI GIUSEPPE
CERACCHINI GISBERTO
CERNIGOJ AUGUSTO
CHAPLIN ELISABETH
CHECCHI ARTURO
CHERI ARMANDO
CHERSICLA BRUNO
CHERUBINI CARLO
CHERUBINI GIUSEPPE
CHIACCHIO FRANCESCO
CHIAPPELLI FRANCESCO
CHIERICOZZI ELVIO
CHIESI GIORGIO
CHIMENTI PINO
CHIPARUS DEMETER H.
CIACELLI ARTURO
CIAM GIORGIO
CIARDO VINCENZO
CICCARINI CARMINE
CIMA LUIGI
CINTOLI CLAUDIO
CIOLINA GIOVANNI BATTISTA
CISINSKI VIVIANE
CIUSA ROMAGNA GIOVANNI
CLAUDUS RODOLFO
CLEMENTE JACK
COCCHI MARIO
COCEANI ANTONIO
COFFA ANDREA
COLACICCHI FRANCESCO
COLINET CLAIRE J.R.
COLLINA RAFFAELE
COLLU PIETRO
COLOMBOTTO ROSSO ENRICO
COMOLLI LUIGI
CONCA LUCA
CONSADORI SILVIO
CONSIGLIO MARIO
CONSTANT ANTON
CONTI AUGUSTO
CONTINI CARLO
COPLANS JOHN
COPPINI FAUSTO ELISEO
CORBELLI EDGARDO
CORNINI MARCO
CORRIGA ANTONIO
COSTA TONI
COSTETTI GIOVANNI
CRAFFONARA AURELIO
CREPAS GUIDO
CRESCI MARIO
CRIQUET FRANKY
CRISCONIO LUIGI
CROATTO BRUNO
CROCETTI VENANZO
CROMATICO
CURRY ROBERT FRANZ
CURTONI PINO
CZOK MARTA
D'AMATO GENNARO
D'ANGELO PIETRO
D'ANNA GIULIO
D'ANTINO NICOLA
DAGO NDIAYE OUSMANE
DAL CASTAGNE' ALBINO ARTURO
DALE FRANK
DALLA ZORZA CARLO
DAVANZO MARCO
DE ALEXANDRIS SANDRO
DE AMICIS CRISTOFORO
DE ANGELIS VITALIANO
DE BEIJER JASPER
DE CARO GIOVANNI
DE COCK JAN
DE CORSI NICOLAS
DE FELICE AURELIO
DE FILIPPI LEONIDA
DE FRANCISCO PIETRO
DE FUSCO RENATO
DE GRADA RAFFAELE
DE GRANDI FRANCESCO
DE LA MORA GABRIEL
DE LAZAREFF ALEXANDRA
DE LIBERATO LUCIANO
DE LISIO ARMANDO
DE LUCCHI OTTORINO
DE LUCIA EDOARDO
DE LUIGI MARIO
DE NICOLA FRANCESCO
DE NISCO FAUSTO
DE POLI PAOLO
DE VITA LUCIANO
DE WITT ANTONY
DEL BON ANGELO
DELITALA MARIO
DELLA CROCE HOFMAN MARTINE
DELLA GAGGIA ANTONIO
DELLE MONACHE PAOLO
DELUIGI MARIO
DEMETZ ARON
DENNING GUY

DEODATO PINO
DEQUEL ORESTE
DESIATO GIUSEPPE
DESPOTOVIC NEBOJSA
DESSY STANIS
DEVECCHI GABRIELE
DEXEL WALTER
DI BELLO BRUNO
DI BOSSO RENATO
DI LUCIANO LUCIA
DI ROBILANT TRISTANO
DI SALVATORE NINO
DI VICCARO ANTONIO
DIMITRIOS GALANIS EMMANUEL
DINETTO LINO
DISCOVOLO ANTONIO
DIULGHEROFF NICOLAJ
DJURBERG NATHALIE
DODERO PIETRO
DONADINI JEAN-PAUL
DONGHI ANTONIO
DORFLES GILLO
DORMICE
DORNER HELMUT
DUFY RAOUL
DUIJSENS GERDINE
DULBECCO GIAMPAOLO
DUO DI ARTISTI
DURHAM JIMMIE
DURINI GIULIO
EBENSPERGER HANS
ELEUTERI SERPIERI PAOLO
ELSTERMANN RAINER
EPAMINONDA HARIS
ERBEN ULRICH
ERWITT ELLIOTT
ESPOSITO ENZO
EVA AND FRANCO MATTES AKA 01.ORG
EVANGELISTI RICCARDO
EVANGELISTI VALERIO
FABARA (LADY PINK) SANDRA
FABBI FABIO
FABRI POMPEO
FAILE
FALCHETTI ALBERTO
FALK ISTVAN
FALLANI MARCO
FALZONI GIULIO
FANARI ROBERTO
FANTINI DINO
FANTUZZI ELIANO
FARA SALVATORE
FARALDO DIAMANTE
FAVAI GENNARO
FAVARO ANGELO
FEDERICI GINO
FEDERICO MICHELE
FEGAROTTI GIUSEPPE EUGENIO
FELISARI ENRICO
FELISI MANUEL
FERAT SERGE
FEROCI SABINA
FERRARI BERTO
FERRARI ENEA
FERRARI VINCENZO
FERRARIO LUIGI
FERRARIS SERAFINO
FERRARIS SEVERINO
FERRERO ALBERTO
FERRI ROBERTO
FERRO ITALO
FERRO SERGIO
FIGARI ANDREA
FIGARI FILIPPO
FILIDEI ROLANDO
FILOCAMO LUIGI
FINI LEONOR
FINLAY IAN HAMILTON
FIORENTINO PAOLO
FIORESI
FIORESI STEFANO
FIORETTI LUIGI
FIRPO EDOARDO
FISZL H.YOHZSA
FLAMM CHRISTIAN
FLORES MARK
FLORIS CARMELO
FOCARDI PIERO
FOGLIATI PIERO
FOLLA ALEX
FONTANA DANIELE
FORCELLA FRANCESCA
FORG GUNTHER
FORMICHETTI SILVIO
FRACASSIO GAETANO
FRAI FELICITA
FRANCESCONI ANSELMO
FRANCESCONI LUCA
FRANCOLINO ANDREA
FRANI ETTORE
FRANZOSI GIOVANNI
FRATANTONIO SALVATORE
FRIGERI LANFRANCO
FRIGO GIULIO
FRISIA DONATO
FROSECCHI PAOLO
FUJIWARA SIMON
FUMAGALLI ANDREA
FUNI ACHILLE
GABELLONE GIUSEPPE
GAGLIARDO ALBERTO HELIOS
GAILLARD CYPRIEN
GAJONI ADRIANO
GALANTE FRANCESCO
GALANTE NICOLA
GALGANI FILIPPO
GALLETTI GIORGIO
GALLI RICCARDO
GALLIANI MICHELANGELO
GALVANI ANDREA
GALVANO ALBINO
GAMBAROFF NIKOLAS
GAMBONE GUIDO
GARACCIONI ORESTE
GARAU AUGUSTO
GARAU SERGIO
GARCIA ROSSI HORACIO
GARELLI FRANCO
GARGANI ALFREDO UBALDO
GARINO ANGELO
GAROSIO OTTORINO
GARRIDO LECCA XIMENA
GASPARINI ALESSANDRA
GASTALDO LUCA
GASTEL MATTEO
GELMI ANNAMARIA
GENZKEN ISA
GEORGIEV BORIS
GEPPETTI MARCELLO
GERBAUD ABEL
GERDA IRO GERDAGO
GERMANA' MIMMO
GHERMANDI QUINTO
GHIGLIA PAULO
GHIGLIA VALENTINO
GHINZANI ALBERTO
GIACOBBI ERNESTO
GIANATTASIO UGO
GIANNELLI ENRICO
GIANNONI MASSIMO
GIANPIETRO FABIO
GIGANTE ANTONIO
GIGLI LORENZO
GIGNOUS LORENZO
GILMOUR CHRISTOPHER WILLIAM
GIOLI LUIGI
GIORDANO FELICE
GIOVANNONI ALESSANDRA
GIRARDI DANIELE
GIROSI FRANCO
GIUSBERTI ALESSANDRO
GIZZI MARCO
GLORIA ADELE
GOBBETTO NICOLA
GOETZ HENRI
GOLDANIGA DARIO
GONINI CLAUDIO
GONSCHIOR KUNO
GORBATOV KONSTANTIN IVANOVICH
GORDIGIANI EDUARDO
GORIN JEAN
GORNI GIUSEPPE
GRADY NAPOLEONE
GRANUCCI SANDRO
GRASSINO PAOLO
GRASSIS GIUSEPPE
GRAZIANI CICCIO
GRECO LEONARDO
GRITTINI GIULIANO
GROSSI LUIGI
GROSSO ORLANDO
GRUBIC IGOR
GUADAGNUCCI GIGI
GUAITA CARLO
GUASTI MARCELLO
GUENZI COSTANTINO
GUERRESI PATRIZIA
GUERRIER VICTOR
GUERZONI FRANCO
GUI VITTORIO
GUILLOT BERNARD
GUSSONI VITTORIO

GUTOV DMITRY
HABICHER EDUARD
HAGEMANS PAUL
HAKANSON HENRIK
HARDING ALEXIS
HASSAN FATHI
HAUDRESSY PASCAL
HEINS NO NAME
HELIDON XHIXHA
HENCZNE DEAK ADRIENNE
HERMANN ALBERT
HERVIAULT ANDRE
HUNDERTWASSER FRIEDRICH
HUSNI-BEY ADELITA
IACURCI AGOSTINO
INNOCENTI CAMILLO
IROLLI VINCENZO
ISSUPOFF ALESSIO
IUDICE GIOVANNI
IULIANO ENRICO
J2L
JAKE AND DINOS CHAPMAN
JANAS PIOTR
JEFFREY NICHOLAS HARRY EDWARD
JODI
JODICE FRANCESCO
JONES JOE
JORI MARCELLO
JULIUS EVOLA
KAUFFMANN MASSIMO
KEES GOUDZWAARD
KELM ANNETTE
KELYNE LAMBERT
KEMENY ZOLTAN
KENNEDY HEIDI
KESSANLIS NIKOS
KETTEMANN ERWIN
KIEN JOSEF
KIERNEK GIORGIO
KIPS ERICK
KNORR KAREN
KNOWLES TIM
KOKOCINSKY ALESSANDER
KOKOSCHKA OSKAR
KOLEHMAINEN OLA
KOPITZEVA MAYA
KOROMPAY GIOVANNI
KOSSUTH WOLFGANG ALEXANDER
KOULBAK VICTOR
KOVESKY GEZA
KRAWEN HENDRIK
KREGAR STANE
KRYSTUFEK ELKE
KSUTA MAXIM
KUBOTA MASATAKA
KUDRIASHOV IVAN ALEXEYEWICH
KUNST MILAN
KURI GABRIEL
KUSMIROWSKI ROBERT
LA VACCARA FILIPPO
LAI MARIA
LANDI BRUNO
LANDOZZI LANDO
LASAGNI HYENA PAOLO
LAVAGNINO PIERLUIGI
LAVERI GIORGIO
LAVRENKO BORIS
LAZZARI BICE
LAZZERI LORENZO
LE DUC PIERRE YVES
LED
LEGER FERNAND
LENCI LUCA
LENTINI ROCCO
LEONE FRANCESCA
LEONE ROMOLO
LEPRI STANISLAO
LEVERONE ADRIANO
LEVIER ADOLFO
LEVINI FELICE
LEYLAND SUSAN
LIETZMANN HANS
LIGABUE ANTONIO
LIMOUSE ROGER
LINARDI GIUSEPPE
LINDBERG PETER
LIPPI RAFFAELE
LO CASCIO FRANCO
LO GIUDICE MARCELLO
LO SAVIO FRANCESCO
LOFFREDO SILVIO
LOMBARDI LUIGI
LONGO MACINI FRANCESCO
LONGOBARDI NINO
LOPEZ IVAN
LORENZEN JENS
LORENZL JOSEF
LOSI UMBERTO (CINELLO)
LUCANO PIETRO
LUCARINI ADOLFO
LUCAS SANTO
LUCCHESI GIORGIO
LUDO
LUPERTZ MARKUS
LUPO ALESSANDRO
LUPORINI SANDRO
LUXARDO LAZZARO
LUZZATI EMANUELE
MAC
MACUGA GOSHKA
MAFAI ANTONIETTA RAPHAEL
MAGARIL EUGENIA MARKOVNA
MAGGIONI PIERO
MAGLIANI BIAGIO
MAGNUS PLESSEN
MALJKOVIC DAVID
MANAI PIERO
MANCA MAURO
MANGANELLI GIOVANNI
MANGONE FERNANDO ALFONSO
MANNUCCI CIPRIANO
MANZI SERGIO
MARCHELLI MIRCO
MARCHIG GIANNINO
MARCHINI VITALIANO
MARCONI MARISA
MARCUCCI LUCIA
MARCUCCI MARIO
MARIANI ELIO
MARIANI MARCELLO
MARICONTI ANDREA
MARINETTI JULIEN
MARINI GIOVANNI
MARINO GIUSEPPE
MARIONI MONICA
MARIOTTI ENNIO
MAROTTA NICOLA
MARRA MAX
MARRA VALENTINO
MARSIC CVETO
MARTEN HELEN
MARTENS MAX
MARTINELLI ONOFRIO
MARTINI QUINTO
MARUSIC ZIVKO
MAS SRL
MASCELLANI NORMA
MASINI V.
MASSAGRANDE MATTEO
MASSANA DONPERE
MASTROIANNI UMBERTO
MASUYAMA HIROYUKI
MATANIA PABLO
MATINO VITTORIO
MATTUCCI SERAFINO
MAUGERI CONCETTO
MAUGHAM DAPHNE
MAZZEI GIUSEPPE
MAZZIERI WALTER
MAZZOLARI UGO
MAZZONI GIUSEPPE
MEERMAN BAS
MEIER HOLGER
MEJNERI GUIDO
MELANDRI PIETRO
MELCHIOTTI VALERIO
MELE PIETRO
MELIS MERCHIORRE
MELLONE DARIO
MELONI GINO
MELONISKI DA VILLACIDRO
MENEGOZZO VASCO
MENEGUZZO TONI
MENENDEZ REBECCA
MERELLO AMEDEO
MERLO METELLO
MERZ MARISA
MESSINA FRANCESCO
METZINGER JEAN
MEYER HARDING
MICHAUX HENRY
MICHELACCI LUIGI
MIGLIORI NINO

LAIB WOLFGANG
LAJ MARIA
LAMBERTINI MARISA
MILLAR BEATRIZ
MINASSIAN LEONE
MINERBI ARRIGO
MINGUZZI LUCIANO
MINIUCCHI AGAPITO
MINJUNG KIM
MINO ROSSO
MIRABELLA SABATINO
MIRANDA VITTORIO
MISSAGIA CLAUDIO
MISSIKA ADRIEN
MITRI ERNESTO
MODOTTO ANGILOTTO
MOISELET GABRIEL
MOISO GIORGIO
MOLLINO CARLO
MOLODKIN ANDREI
MONDINI ALDO
MONNINI ALVARO
MONTANARINI LUIGI
MONTI CESARE
MONTI EMILIO
MONTI MICHELANGELO
MORANDO PIETRO
MORBIDUCCI PUBLIO
MORETTI FOGGIA MARIO
MORETTI GIACOMO
MORI MARISA
MORI NENO
MORMORELLI LUIGI
MORONI ADRIANO
MORZENTI NATALE
MOSCARDINI MARGHERITA
MUCCHI TONO
MUCHE JAN
MÜLLER RICHARD
MUNIZ VIK
MURTIC EDO
MUSSIO MAGDALO
MUSSNER GUIDO
MUSSO CARLO
NAHMAD BARBARA
NAJJAR MICHAEL
NANNINI MATTEO
NAPOLETANO ANTONIO
NATTINI AMOS
NATTINO VITTORIO
NDIAYE DAGO OUSMANE
NDIAYE OUSMANE DAGO
NEGRI GRAZIANO
NEGRI MARIO
NEGRI MATTEO
NEOGRADY LAZLO
NEVELSON LOUISE
NICOLINI GIOVANNI
NISTRI LORENZO
NITCH HERMANN
MANZONE GIUSEPPE
MARAGLIANO FEDERICO
MARANDER SANNA
OLIVIERI LUCIO
OLIVOTTO GERMANO
OPPO CIPRIANO EFISIO
OPRANDI GIORGIO
ORNATI MARIO
ORRU' FRANCESCO
ORTEGA JOSE
ORTONA GIORGIO
PAGLIACCI ALDO
PAIVALANEN
PALADINI PIERO
PALANTI GIUSEPPE
PALAZZI BERNARDINO
PALAZZINI ANGELO
PALOSUO HANNU
PALTRINIERI ORESTE
PANCRAZI LUCA
PANE GINA
PANNAGGI IVO
PANZA GIOVANNI
PAOLUCCI ENRICO
PAPAS SILVIA
PARIS GUILLAUME
PARISI FABIANO
PARK EUN SUN
PARMIGIANI ALDO
PASCALI PINO
PASINI LAZZARO
PASTOR PHILIPPE
PATELLA LUCA MARIA
PAULUCCI ENRICO
PAULUCCI GIORGIO DARIO
PAVAN ANGELO
PAZIENZA ANDREA
PELLIS JOHANNES NAPOLEON
PELLIZZONI GIANFRANCO
PENDINI FULVIO
PEREZ AUGUSTO
PERGOLA ROMOLO
PERI PETER
PERISSINOTTI LINO
PERS ISABELLA
PERSICO MARIO
PERSLOJA MIROSLAV
PERSOLJA MIROSLAV
PERSOLJA VLADIMIR
PESA GIUSEPPE
PESCADOR LUCIA
PETRO' PAOLO
PETTIBONE RICHARD
PEYRON GUIDO
PIACENZA PIETRO
PIACESI WALTER
PIALI STEFANO
PIANA FERDINANDO
PIATTI ANTONIO
PICOLLO GIACOMO
MIGO
MILANI LUIGI
MILESI ALESSANDRO
PINOT
PIOVACCARI LUCA
PIRRI ALFREDO
PISCITELLI GIULIA
PISCITELLI PAOLO
PIVI LEONARDO
PIZZINATO ARMANDO
PIZZIRANI GUGLIELMO
PLANTEY MADALEINE
PLATNER KARL
PODENZANA GERARDO
PODESTA' GIAMPIERO
POGLIAGHI LUDOVICO
POIRIER ANNE E PATRICK
POLI VIVALDO
POLIDORI FABIO
POLLONI SAVERIO
POMI ALESSANDRO
POMPA ADRIANO
POMPA GAETANO
PONGA LUCIA
PONTI PINO
POSSENTINI MARIA LUCE
POVAKROFF SERGE
POZZO UGO
PRADA CARLO
PRATELLA FAUSTO
PREGNO ENZO
PRESTA SALVADOR
PRESTILEO ENZO
PRIGOV DIMITRY ALEXANDROVICH
PROSA ALFREDO
PROTTI ALFREDO
PULEO STEFANO
PULLI ELIO
PULZE GIOVANNI
PUPPI DANIELE
QUARTI MARCHIO' ERNESTO
QUATTRUCCI CARLO
RABUZIN IVAN
RACHELI SIMONE
RACHOWE NATHANIEL
RACKOWE NATHANIEL
RADCHENKO
RADCHENKO LUDMILLA
RADI PAOLO
RAIMONDI ALDO
RAIMONDI MARIO
RAMBAUDI PIERO
RAMI TURADO NURIA
RANUCCI LUCIO
REES DAN
REICH ADOLF
REIMONDO DAVID
REINA MIELA
REPOSSI GIOVANNI
RESCALLI DON ANGELO

NIVOLA COSTANTINO
NOCI ARTURO
NOELQUI
NOTARI ROMANO
NOTTE EMILIO
NOVELLO GIUSEPPE
OLIVA SIGFRIDO
RIVAROLI GIUSEPPE
RIZZO PIPPO
RIZZOLI GIOVANNI
RODRIGUEZ LARRAIN EMILIO
ROMA ALESSANDRO
ROMAGNOLI GIOVANNI
ROMIEU SYLVIE
ROSSELL DANIELA
ROSSELLI NATALE
ROSSETTI BRIGITTA
ROSSI ALDO
ROSSI GINO
ROSSI RICCARDO
ROSSI UGO
ROSSI VANNI
ROSSINI ROMANO
ROTELLI NEREO MARCO
ROUBICKOVA MILUSE
ROVELLA ENZO
RUBBI MATTEO
RUBINO ANTONIO
RUDOLPH KLAUDUS
RUECKRIEM ULRICH
RUMI DONNINO
RUMNEY RALFH
RUPERT SHRIVE
SACCARDI LABORATORIO
SACCHETTI ENRICO
SACHERI GIUSEPPE
SALINAS PABLO
SALTI GIULIO
SALVADORI ALDO
SALVARANI ARCANGELO
SALVIATI GIOVANNI
SALVINI INNOCENTE
SALVUCCI BARBARA
SAMBO EDGARDO
SAMORE' MARCO
SANGREGORIO GIANCARLO
SANNINO ANTONIO
SANTAGATA ANTONIO GIUSEPPE
SANTANELLI DIEGO
SANTOMASO STEFANO
SANZI DESIDERIO
SARONI SERGIO
SARRI SERGIO
SARTINI ULISSE
SATOSHI HIROSE
SAVELLI ROBERTA
SAVINI MAURIZIO
SAVINOV GLEB

PICOZZA PAOLO
PIEROTTI STEFANO
PIGATO ORAZIO
PILLITTU LUIGI
PILON VENO
PINA ALFREDO
PINK LUTKA
SCIARAFFA ALESSANDRO
SCOCCHERA ALFREDO
SCORZELLI EUGENIO
SCOTTO DI LUZIO LORENZO
SCROPPO FILIPPO
SCUFFI MARCELLO
SECCHIAROLI TAZIO
SEIBEZZI FIORAVANTE
SELVA ATTILIO
SEMEGHINI PIO
SEMPREBON BRUNO
SEO PSEUDONIMO
SERPAN JAROSLAV
SÉRVULO ESMERALDO
SESIA GIOVANNI
SEVESO POMPILIO
SHISHKIN DASHA
SIDIBE MALICK
SIGNORETTO SILVANO
SILVA ROBERTA
SIMONDO PIERO
SIMONETTI GIANNI EMILIO
SINGH ALEXANDRE
SIROTTI RAIMONDO
SISSI
SOBRILE GIUSEPPE
SOCRATE CARLO
SOKOV LEONID
SOLARI GIOVANNI
SOLDATI MASSIMO
SOLENGHI GIUSEPPE
SOLERO PIO
SOLMI FEDERICO
SOMEDA DOMENICO
SORESSI ALFREDO
SPACAL LUIGI
SPADA C.
SPAGNOLI RENATO
SPAZZALI LUCIANO
SPAZZAPAN LUIGI
SPAZZOLI VANNI
SPINOSA DOMENICO
SPRANZI ALESSANDRA
SPRINGOLO NINO
STAMPONE GIUSEPPE
STARLING SIMON
STERNEN MATEJ
STOLZ ALBERT
STRACCA GUGLIELMO
STRADONE GIOVANNI
STRICCOLI CARLO

REVESZ IMRE
REYNA ANTONIO
RICCIARDI OSCAR
RICHTER HANS
RIGHETTI RENATO
RIGHI FEDERICO
RINAUDO MAURIZIO
TANDA AUSONIO
TAPAYA RODEL
TARANTINI PIO
TARICCO MICHELE
TARQUINIO SERGIO
TATO
TAVAGNACCO GUIDO
TAVERNARI VITTORIO
TEIS EVGHENI
TILOCCA GAVINO
TIMMEL VITO
TIRONI DARIO
TKACEV ALEXSEJ
TOFFOLETTI PIER
TOMAINO GIULIANO
TOMBA CLETO
TOMBOLONI SANDRA
TOMMASI FERRONI RICCARDO
TOMMASINI VITTORIO OSVALDO (PSEUD. FARFA)
TOPPI SERGIO
TORAL CRISTOBAL
TORO ATTILIO
TORRESINI ATTILIO
TORRIERI ELIO
TOZZI MARIO
TRAGLIO IRABELLA
TRAVERSI GUERRA LUISELLA
TRAVERSO ANTONIO
TRENTINI GUIDO
TREVERSI GUERRA LUISELLA
TREVI CLAUDIO
TRIO D'ARTISTI HUGO PRATT + ALBERTO ONGARO + DINO BATTAGLIA
TROTTA ANNUNZIATINO
TROTTA ANTONIO
TRUBBIANI VALERIANO
TURAN SELIM
UGO ANTONIO
ULISSE
UMBERG GÜNTER
URSELLA ENRICO
USELLINI GIAN FILIPPO
VACCAI FRANCO
VAGLIERI GIUSTINO
VAGNETTI GIANNI
VALACCHI VASCO
VALAZZA ADOLF
VALENTINI NANNI
VALIER WILLY
VALLI AUGUSTO
VALSECCHI CARLO
VAN DER MERVE CAROLINA

SBISA' CARLO
SCARPELLA LIVIO
SCHAFER ALBRECHT
SCHEDA STEFANO
SCHEIBL HUBERT
SCHIAFFINO ANTONIO
SCHLICHTER RUDOLF
SCHMIDLIN PAOLO
SCHUYFF PETER
SCHWARZKOGLER RUDOLF
SCHWEIZER RICCARDO
SCHWONTKOWSKI NORBERT
SCIACCA ANTONIO
VERDI ALESSANDRO
VERI LAURO
VERLATO NICOLA
VERMI ARTURO
VERRELLI MARCO
VERZETTI LIBERO
VIANI ALBERTO
VIAZZI ALESSANDRO
VIGO NANDA
VIMERCATI FRANCO
VINOGRADOV & DUBOSSARSKY
VIOLA GIUSEPPE
VITALI ALBERTO
VITALI GIANCARLO
VITALIANO MARCHETTO
VITELLI LOLA
VITTUR CLAUS
VIVARELLI JORIO
STULTUS DYALMA
SUGIYAMA ISAO
SURDI LUIGI
SVEDOMSKAJA ALEKSANDROVA ANNA
SWAN DOUGLAS
SWETLANA HEGER
T. JULIAN
TAGLIABUE CARLO COSTANTINO
TAGLIAFERRI ROMANO
TAKIS VASSILLAKIS
TALLONE GUIDO
TAMBURI FRANCESCO
TAMER MARZIO
VIVIANI GIUSEPPE
VIVIANI VANNI
VOROBIEVA NADEZHDA
VUKOJE MAJA
WALPOTH BRUNO
WEBER KLAUS
WEST FRANZ
WESTCHILOFF CONSTANTIN ALEXANDROVICH
WILDER ANDRE'
WILDING LUDWIG
WILKES CATHY
WOLF FERRARI TEODORO
WOLF REMO
WOLFGANG SCHULZE WOLS ALFRED OTTO
WOLS OTTO
WOTRUBA FRITZ
WULZ MARION
XHAFA SISLEJ
VAN DER WALK JOHN
VAN EYCK VERONIKA
VANDENBRANDEN GUY
VANGELLI ANTONIO
VANIER CLAUDE
VARVARO GIOVANNI
VASCELLARI NICO
VEGGETTI LUIGI CHRISTOFER
VEJUI TORBJORN
VELA ZANETTI JOSE'
VELLY JEAN PIERRE
VENTURA PAOLO
VERCELLI GIULIO ROMANO
Y
YASUDA KAN
ZAMBELETTI LUDOVICO
ZAMPETTI LUCA
ZANDRINO ADELINA
ZANETTI ZILLA VETTORE
ZANIBONI SERGIO
ZANNI SERGIO
ZANONI LUCIANO
ZAPPINO MICHELE
ZAZZERI FRANCO
ZORLINI OTTONE
ZUCCHERI LUIGI
ZUCCHI ANDREA
ZUCCO DAVIDE
ZUCCOLI ORESTE
ZUFFI PIETRO

15A02984

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GU1-099) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

€ 1,00